Libraries - Archives

GASPARE MANZONE

DEGLI
ARCHIVI DI STATO

STORIA - FUNZIONI
ORDINAMENTO - LAVORI - LEGGI - RIFORME

Tractant fabrilia fabri.
HORATIUS.

ROMA
ERMANNO LOESCHER & C.o
(BRETSCHNEIDER E REGENBERG)

1898

Al sig. Calvi nob. cav. Felice
Componente il Consiglio per gli archivi
omaggio
dell'autore

nel Ministero dell'interno da persone abilissime, delle quali avrò occasione in corso del libro rilevarne le più nobili qualità, e, senza accorgermene, ammannii tanto materiale per quanto mi fu facile anche scrivere sui documenti archiviati e sulle ispezioni, letture, copie e tasse di archivio, a norma del R. decreto 27 maggio 1875.

A poco a poco inoltre, conciliatomi con una materia che non era stata oggetto di miei speciali o prediletti studi, cominciai ad affezionarmici; epperciò, sincerandomi che nessuno scrittore, specialmente italiano, siasi intrattenuto in particolar modo a scrivere di ordinamento e di lavori archivistici, non peritai di manifestarne come e quanto ne pensavo; perchè, se non altro, non servendo di regola, darà campo ad altri studiosi a scendere in discussione, donde potrà ritrarsi una norma razionale, certa e comune. E così, ripeto, senza accorgermene, ho dovuto interessarmi di tutto ciò che abbia attinenza agli archivi in ordine alla storia, alla istituzione, alle funzioni, all'ordinamento, ai lavori reputati necessari, alle leggi regolatrici e alle riforme reclamate, che ad essi si riferiscono.

Ordinai tutto alla meglio e mi trovai in mano tanta materia da formarne un volume, scritto solo per me, rimettendoci le più belle ore libere sottratte al fascino tumultuoso della Dominante. Oggi però, incoraggiato da persone competentissime, amanti degli archivi e del relativo personale, ho vinto ogni riluttanza, e ardisco render pubblico un volume, il cui oggetto da nessun altro è stato, e così completamente, trattato.

Non ho la pretensione di credere che abbia fatto bene, e molto meno di lusingarmi che il mio povero lavoro, catechizzando chi è o sarà preposto al supremo governo dello Stato, possa contribuire al conseguimento delle sospirate

riforme, o essere utile ai colleghi. Ma se dalle mie parole una qualunque utilità se ne potesse ritrarre, anche quella d'invogliare altri a scrivere con maggior competenza e con più larga erudizione, sento di rimanerne oltre ogni credere sodisfatto, poichè in tal modo avrò ottenuto più di quello che mi promettevo ed oltre quanto avrei potuto desiderare.

Roma, giugno 1898.

G. MANZONE.

INDICE

CAPO I.

Storia degli archivi e svolgimento storico-cronologico del loro ordinamento.

CAPO II.

Archivi e documenti archiviati.

CAPO III.

Ordinamento teorico-pratico dell'archivio.

CAPO IV.

Lavori archivistici.

CAPO V.

Compilazione teorico-pratica degl' indici alfabetici, onomastici, analitici, topografici.

CAPO VI.

Ricerche, ispezioni, letture e copie degli atti.

CAPO VII.

Tasse ed esenzioni.

CAPO VIII.

Conservazione ed estrazione dei documenti archiviati.

CAPO IX.

Personale e scuola di archivio.

CAPO X.

Riforme sugli archivi.

CAPO XI.

Riforme sul personale degli archivi.

CAPO I.

Storia degli archivi - Svolgimento storico-cronologico del loro ordinamento.

Sommario. — I. Importanza e conservazione dei documenti per la storia — II. Riproduzione dei fatti e beneficî della storia — III. Fonti e manifestazioni della storia — IV. Costituzione e divisione delle biblioteche, dei musei e degli archivi — V. Archivi e necessità della loro istituzione — VI. Istituzione degli archivi di Stato in Italia — VII. Disparità di regole e di dipendenza degli archivi — VIII. Contestazione sulla dipendenza degli archivi — IX. Loro dipendenza al Ministero dell'interno — X. Consiglio per gli archivi e sue funzioni — XI. Cantelli e il R. decreto 27 maggio 1875 — XII. Nicotera — XIII. Crispi, Zanardelli, Depretis, Villa — XIV. Depretis — XV. Crispi, Nicotera — XVI. Giolitti — XVII. Crispi e Galli — XVIII. Di Rudinì e il R. decreto 21 settembre 1896.

I. Come la storia dell'arte si rivela dalle opere dei sommi, i quali nei monumenti, nelle tele, nei marmi trasfusero, perpetuando, l'euritmia, la venustà, la vita, così quella dei popoli sorge dai documenti, custodi incorruttibili dello svolgimento della vita morale, politica ed economica dei popoli stessi.

Gli avvenimenti, i fatti non s'intuiscono, ma si apprendono; la storia non si crea, ma si costruisce; per apprendere, per costruire bisogna ricorrere ai documenti. Essi per lo storiografo sono le forze che nella meccanica l'ingegnere adopera, prendendole dalla natura; quindi la conservazione di essi è un sacro dovere che la nazione assume per sè stessa a suo e a vantaggio dell'umanità. Non curandone la conservazione, alla più volgare insipienza aggiunge il so-

spetto di volersi nascondere, di condannarsi all'oblio, privando il mondo di un contributo a cui è tenuta come parte dell'universo. Essa, non temendo il biasimo della posterità, deve affrontare tranquilla il giudizio dei venturi, e, bene o male che abbia fatto, contribuisce col suo coefficiente alla civiltà e al progresso, che sono il portato delle verità commiste di virtù e di vizi, di dottrine e di errori che si ritraggono dalla storia e che s'imitano o si respingono, si accettano o si emendano.

II. Nel mondo, ove fecondano volgari e nobili esistenze, vizi e virtù, odio e amore, è tutta una riproduzione fisica e morale. Come le stagioni, si succedono gli avvenimenti; come le piante coi loro frutti e fiori, si riproducono gli uomini con le loro tendenze e passioni, e da ciò la riproduzione dei fatti. " Osservate con diligenza le cose de' tempi, scriveva Guicciardini, perchè fanno lume alle future, *cum sit,* che il mondo sia sempre d'una medesima sorte, e che tutto quello ch'è e sarà è stato in altro tempo: perchè le cose medesime ritornano, ma sotto diversi nomi e colori. "[1]

Le epidemie, le guerre, i cataclismi dai tempi mitologici, percorrendo una serie di secoli, dansi in braccio alla storia e si riproducono al presente. Gli uomini, le idee, nascono, muoiono, s'incarnano, risorgono col *post fata.*

Giuditta e Gioele, eroine della Bibbia, si riproducono in Cinzia dei Sismondi, a Giovanna d'Arco, a Caterina Segurana, a Giuditta Tavani Arquati; come la moglie di Putifar s'incarna nelle Giulie imperiali, in Agrippina, in Marozia, in Giovanna I, in Carolina d'Austria, in Maria Teresa di Germania. La malvagità di Caino, da Caracalla a Cesare Borgia, si ripercuote ai tempi odierni, dando quotidiano e feroce spettacolo nei tribunali e nelle assise. Il genio militare di Ciro si trasfonde in Alessandro, sorge in Cesare, in Giovanni delle Bande nere, si riproduce da Napoleone a Garibaldi.

L'idea nazionale e il sentimento di una grande unità

[1] Cons. CXXIII.

della patria che dall'Asia passano in Grecia e in Roma, caldeggiati da papa Bandinelli,[1] risorgono con Federico II, nato in Italia di madre italiana e italianamente educato, e mentre altrove si trasfondono in Pietro il Grande, in Washinton, in Guglielmo I, si riproducono qui in Carlo Alberto e in Vittorio Emanuele II.

La libertà del pensiero, che voleasi soffocare col rogo di Arnaldo da Brescia, risorge con Giovanni Huss, continua con Girolamo Praga, con Jeronimo Savonarola, si riproduce in Paleario, in Carneschi, in Giordano Bruno, si afferma con la civiltà e il progresso nei moderni filosofi.

Il sentimento della libertà, che ha avuto le sue nobili vittime nella storia dei popoli più antichi, percorre il medio evo, e nel nostro secolo erige are lacrimate a Missolungi, al Gianicolo, a Digione, a Domoko, registrando per l'immortalità, fra i tanti, i nomi di Byron, di Mameli di Imbriani, di Fratti.

L'ingratitudine di cui furono vittime Socrate e Aristide, da Cristo ai Gracchi, da Cola di Rienzo a Masaniello, a tanti illustri contemporanei, dà ogni giorno spettacolo dell'umana perfidia; e perfino nelle pubbliche amministrazioni e nei parlamenti non può evitarsi di assistere a indegne persecuzioni e accuse di beneficati a benefattori.

Sì continua, costante, interminabile riproduzione educa le menti alla sapienza, indiscutibile forza, che sola può risolvere i problemi della vita.

Come gli uomini, anche le nazioni, dalle memorie del loro passato, ritraggono ammaestramento per l'avvenire, onde nasce l'amore e la lode al bene, l'odio e il disprezzo al male. E più che le altre nazioni, l'Italia dev'essere gelosa delle sue memorie, sparse nei maestosi monumenti e seminate nelle preziose carte degli archivi che riverberano l'apoteosi delle sue glorie e delle sue sventure.

Nessuna nazione fu tanto gloriosa quanto sventurata, vincitrice o vinta, dominatrice o serva, fu sempre, come

[1] Alessandro III.

nella gloria, grande nella sventura. Dominò il mondo e fu dominata, divisa in minuscole parti, sbocconcellata dagli stranieri. Delle sue dominazioni tiene alte le memorie, dalle quali può costruirsi la completa e vera storia d'Italia, che da tutti gl'Italiani dovrebbe essere studiata.

" Come, esclamava Foscolo, oserete lodare senza rossore gli esempi di Livio e di Machiavelli, se voi non volete o potete seguirli? Come ricambiate le vigilie dei nostri padri se non profittate dei documenti che vi apprestarono gli archivi? È vero; niuno rammemora senza lagrime le liberalità della famiglia de' Medici verso le arti belle e le lettere; ma si aspettò che un inglese, disotterrando i tesori dei nostri archivi, rimeritasse i principi italiani d'un esempio che illuminò la barbarie dell'Europa, si aspettò che la storia di Lorenzo il Magnifico e di Leone X ci venissero di là dall'Oceano. O Italiani, vi esorto alle storie, perchè niun popolo più di voi può mostrare nè più calamità da compiangere, nè più errori da evitare, nè più virtù che vi facciano rispettare, nè più grandi anime degne di essere liberate dall'oblivione da chiunque di noi sa che si deve amare, difendere e onorare la terra che fu nutrice ai nostri padri e a noi, e che darà pace e memorie alle nostre ceneri. "[1]

III. La storia si ritrae dalle memorie, chi non ha memorie non ha storia, il popolo senza storia non è un popolo civile. Tutti i popoli, anco quelli ove tarda perveniva la luce della civiltà, tennero alla storia e per essa conservavano le memorie. Istintivo, come quello della paternità e della conservazione della vita, è il sentimento di far sapere ai posteri ciò che avvenne ai nostri tempi, ciò che abbiamo fatto, ciò che fummo. I popoli più antichi, seguendo l'istinto ch'è legge di natura, non potendolo altrimenti, tramandavano all'avvenire i loro ricordi per mezzo dei monumenti, piramidi, archi, obelischi, statue, sepolcri, sassi simbolici, forme tutte allora le sole eloquenti per le memorie delle

[1] Origine e ufficio della letteratura.

epoche, dei fatti, delle persone. Sorse indi altro mezzo più sicuro e più efficace nella trasmissione ai futuri, scolpendo sui bronzi e sui marmi[1] e in seguito imprimendo sulle pergamene e sui papiri le leggi e i fatti degni de' ricordi avvenire. Donde il bisogno, la necessità, il dovere di destinare un luogo ove raccogliere i sacri depositi che costituivano il tesoro della storia.

IV. Nei primi tempi si addissero le arche, i templi, le magioni reali, come luoghi sicuri e inviolabili;[2] in seguito altri locali ben custoditi che si dissero archivi. Il fuoco, però, le devastazioni barbariche prima e l'ignoranza succeduta poi produssero la distruzione dei più preziosi documenti. Pur tuttavia non si arrestò di raccogliere e custodire i tesori della storia. I papi, indi il clero e così i sovrani e le città pensarono alla formazione di archivi. In seguito le repubbliche italiane, fra le quali alcune per maggior sicurezza li affidarono alla custodia di religiosi, altre a magistrati e notai più colti.[3]

In sulle prime in unico locale si raccoglievano carte, libri, monete e oggetti d'arte; onde un complesso di archivi, biblioteche e musei. Infatti " le biblioteche delle chiese e

[1] Sono preziose le iscrizioni greche da Lord Enrico Arundel donate all'Università di Oxford, specialmente quella trovata da Guglielmo Petty in Paros nel 1627. In 23 linee comprendonsi 79 epoche, lo spazio di 1318 anni, da Cecrope (16 secoli av. Cristo) all'arcontato di Astianatte; ma essendo franta la pietra finisce all'arcontato di Diotimo (354 anni av. Cristo). Vedi *Cronaca di Paro,* tradotta dal Maffei. Sui monumenti lapidari vedasi il *Programma scolastico di paleografia latina e diplomatica,* del prof. CESARE PAOLI, vol. II, pag. 11 e seguenti, ove con tanta dottrina ha trattato la materia.

Nella contestazione sulla proprietà del tempio di Diana Linnate, Tacito, nel lib. VI, 43, degli Annali, narra che i Messeni, in opposizione ai titoli dedotti dagli Spartani, produssero l'antica divisione del Peloponneso tra i discendenti d'Ercole, e come al loro re toccasse *Eleatem agrum in quo id delubrum, cecisse: monimentaque eius rei sculpta saxis et aere prisco manere.*

[2] I Romani collocavano da prima i loro archivi nel palazzo del re; ma dopo la cacciata di Tarquinio furono trasportati nel tempio di Saturno e successivamente in altri tempî.

[3] Vedi CLEMENTE LUPI, *Man. di paleog.,* cap. XII, parte II, con la rispettiva nota.

dei monasteri, dice il prof. Cesare Paoli, cominciano dai primi tempi del cristianesimo, non bene distinte in principio dagli archivi e dai sacrari. „[1]

Qui in Roma, per esempio, ov'è stata la sede dell'umano sapere italiano, dai tempi i più remoti esistevano gli archivi, che, per la legge di Antonino Pio, nella prima metà del secolo secondo, vennero anche istituiti in ciascuna provincia romana. Tra il 441 e il 460, sotto quel grande pontefice Leone I, ch'ebbe la potenza di placare Attila e Genserico, venivano istituiti gli archivi pontifici, e tra il 1448 e il 1454 Nicolò V, al secolo Tommaso Perentuccelli, da Sarzana, dotto per quanto ritenuto modesto e mansueto, assistendo impassibile al devastamento del Colosseo[2] e al patibolo del nobile Porcaro,[3] fondava la biblioteca Vaticana.[4] Sisto IV della Rovere, impasto di virtù e di vizi,[5] istituiva l'archivio di Castel Sant'Angelo;[6] come del pari Paolo V Bor-

[1] Op. cit., vol. II, pag. 138.

[2] Nel 1452 Giov. Fogliani, intraprenditore, per concessione di Nicolò V, portò via dal Colosseo 2522 carrettate di travertino. Esso fornì i materiali per i palazzi Farnese, di Venezia e della Cancelleria. Vedi *Itinerar.* del NIBBY, par. Colosseo.

[3] In un merlo di Castel Sant'Angelo veniva impiccato ed esposto al pubblico Stefano Porcaro, alla cui memoria, nel 1871, il Comune di Roma dedicava nel vicolo delle Ceste, che aprendo nella via dei Cestari sbocca a piazza della Pigna, una lapide di marmo con la seguente iscrizione:

STEFANO PORCARO PATRIZIO ROMANO
NACQUE E DIMORÒ IN QUESTA CASA
PERCHÈ LAMENTANDO LA SERVITÙ DELLA PATRIA
LEVÒ IN TEMPO DI OPPRESSIONE UN GRIDO DI LIBERTÀ
FU MORTO IL 9 GENNARO 1453
PER ORDINE DI NICOLÒ V

[4] Vedi I. CARINI, *La Biblioteca Vaticana proprietà della Santa Sede.*

[5] GREGOROVIUS, *Storia di Roma*, vol. VII, pag. 758 e seg.

[6] Pasquino flagellò la memoria di quel pontefice, morto nel 1484, con un lungo epigramma, di cui, per la sua proverbiale violenza, ne stacco i quattro primi versi:

Stupra, fames, strages, usuras, furta, rapinas
Et quodumque nefas, te duce, Roma tulit.
Magna (licet tarde) solvenda est gratia morti:
Omnia scelus tecum, Sixte cruente, iacet!

Vedi MISTRALI, *Misteri del Vaticano,* vol. II, pag. 581.

ghese, dominando le sue prime imprudenze, riuscì ad istituire anch'esso l'archivio Vaticano, ove furono trasportate le carte dell'archivio Sistino. Nessuno però di detti pontefici pensò a fare una raccolta omogenea; onde negli archivi conservaronsi carte che per la loro indole e natura avrebbero dovuto custodirsi nelle biblioteche, e così in queste si depositarono manoscritti che dovevansi conservare negli archivi. Nessuno del pari, fino al 1654, pensò a dividere le biblioteche dagli archivi, quando assunto al pontificato il senese Fabio Chigi, che si nomò Alessandro VII, costui, indicendo giubilei e mal riparando alla carestia che nel 1655 affliggeva la Dominante,[1] educato però alla scuola della sua Siena, ove sin dal 1203 dal podestà Bartolomeo Maconi venivano ricercate e raccolte le più importanti scritture del Comune,[2] pensò, al dir del Marini,[3] a quella divisione, dalla quale tanta utilità doveano ritrarre per come ne hanno ritratto gli studiosi.

Così negli altri luoghi avveniva la separazione a mano a mano che la mole dei depositi aumentava e cominciava a conoscersene l'utilità che prestavasi al raggiungimento del fine.

V. Le modeste proporzioni del mio lavoro non consentono che più del convenevole m'intrattenga sulla storia di essi, e se da principi, dalle corti, dai monasteri e dalle famiglie venissero stabiliti a scopo sociale o per soddisfare vanità e interessi propri. Poco importa il loro intimo obbiettivo; fatto sta ed è che da secoli si raccolgono carte utili alla storia; uopo è quindi accettarne, ammirarne il concetto, sia che provenga da generosi o egoisti, dai popoli o dai tiranni, dalle famiglie o dalle corti, dalle autorità civili o ecclesiastiche, è certo però che quella conser-

[1] De Novaes, *Storia dei Sommi Pontefici,* tomo X, pag. 61 e seg.

[2] Vedi la splendida Relazione generale sul R. Archivio di Stato di Siena fatta da Alessandro Lisini, direttore di quell'Archivio (Estratto dal *Bull. Senese di Storia patria,* anno III, 1896, fasc. 1°).

[3] *Memorie storiche sugli archivi della Santa Sede,* pag. 36.

vazione ha costituito la base di un grande edificio, che doveva essere, come fu, dalla civiltà completato.

Dovendomi limitare a parlar degli archivi soltanto per il loro ordinamento e per le loro funzioni moderne, sulla scorta e per le disposizioni dei RR. decreti 27 maggio 1875 e 21 settembre 1896, devo circoscrivermi su ciò che abbia attinenza ai medesimi, tratteggiando di volo qualche parte che può essere utile all'espletamento del lavoro. A me quindi non spetta rintracciare e molto meno rilevare le perdite fatte dagli archivi in Italia, a detrimento della storia, per gl'incendi vandalici da Nerone ad Alarico, da Genserico a Ricemero, a Totila, a Roberto il Guiscardo, a Ugnccione della Faggiola, a Carlo VIII, incendi che si ripercuotono nei tempi moderni e nelle altre nazioni.[1]

Principi, governi, amministrazioni, monasteri, dignità ecclesiastiche, corporazioni, famiglie accumulavano carte che rivelar dovevano la vita dei loro tempi. L'interesse pubblico e privato che affluiva in quelle carte creava il germe che, fecondato dalla civiltà, doveva dar vita a una istituzione, la quale, raccogliendo, ordinando e conservando come un fidecommesso, doveva tramandare ai venturi il tesoro delle memorie che costituiscono la gloria, onde è grande nelle funeste come nelle propizie vicende la nostra cara patria. Ed ecco i diversi archivi imperiali, regi, pontifici, vescovili, abbaziali, signorili, comunali, ecc., che senza regole e discipline aprivano le porte ai pochi privilegiati, chiudendole spesso agl'ingegni e ai volenterosi. Infatti si rimprovererà sempre alla gentile Toscana l'ingiuria fatta a Ludovico Muratori, a cui non si aprirono le porte dell'archivio,[2] ingiuria che rendesi atroce se si ricorda che, sin dal 21 marzo 1624, Filippo IV di Spagna ordinava ai due vicerè di Catalogna e d'Aragona il libero ingresso negli

[1] Vedi VALENTINELLI, *Delle biblioteche della Spagna*. — PELLICER, *Memorie sul monastero di Ripolt.*

[2] BERTI, *Paleografia.*

archivi spagnuoli dello storiografo e diplomatista messinese Antonio Amico.[1]

Amministrati e retti come privato patrimonio, gli archivi subivano la volontà dei padroni e vivevano di una vita timida, stantia, rachitica, che stava a contatto con la morte. A mano a mano intanto che negli studiosi cresceva il desiderio e la sete di consultare le vecchie carte, risvegliava nei Governi il sentimento del dovere di soddisfare le legittime aspirazioni e dissetare le generose brame dell'ingegno, che è la forza dinamica della nazione, la pietra angolare su cui basa il benessere degli ordini sociali. La rivoluzione francese del 1889, che segna un periodo commisto di bene e di male, distruggendo parte di pubblici documenti, spalancò le porte degli archivi con l'affermare e proclamare la pubblicità degli atti archiviati. I Governi compresero che la storia riconosciuta, al dir del Muratori, *per una delle più efficaci maestre della vita umana,*[2] avvalora l'esperienza, e l'una e l'altra traggono dai fatti presenti e passati le leggi dell'universo, che governano l'avvenire, per cui, più che nuocere, giova alla conservazione del reggimento dello Stato. Per essa infatti i principi non possono sconoscere che Ferdinando IV, figlio di Carlo, fondatore della dinastia Borbone delle Due Sicilie, era gran re consigliato dal ministro Tanucci, fu tiranno consigliato dall'ammiraglio Acton. Da essa apprendono che Carlo Emanuele III fu grande pei consigli di Bogino, mentre non fu tale il figlio Vittorio Amedeo III che a quei consigli non tenne. Per essa sanno che la saviezza del ministro Duttilot fe' savio Don Filippo Borbone di Parma, mentre non savio fu il figlio Ferdinando che, licenziato Duttilot, prese consiglio dagl'infingardi e dai bacchettoni. Come del pari non ignoreranno che dando agli scrittori onori e ricchezze, riceveranno in contraccambio, come dice Alfieri,[3] " se poeti, lode; se istorici, menzo-

[1] Carini, *Gli archivi e le biblioteche in Spagna.*
[2] Prefazione agli *Annali d'Italia.*
[3] *Del Principe e delle Lettere,* lib. I, cap. XI.

gne; se filosofi, falsità; se politici, inganni. „ Qual ragione, quindi, o qual interesse poteva guidarli a seppellire o peggio disperdere i documenti che nei generi preteriti disvelano le potenze del futuro, onde loro, ricordando quello che furono, apprestano l'agio di sapere ciò che saranno? Temevano biasimi o scandali? Ma non rappresentavano essi o compendiavano la personalità collettiva del loro Regno, e si credevano forti da pretendere docili perfino le leggi della natura? Nessuno poteva loro contendere o meno strappare il *jus imperii* in forza del quale permettevano o vietavano ciò che doveva esser destinato al pubblico pascolo intellettuale, assumendo la gloria dei cittadini, ch'era, o meglio credevasi essere, l'emanazione del loro regime. Ciò era una garanzia bastevole a che, anche intimamente nolenti, seguissero gl'impulsi degli studiosi, la suprema volontà del progresso.

VI. Maturavano i tempi, e il sole della civiltà finalmente, cominciando a illuminare la coscienza dei Governi, scendeva a vivificare la benefica istituzione degli archivi di Stato in Italia, istituzione che da tempi remoti aveva con leggi attecchito in Torino e Venezia. Così progressivamente si videro costituiti e disciplinati archivi di Stato in Cagliari,[1] in Parma,[2] in Napoli,[3] in Palermo,[4] in Firenze,[5] in Siena,[6] in Pisa,[7] in Roma,[8] in Bologna,[9] in Modena[10] e in Brescia, Mantova, Milano, Genova e Lucca.[11]

L'evoluzione civile, che fecondava i germi dell'unità d'Italia, dopo le tante delusioni e sciagure, con basi più

[1] Sovrano biglietto 10 settembre 1763.
[2] Fu istituito dal duca Ranuzio I nel 1592 e arricchito dal duca Ferdinando nel 1766.
[3] Legge 22 dicembre 1808 e 3 dicembre 1811.
[4] RR. DD. 11 febbraio 1814 e 1° agosto 1843.
[5] Decreto granducale 20 febbraio 1852.
[6] Id. id. 27 agosto 1856.
[7] Id. del Governo toscano 22 febbraio 1860.
[8] R. decreto 30 dicembre 1871.
[9] Id. 22 ottobre 1874.
[10] Id. id.
[11] Prima del 1815.

solide, confacenti alla maturità del tempo, suscitava le evoluzioni che ben condotte traducevano in fatto il concetto e l'essere di patria, di nazione, che furono i sogni di Dante e di Machiavelli. A poco a poco scompariva la difformità della descrizione politica ed etnografica; la stirpe, i costumi, l'eloquio indicavano il territorio che gradatamente, come un'accessione, univasi alla formazione del Regno d'Italia. Ogni Stato però, che si veniva aggregando, conservava le proprie leggi sino al 1865, anno in cui, dopo il lavoro costante, razionale, profondo di parecchi anni, nel quale presero parte i più eletti ingegni educati nelle discipline giuridiche, fu solennizzata l'opera più grande, in fatto di legislazione, che segna la nostra storia politica; cioè la codificazione delle diverse leggi generali; onde dai tanti e diversi codici sardi, toscani, napolitani, parmensi sortirono i codici del Regno d'Italia. L'unità delle leggi santificava l'unità del Regno. Mancavano allora Venezia e Roma, e l'una e l'altra, togliendo commiato dalla Casa d'Absburgo e dal Palazzo Vaticano, resero omaggio alla Casa Sabauda, che con ardimento e sacrificî le volle unite alla patria comune. Venezia e Roma ritornate all'Italia ne completavano l'unità politica, lasciando al progresso e al tempo la rivendicazione di quella geografica. Venezia e Roma, abolendo le loro leggi generali, adottarono pur esse quelle del Regno.

Promulgata l'unificazione delle leggi più importanti, cioè le civili, le penali, le finanziarie, si pensò a unificare e riformare altre leggi, importanti anch'esse, ma che di fronte all'amministrazione e all'assestamento del nuovo Stato assumevano minor rilievo.

A molte leggi, con maggiore o minore intensità, furono rivolte le attenzioni di molti ministri e legislatori, ma pochi pensarono a quelle che dovevano ordinare gli archivi. Non mancarono però voti platonici, impulsi erotici, ma questi rimanevano come embrioni che sapevano o potevano venire alla luce del sole.

VII. Tralasciando di far notare l'importanza che gli archivi di Stato rivelano a una nazione civile, mi limiterò,

come oggetto indispensabile del lavoro, a presentare lo spettacolo poco edificante che offrivano per aver diritto all'attenzione del Governo.

Ogni piccolo Stato che si congiungeva al Regno seco portava con gli archivi e l'indispensabile patrimonio delle carte in essi raccolte, anche le leggi regolamentari delle cessate dominazioni. Le leggi di un ex-Stato diversificavano da quelle dell'altro, tanto per la dipendenza quanto per le discipline interne, come altresì per le tariffe.

In alcuni archivi erano stati depositati atti dello stato civile delle persone, che dovevano invece rimanere nelle cancellerie dei tribunali competenti, per territorio, in forza del R. decreto 10 novembre 1865, n. 2602. Erano del pari raccolte scritture di lettere, di arti e di scienze, che avrebbero dovuto trovare il loro posto naturale nelle biblioteche; come, all'inverso, in queste si conservavano documenti pubblici e privati, nel senso giuridico e diplomatico della parola, posseduti dallo Stato, e che per la loro natura dovevano essere affidati alla custodia degli archivi di Stato.

Gli archivi del Ducato di Parma e di Modena nonchè quelli del Governo sardo e del Piemonte dipendevano dal Ministero dell'interno, ed è a notarsi che quello di Torino nello stesso tempo per la sezione finanziaria era soggetto a quello delle finanze.

Nell'ex-Stato delle Due Sicilie l'archivio di Napoli dipendeva dal Ministero della pubblica istruzione, mentre quello di Palermo era soggetto al Ministero dell'interno. E così dipendevano dal Ministero della pubblica istruzione gli archivi veneti e toscani, e tra questi quello di Lucca, che per la sezione degli atti giudiziali era soggetto a quello di grazia e giustizia. E d'altro canto l'archivio di Bologna dipendeva dal Ministero dell'interno e per gli atti civili e criminali da quello di grazia e giustizia. E, finalmente, degli archivi lombardi, Brescia dipendeva dal Ministero dell'interno, Milano dallo stesso Ministero, ma per la sezione finanziaria da quello delle finanze, mentre l'archivio di Mantova era soggetto al Ministero della pubblica istruzione.

A completare un quadro discordante per tinte, per mosse e per luce sorgeva l'anomalia e la disparità enascenti dalle disparate leggi e dalle diverse consuetudini inveterate nei vari archivi, per le quali in un dato archivio potevansi liberamente ispezionare documenti dei quali in un altro veniva negata l'ispezione o concessa previa la debita autorizzazione, e così non ottenevansi in un archivio quelle copie che in altri archivi venivano spedite.

Cotal quadro veniva coronato dalla più strana cornice, modellata dalle diverse tariffe archivistiche, per le quali la copia di un documento importava in un archivio una piccola spesa e in un altro una gravissima.

Tali e tante disparità che, facendo dimenticare l'unità della patria, mettevano in mostra l'ignavia dei legislatori, cominciarono a scuotere le fibre degli uomini colti. Il primo vagito delle riforme archivistiche s'intese nel Congresso internazionale di statistica tenuto in Firenze nel 1866; ivi si fe' il voto di dare a Cesare quel ch'è di Cesare, cioè lo scambio dei documenti secondo la loro natura tra gli archivi e le biblioteche e i musei.

VIII. In seno delle due Camere non mancarono raccomandazioni sull'obbietto, mentre da tutti si risentiva il bisogno di un'opera riformatrice che avesse tolto le anomalie, le differenze che ridondavano a danno dell'erario, a discapito degli studiosi e di tutti. Era voto, e legittimo per gli archivi, di avere indirizzo unico, regole comuni, uniformità di servizio. Per ciò fare bisognava stabilire se da un solo Ministero dovevano dipendere tutti gli archivi. Tale questione era risoluta dall'unità d'indirizzo che volevasi dare agli archivi, onde s'imponeva il concetto che un solo Ministero doveva regolarne le sorti e le discipline. Più ardua però era la controversia sulla scelta del Ministero regolatore. Quattro Ministeri potevano contendersi il diritto della direzione, ma fra essi quelli delle finanze e di grazia e giustizia non avevano tanti titoli di prevalenza, poichè singolarmente limitavano i loro diritti a certi determinati atti e in soli pochi archivi; non così poteva dirsi pei Ministeri

dell'interno e dell'istruzione pubblica: l'uno e l'altro affidavano valevoli e uguali garanzie, entrambi esercitavano larghe giurisdizioni in molti archivi del Regno; moltissimi documenti si confondevano fra le due amministrazioni, tutti e due rispettivamente offrivano argomenti seri, perchè non tanto alla leggiera poteva stabilirsi la scelta. Infatti negli archivi sono raccolti documenti storici, politici e amministrativi (tralasciamo i finanziari e i giudiziari, perchè non concorrevano all'agone i Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia); prevalendo i primi sugli altri, nessun dubbio sorgeva che la dipendenza degli archivi avrebbe dovuto portarsi al Ministero dell'istruzione pubblica; come d'altro canto, ammessa la preponderanza dei documenti politico-amministrativi sugli storici, chi poteva disconvenire che la dipendenza invece doveva essere affidata al Ministero dell'interno? Chi dei due doveva cedere?

Le buone idee si maturavano e si riconobbe che il dualismo del dominio era tutto a detrimento dell'istituzione degli archivi, onde con maggiore energia s'imponeva la riforma. I due Ministeri interessati, gelosi custodi delle loro prerogative, compresero l'importanza di una risoluzione la quale doveva dar termine a una contesa infeconda pel loro dominio e piena di difficoltà e di danni per quella istituzione. Convennero quindi a un arbitrato, conferendone il giudizio a uomini eminentemente colti e profondi conoscitori degli archivi e delle loro funzioni.

Nel marzo del 1870 Lanza e Correnti, ministri dell'interno il primo e della pubblica istruzione il secondo, nominarono la Commissione, che con sollecita e scrupolosa cura rispose sopra dodici quesiti articolati concordemente dai committenti Ministeri. Fra i quesiti, oltre quello che chiedeva il parere se era convenevole mettere gli archivi sotto la dipendenza di un solo Ministero, sorgeva il pomo di Paride, oggetto di tante e razionali discordie, l'altro quesito, cioè, quale doveva essere il Ministero alla cui dipendenza dovevano essere sottoposti gli archivi.

I commissari furono concordi nella risoluzione di tutti i quesiti, meno di quello relativo alla nuova dipendenza.

Uscirei dai limiti assegnati al lavoro se dovessi libellare tutti i quesiti e riferire tutte le risposte della Commissione; mancherei però ai doveri della storia degli archivi italiani se non segnassi all'attenzione dei lettori la prima riforma, cioè la loro dipendenza da un solo Ministero, ciò che apriva la via, rendeva più agevole il cammino che condur doveva a ulteriori riforme. E perciò, essendo indispensabile di far precedere ciò che ne affermava il principio e di rendere giustizia agli operosi quanto dotti commissari che ne dissero la prima parola, staccherò dalla relazione da essi loro distesa la parte che riguarda la statuizione della dipendenza degli archivi:

" La Commissione fu concorde in riconoscere che tanto il Ministero dell'interno quanto quello della pubblica istruzione davano buone guarentigie, considerati gli archivi come ogni altra parte importante del pubblico servizio. Non fu poi concorde in questo: che taluni sopra l'importanza storica ponevano la politica e l'amministrativa; altri a queste preponevano la storia. E se i primi dicevano che gli archivi, per quanto possano servire agli studi, non perdevano mai tanto la qualità d'istituti scientifici, che non rimangono soprattutto depositi di documenti, ne' quali il Governo come il pubblico ha i più vitali interessi, i secondi dicevano che la politica e l'amministrazione possono e debbono avere le loro riserve, ma il documento che passa in archivio entra già nel dominio della storia; e che ponendo a capo degli archivi uomini forniti di molti studi, volendo nella maggior parte degli ufficiali una larga coltura, e mantenendo presso gli archivi uno speciale insegnamento affinchè di là escano non opere storiche, ma quei lavori che sono di grande sussidio agli studi storici, gli archivi assumono forma e natura d'istituti scientifici. Le quali sentenze portavano una parte della Commissione a propendere pel Ministero che governa e amministra lo Stato, l'altra per

quello che ha cura dell'istruzione. Raccolti i suffragi, la maggioranza fu pel Ministero dell'interno. „

Al 20 settembre di quell'anno, che lascia nella storia d'Italia una pagina indelebile, si compiva un voto ch'era il desiderio di tutti coloro che sentivano di volere l'unità della patria. Roma ritornava italiana, disponendosi a ridiventare la capitale del nuovo Regno. Nell'anno seguente, come sopra si disse, veniva costituito il suo nuovo archivio di Stato, le cui funzioni venivano regolate dai suoi regolamenti e dalle vecchie consuetudini, onde con le sue carte portava il contingente di altre discordanze regolamentari.

IX. Nella tornata parlamentare del 21 maggio 1872 l'on. Lanza, ministro dell'interno, partecipò alla Camera dei deputati la risoluzione della Commissione anzidetta, dichiarando che quel parere era una legge per gli archivi, onde rientrarono alla dipendenza del suo Ministero le sezioni prima dipendenti dai Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia. Il Ministero dell'istruzione però, prima retto interinalmente dal Sella, dal 18 maggio al 5 agosto 1872, e poi assunto dallo Scialoja, non sapeva distaccare dalla sua dipendenza gli archivi toscani e quelli di Napoli, di Venezia e di Mantova.

Parecchi voti furono espressi dal Parlamento, specialmente quello del 5 febbraio 1873, che affrettavano l'esecuzione del parere della Commissione anzidetta e il compimento di un voto reclamato dal buon andamento del servizio archivistico e dall'ordine che s'informa all'unità di direzione.

Chiamato intanto al 10 luglio dello stesso anno 1873 il conte Cantelli a reggere il Ministero dell'interno, pochi giorni dopo la sua assunzione fece richiamo al collega dell'istruzione, ma... il distacco doveva essere troppo forte, non tutti i ministri sanno sciogliere le pastoie della burocrazia, la quale tal fiata non sente la virtù del sacrificio. Egli, il Cantelli, co' suoi fermi propositi, assunto il 7 febbraio interinalmente a quel Ministero, rappresentando entrambi i Ministeri contendenti, promoveva il R. decreto

5 marzo 1874, in cui gli archivi di Stato venivano messi alla dipendenza del Ministero dell'interno. Questo era nei voti!

X. E non basta: egli, ch'era dalla sorte indicato all'opera ricostitutrice degli archivi, non si arrestò, e col R. decreto del giorno 26 dello stesso mese, n. 1861, provvedeva all'ordinamento fondamentale del servizio archivistico con la creazione di un Consiglio per gli archivi, il quale era chiamato a sussidiare l'opera del Ministero nella compilazione e interpretazione delle leggi, nell'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio, nel metodo dei lavori d'ordinazione e pubblicazione degli atti, nei programmi degli esami d'ammissione e promozione degli ufficiali, nelle promozioni per merito, nelle disposizioni per le quali nel personale del Ministero sarebbe necessaria una deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Molte altre disposizioni conteneva quel decreto relativamente al personale e alle scuole di paleografia e di dottrina archivistica, ma quel che più risaltava e che era il preludio di una nuova legge d'ordinamento fu il programma che si tracciava al Consiglio per proporre le cotanto reclamate riforme.

Con R. decreto 7 aprile dello stesso anno veniva costituito il Consiglio, al quale furono chiamati fra i dotti le persone più colte, fra gl'ingegni i più eletti.

XI. Con ammirevole sollecitudine il prefato Consiglio corrispose al voto della legge e alla raccomandazione del ministro, onde propose la determinazione del numero e del territorio delle soprintendenze agli archivi, sanzionata con R. decreto 31 maggio 1874, e compilò lo schema delle regole necessarie alla raccolta ed alla conservazione degli atti spettanti agli archivi pubblici, al servizio di tali istituti, alle guarentigie e alle discipline degli archivisti, allo insegnamento delle dottrine convenienti a questi ufficiali.

Cantelli non pose tempo in mezzo, doveva compire l'opera sua alla quale con passione erasi dedicato. Passa lo schema al Consiglio di Stato e, studiandone l'insieme,

con pochi emendamenti sottomette alla sovrana approvazione un decreto che ha stampato le sue orme indelebili nella storia legislativa degli archivi d'Italia.

Il R. decreto 27 maggio 1875 fu legge dello Stato. Onore a colui che legovvi il nome, alla Commissione, al Consiglio per gli archivi e a quell'impiegato tanto ricco d'ingegno, di sapere, d'operosità, per quanto è modesto, cortese e oltre ogni dire gentiluomo e galantuomo, allora capo divisione a quel Ministero e oggi tesoro e vanto dei nostri archivi. Costui molto vi collaborò, anzi avrà fatto più di quanto si crede, e forse attratto dalla tranquillità degli studi, rinunziando agli onori ed ai piaceri mondani che offrono le Prefetture, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, preparavasi le innocenti delizie di un pacifico asilo nella Direzione dell'archivio romano, ove oggi, lavorando con amore e abnegazione, vive in pace rassicurato dall'alta stima del Ministero e circondato dal verace amore dei suoi dipendenti e dal profondo rispetto degli studiosi.

Di quanto è consacrato in quel R. decreto, oggetto di esegèsi nel mio lavoro, è superfluo farne in questo capo la sintesi quando in seguito dovrò farne l'analisi. Esso dice molto, ma non tutto; lo stesso Cantelli non ebbe a dissimularlo e prometteva di dire l'ultima parola.

" Io non mancherò, diceva, al dover mio, e sebbene preveda necessario chiedere al paese qualche maggior dispendio, pure l'amore che parmi rinasca, con nobiltà e serietà di propositi nelle varie parti del Regno, verso i monumenti del passato, mi fa sperare vicina anche la fine del male, di cui più hanno a dolersi gli archivi dopo la trascuranza del Governo, cioè, e l'indifferenza delle popolazioni. "

Frattanto promoveva il R. decreto 28 novembre 1875, n. 2844, relativo ai gradi, alle classi e agli stipendi degli impiegati, e l'altro del 16 dicembre successivo, con cui veniva approvato il nuovo organico.

XII. Sopraggiungeva il 18 marzo del 1876 e una grande evoluzione politica avveniva nel Parlamento italiano, allora rappresentato da due forti partiti che la tradizione, discesa

dalla Camera subalpina, chiamava di destra e di sinistra, ai quali univansi i deputati dei due centri, che avvicinavansi all'uno o all'altro partito secondo le agitazioni conservatrici o democratiche. In quel giorno la destra, decrepita ed esautorata nel governo, fu dal voto parlamentare costretta a ritirarsi. Il Ministero Minghetti cedeva le redini del potere a quello Depretis, e col 25 marzo il Cantelli annunziava il suo ritorno in Senato, per non più risalire, come ministro, l'artistica scala di palazzo Braschi. Spariva, ma lasciava il germe nella relazione che precede il decreto.

" Molto più resta, egli diceva, per compiere l'ordinamento degli archivi italiani, e solo per legge si può fare. "

Era germe che non doveva rimanere sepolto, sterilizzato, quando patrioti, chiamati alla direzione della cosa pubblica, sono aiutati da buoni elementi che li circondano.

È ipocrisia il dissimularlo: ogni forte volontà si piega o si spezza contro gli ostacoli frapposti da quelle forze che col ministro devono concorrere all'affermazione di una riforma.

L'on. Nicotera raccoglieva col Dicastero dell'interno il nobile sospiro del suo predecessore, e, mentre preparava le riforme, con decreto ministeriale 10 giugno 1876, in base alla deliberazione del Consiglio per gli archivi del 20 maggio dello stesso anno, completava il R. decreto del 1875, pubblicandone il relativo regolamento. Nè si arrestò; poichè nella tornata del 1° marzo 1877 presentava un analogo disegno di legge, che non venne discusso, essendosi nel Natale di quell'anno ritirato dal potere.

XIII. Sorse Francesco Crispi: nei due mesi che stiede al Ministero, dal 26 dicembre 1877 al 7 marzo 1878, due luttuosi avvenimenti funestarono l'Italia e il mondo cattolico: la morte del Padre della patria, primo Re d'Italia, e quella del Padre del cattolicismo, ultimo Papa-re. Vittorio, affermando la parola di Re " ci siamo e ci resteremo " dalle sale del Quirinale, più che a Superga, stabiliva l'ultima dimora nel Pantheon, cuore di Roma, capitale *intan-*

gibile; e Pio, riconoscendo forse che dopo il 1870 nessun Papa-re doveva più rimanere nella capitale d'Italia, usciva da Roma e fermava il suo ultimo asilo a San Lorenzo fuori le mura, anticamera di Campo Verano, e credo sarebbe ritornato a Senigallia, se anche sulle tombe non sorvegliasse lo spirito del Papa nero, che sfruttò e perverse l'animo nobile e patriota del conte Mastai-Ferretti.

Crispi ebbe solo tempo a provvedere in quelle evenienze alla sicurezza dello Stato e alla libertà del conclave per la scelta di un pontefice italiano.

Chiamato l'on. Zanardelli, dopo l'interinale amministrazione di pochi giorni del Depretis, anch'egli nei nove mesi del suo Ministero nulla potè fare, come nulla fece il Depretis a lui succeduto dal 19 dicembre 1878 al 14 luglio 1879.

Un nuovo Gabinetto veniva costituito sotto la presidenza di Benedetto Cairoli, che chiamava all'interno l'on. Villa; ma anche a costui non fu concesso tempo, poichè dopo quattro mesi, al 25 novembre 1879, veniva sostituito dal Depretis.

XIV. Costui ebbe l'incarico della formazione di parecchi nuovi e successivi Ministeri, e rimarrà proverbiale negli annali parlamentari la sua lunga permenenza al potere, che traeva nuova e continua vita dal sacrificio dei colleghi, immolati alla voluttà indiscussa del primo ministro.

Ho voluto riportare le date cronologiche delle varie esistenze ministeriali, non per accusare l'alta burocrazia, che costantemente al posto del dovere, conoscendo da vicino i bisogni delle singole amministrazioni dipendenti, avrebbe potuto porgere una parola riparatrice, un conforto, un ricordo, ma sibbene per giustificare in massima parte i tanti ministri ai quali le mal sentite ambizioni parlamentari, aprendo continue successioni, non dànno tregua, nè tempo di conoscere, studiare e promuovere le utili riforme.

Un nuovo impulso doveva partire dal vecchio di Stradella; infatti nella tornata dell'8 febbraio 1881 presentava alla Camera il disegno di legge, destinato forse a sciogliere

il voto del Cantelli, ad esaudire il desiderio degli ufficiali archivistici.

In quell'occasione venne eletta, per riferire, una Commissione, dal cui seno uscivano presidente l'on. Codronchi e relatore l'on. Serena. Costui scrisse, e nella tornata della Camera del 9 maggio 1882 presentò un'elaborata e dotta relazione favorevole al progetto, nel quale veniva proposto il completo riordinamento degli archivi, convertendo in archivi nazionali gli attuali archivi di Stato e gli archivi provinciali già esistenti nell'ex-Reame delle Due Sicilie [1] ed istituendone dei nuovi con le medesime funzioni in tutti gli altri capoluoghi di provincia di tutto il Regno. E quel che più interessava era la soppressione degli archivi notarili, o per dir meglio l'aggregamento dei medesimi agli archivi nazionali, di cui espressamente parlerò nell'ultimo capo. Ma a che pro?

Si ebbe fede in Depretis, quel grande eutrapèlo che con la sua eutimia assicurava la ripresentazione della legge e con la potenza del suo forte ingegno, sussidiato dal lenocinio di una parola geniale, garantiva la certezza del favorevole risultato. Perchè non disse come una volta: *lo dico e basta?* Egli tutto poteva, erasi reso necessario nella Corte come nel Parlamento; da una parte la salvezza delle istituzioni con lo *stringimento dei freni,* dall'altra i benevoli sguardi, le larghe promesse, le lievi concessioni, le facili aperture di continue successioni; tutto concorreva ad affermare con l'astuzia la sua onnipotenza, onde, gufando tutti, mercè la sua beffarda ilarità, disponeva di una maggioranza che, dibattendosi tra il vizio e la virtù, tutto, anco nolente, gli concedeva. Tutto adunque si era in diritto di esigere da lui. Nulla gli ebbe a mancare; perfino il tempo, ad altri ministri negato, si curvava alla sua volontà.

Primo ministro, per otto anni resse il Ministero dell'interno, e in tanto periodo di tempo nessuna giustificazione è attendibile, se non avesse sentito idiosincrasia alle riforme

[1] Di tali archivi se ne parlerà al paragrafo II del capo X.

archivistiche. Ma perchè allora l'8 febbraio 1881 presentava il disegno di legge? Era ipocrisia? e perchè? Erano ancor vivi i germi del Cantelli, fecondati dal Nicotera, ed egli, riconoscendoli allo stato di embrione, tali li mantenne conservandoli nell'alcool.

Occupato alla trasformazione dei partiti, a portare il confusionismo nel Parlamento, più che a ricordarsi delle riforme reclamate dagli archivi, pensava solo a mantenersi al potere; artefice di rimpasti, s'incarnò più volte, divorando, come Saturno, i colleghi, sue creature. Pur nondimeno nel 1881, dopo la presentazione della non mai discussa legge, per ingraziarsi non so chi, ebbe a sentir la nostalgia di far qualcosa per gli archivi, ovvero per il personale, onde più volte ebbe ad allargare e restringere il ruolo organico nelle due categorie, ben inteso ed è superfluo il rilevarlo, per esigenze di servizio.[1]

Per non dire poi che non solo per la monarchia e per gli amici, viveva anche per gli archivi e per l'interesse del relativo personale, promoveva il R. decreto 7 agosto 1881, n. 388, col quale veniva modificato il precedente decreto 27 maggio 1875 nella parte che riguardava le categorie degl'impiegati. Riforme tali, come le lumache, lasciano le strisce dell'argento falso.

Provocò altri RR. decreti sulla nomina dei sovrintendenti, ed al Consiglio per gli archivi aggiunse consiglieri onorari, personaggi noti per erudizione storica e per pratica paleografica e delle discipline archivistiche, quando al 4 aprile 1887 lasciava gl'interni a Francesco Crispi, ritirandosi al Ministero della Consulta, ove il 29 luglio dello stesso anno tra il molto bene e non poco male fatto, specialmente alle istituzioni parlamentari, restituivasi a colui dal quale ebbe in dono ingegno, virtù, astuzia, fortuna e... qualche difetto.

XV. Crispi, nulla avendo fatto per gli archivi, cedeva

[1] RR. DD. 6 marzo 1881, n. 89, 16 giugno dello stesso anno, n. 265, e 13 settembre 1881.

il posto al Nicotera, il quale, assunto al 9 aprile 1891, con R. decreto 31 dicembre dello stesso anno soppresse le Soprintendenze, commettendone le attribuzioni alle Direzioni di ciascun archivio di Stato, e cercò di risvegliare la legge della germinazione archivistica, presentata il 1° marzo 1877, ma non ebbe tempo; il 5 maggio 1892 l'on. Giolitti succedeva al Nicotera, il cui ritiro travolse nell'oblio quella legge ch'era stata oggetto di voti e di studi.

XVI. Nel breve periodo del Ministero Giolitti si vide solo il R. decreto 28 giugno 1892 che allargava l'organico delle diverse categorie. Egli, forte di gioventù e d'ingegno, avrebbe fatto e saputo fare, se non fosse stato travolto da una corrente ingrossata da un malcompreso sentimento di moralità, seco trasportando le più forti fibre degli uomini politici, che, fatti segno alle altrui invidie e gelosie, venivano abbattuti, ma non vinti, dalla volgare schiera di malcontenti ambiziosi, i quali, considerandosi vestali del fuoco sacro della moralità, hanno fatto della legge morale un attaccapanni in cui i Catoni moderni, che si gargarizzano con la parola *morale,* vanno ad appendere abiti rattoppati e sudici pastrani. Ciò non debba sonar difesa di nessuno. La nazione e il tempo dànno e daranno ragione.

È doloroso però in questi tempi assistere e subire l'opera demolitrice di mal repressa ambizione, che produce continue, indegne, scandalose aggressioni alle più belle, illustri personalità politiche parlamentari, di cui altre nazioni si terrebbero onorate sol se a loro avessero potuto dare i natali.

A me, in sostegno della tesi che l'on. Giolitti avrebbe saputo fare, giova soltanto constatare il suo ingegno e la sua potente intuizione, addimostrata in fatto di finanza, quando ebbe il coraggio di studiare, digerire e proporre la più grande riforma del nostro secolo, cioè la tassa progressiva. Egli non oggi o domani, ma un giorno in cui quel granello germinerà, verrà indicato all'Italia come il primo economista, da non invidiare la meritata gloria dell'on. Sonnino, che, dopo Sella, è stato il migliore ingegno, il restauratore delle finanze italiane.

XVII. All'on. Giolitti succedeva Crispi, che, travolto anch'egli per errori non suoi, tenne quel Ministero dal 15 dicembre 1893 al 9 marzo 1896. Veramente tutto potevasi aspettare dalla potenza del suo genio e dalla sua grande autorità; ma forse, anzi certo, occupato negli alti affari della nazione, anch'egli, più che altri, fatto segno a inverecondo calunnie, ebbe tacitamente a confermare l'aforismo del *de minimis non curat;* poichè nessuna traccia sulle desiderate riforme ha lasciato nella sua amministrazione, se si tolgono alcune pratiche fatte tra il sottosegretario di Stato, on. Galli, con quello di grazia e giustizia, on. Daneo, nelle cui trattative dovette intravvedersi la malaugurata opera di un individuo che, per malintesi interessi personali, per l'ufficio che occupa in Roma, vinse la buona fede dell'on. Galli, il quale si arrestò solò a pubblicare una monografia di cui parlerò nell'ultimo capo.

XVIII. Successo a Crispi e circondato dalla fiducia del buon nome l'on. Rudinì, ricco di censo, d'ingegno e di astuzia, riconobbe la necessità di una riforma generale negli archivi di Stato e, per prepararsi a questa, raccolse la materia che nella sezione seconda della seconda divisione del suo Ministero era studiata e preparata dal comm. Salvarezza, direttore capo divisione, dal cav. Orso, capo sezione, e dal cav. Giovannetti, ragioniere, triade d'ingegno, d'attitudine e di buon volere, che addito agli ufficiali archivistici, perchè di loro conservino grata memoria. Laonde portò all'approvazione il R. decreto 21 settembre 1896, che affermava la carriera archivistica, istituendo una Commissione centrale esaminatrice, ripristinando l'alunnato con la prova dell'esame, abbreviandone il periodo gratuito e introducendo altre ben serie riforme per gli ufficiali di archivio, dei quali m'intratterrò nel capo VI.

Venne del pari col R. decreto anzidetto istituita una terza categoria, di cui parlerò al § I del capo IX.

E finalmente vennero collocati in pianta stabile gl'impiegati straordinari, stabilendo di non poter essere più assunti nuovi collaboratori che, introdotti dagl'intrighi della

politica, spesso, senza la prova del fuoco, non portavano negli archivi quel contingente di coltura e d'ingegno cotanto necessari per l'ufficio a cui venivano assunti.

Questa è l'ultima legge che ha di molto avvantaggiata la condizione degli ufficiali di archivio, ed è la preparazione di quella ch'è nei voti, cioè la riforma generale degli archivi di tutto il Regno, che diverrebbero *nazionali* e che, istituiti in ogni capoluogo di provincia, raccoglierebbero tutte le carte di Stato e gli atti notarili della provincia stessa.

Sarà una grande riforma, se non di pronta, almeno di facile e utilissima attuazione, e questa formerà oggetto dei due ultimi capi.

CAPO II.

Archivi ed atti archiviati.

SOMMARIO. — I. Archivi — II. Depositi — III. Scarti — IV. Atti di archivio e loro definizione e distinzione.

I. ARCHIVI.

Non è necessario per noi il sapere l'etimologia della parola *archivio,* se cioè essa derivi dal greco Αρχεῖα (archeia) o dalla voce *arca* (forziere), nè conoscerne le antiche definizioni, fra le quali, degna di rimarco, è quella trasmessaci da Isidoro [1] Come del pari non credo utile di ricorrere ad Esedra, Tertulliano, Gioseffo e Manetone per trovar traccia degli antichi archivi di Babilonia, dei Fenicî e Caldei, di Tiro e dell'Egitto. È sufficiente essere edotti di quanto è stato rilevato nel capo precedente, in particolar modo nel paragrafo IV, onde affermare invece nelle sue linee generali la definizione, lo scopo, le funzioni degli archivi. Occorre invece introdurci nei dettagli per saperne la qualità, la talietà e la dipendenza, per conoscere i depositi, gli scarti e la distinzione dei documenti che in essi si raccolgono.

Fra gli archivi esistenti in Italia dipendono dal Governo l'archivio del Regno e gli archivi di Stato; sono invece soggetti alla vigilanza governativa gli archivi provinciali esistenti nell'ex-Regno delle Due Sicilie.

Il primo è instituito in Roma, capitale.

[1] Arca dicta quod arceat visum atque prohibeat. Hinc et archivium, hinc et arcanum, id est secretum, unde caeteri arcentur. Orig. XX (9).

I secondi hanno sede in Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Siena, Torino e Venezia.

I terzi, in Aquila, Avellino, Bari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Girgenti, Lecce, Messina, Noto, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa e Teramo.

Tutti gli altri archivi dei corpi morali, delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche, pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, sono soggetti alla vigilanza delle Direzioni degli archivi di Stato, sostituite alla Sovrintendenza.

II. Depositi.

Ogni archivio si costituisce di tutti i documenti di qualunque genere e di qualsiasi natura (che da qui innanzi chiamerò *atti* o *carte*) in esso conservati e dei nuovi depositi che potranno e dovranno essere fatti.

Gli atti conservati nell'archivio del Regno sono quelli dei dicasteri centrali del Regno d'Italia che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio.

Gli atti conservati negli archivi di Stato sono:

a) quelli dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero il Regno d'Italia;

b) quelli appartenenti in libera proprietà allo Stato che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola;

c) quelli delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni e corporazioni cessate;

d) Quelli dei privati, nei quali van compresi non solo quelli depositati, ma altresì quelli donati, depositi e donazioni che non son nuove. Infatti il marchese Alfieri di Sostegno, il cav. Desambrois e il comm. De Bartolomei depositarono i loro archivi domestici nel regio archivio di Stato

di Torino, e il marchese Malaspina parte del suo archivio domestico in quel di Firenze; e d'altra parte vennero donati preziosi documenti agli archivi di Stato di Brescia, Firenze, Palermo, Torino, Venezia, rispettivamente dall'ing. Pedrali, da Ferdinando Martini, da Francesco Crispi, dal conte Balbo, da Gino Capponi e da altri.

Gli atti conservati negli archivi provinciali sono quelli descritti alle precedenti lettere *c* e *d*.

I nuovi depositi, che verrebbero ripartiti e depositati nei diversi archivi ai quali spetterebbero per ragione di materia e di luoghi, riguardano:

a) atti di proprietà dello Stato, che, accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, possono trovarsi presso loro. Per questi atti il prefetto della provincia deve fare tutto quanto sia necessario per ottenere il ricupero a termine di legge (art. 16 R. decreto 27 maggio 1875);

b) atti delle magistrature giudiziarie e degli uffici amministrativi concernenti affari compiuti da oltre dieci anni (art. 17);

c) registri delle sentenze giudiziali delle Corti e dei Tribunali aventi data da oltre il trentennio (art. 19);

d) atti di carattere riservato che, rimasti presso l'ufficio dal quale emanarono, possono dal Ministero da cui l'ufficio dipende essere, nell'interesse del pubblico come dei privati, trasportati in archivio (art. 18);

e) documenti storici, carte antiche o atti di pubbliche amministrazioni che, posti in vendita, vengono rivendicati o acquistati per conto del Governo (art. 23);

f) atti di Comuni, di enti morali o di privati che, previo permesso del Ministero, vengono volontariamente depositati (art. 72 di detto R. decreto e 40 del regolamento 10 giugno 1876).

Gli atti che vengono depositati in archivio devono essere possibilmente segnati con numero progressivo, ordinati con indicazione dell'anno, della natura e dell'oggetto (arti-

colo 38 del regolamento) e accompagnati dagl'indici e protocolli relativi, nonchè da un inventario, il quale, firmato dall'ufficiale e dalla persona depositante (art. 35 di detto regolamento), deve portare il numero progressivo, che corrisponderà al numero d'ordine degli atti. Il direttore ne verifica lo stato e ne constata la consistenza col riscontro all'inventario, e, trovandoli scomposti, laceri, deperiti per umidità, può rifiutarli, od accettandoli constaterà nel verbale siffatte condizioni. Avvenuta la consegna, questa verrà affermata con analogo processo verbale (articoli 35 e 39 del regolamento).

Quando invece i depositi riguardano carte non ordinate, nè inventariate, che appartengono ad antiche sezioni ordinate ed inventariate, o ne sono compimento, viene conservato il metodo di classificazione antecedentemente usato, e vanno a prendere il posto dell'ordinamento destinato (art. 41 del regolamento).

III. Scarti.

Frattanto non tutte le carte che si presentano al deposito meritano il diritto alla conservazione, onde, per non rimpinzare gli archivi di carte di nessuna utilità, è necessario ricorrere ad una epurazione con gli scarti o spurghi.

Rifuggendo dal pensiero di Maometto II, che, nell'impadronirsi di Alessandria, fece ardere i 300,000 volumi raccolti dai Tolomei, come inutili per chi sapeva ubbidire e dannosi per chi nol sapeva, non mi professo però un fedele credente che in ogni straccio o in ogni scheggia di legno adora le reliquie della cocolla di Sant'Antonio o della croce del Redentore. L'esagerazione è un difetto.

Prendo a prestito un felice concetto dell'onorevole Roberto Galli: [1] “ Come i cimiteri assediano le città dei viventi, così i volumi e le carte degli archivi usurpano ora-

[1] *Nuova Antologia*, vol. LVIII, pag. 247.

mai le case e gli scaffali; bisogna trovare il segreto della ricchezza sobria e dell'abbondanza sommaria.

" Interrogate persone competenti sul numero delle buste che ogni anno spetterebbero all'archivio di Stato in Roma con gli atti delle amministrazioni centrali, e vi diranno non essere lontano dal vero il numero di centomila buste all'anno, corrispondente a trecento al giorno. E siccome una busta allineata occupa almeno venti centimetri di spazio, così, quando si volessero conservare tutte, occorrerebbero ogni anno duemila metri lineari di palchetti. E si noti, dal computo sarebbero esclusi gli atti della Corte dei conti, che formano annualmente più di millecinquecento pacchi. "

Tali dati, che io pienamente divido, richiedono provvedimenti, sia per non affrontare maggiori spese per nuovi locali, sia perchè la conservazione debba circoscriversi a quelle carte dalle quali ritrar si possa una utilità vera e indiscutibile.

Bisogna imitare la natura, la quale, per misteri provvidenziali, con le epidemie accentua la morìa del genere umano, che nello svolgersi dei secoli, senza le decimazioni epidemiche, finirebbe col non trovar nutrizione, per non dir posto, sulla terra.

La legge intanto, portando un po' di riparo, ha stabilito che, " avanti di scrivere sull'inventario le carte recentemente depositate, i direttori d'archivio esaminano se alcuna possa venire distrutta senza danno della storia e dell'amministrazione. Le proposte, col parere del capo dell'ufficio al quale le carte appartenevano, sono spedite al Ministero dell'interno, perchè, udito il Consiglio per gli archivi, decida sulle medesime. " [1]

È da notare che gli scarti autorizzati dalla legge vengono limitati ai nuovi depositi, poichè, per le carte che costituiscono il vecchio patrimonio, si è provvisto dai direttori in base ai regolamenti e alle leggi del relativo archivio. Il Ministero dell'interno frattanto, riconosciuto il bisogno,

[1] Art. 21 R. decreto 27 maggio 1875.

con circolare 5 febbraio 1881, n. 8900/17, dettava norme sugli scarti o spurghi, fra le quali, oltre a far precedere l'autorizzazione ministeriale alle operazioni di scarto e a riprodurre per le cautele quanto era prescritto al surriferito art. 21, stabiliva al n. 4 di detta circolare una regola che credo opportuno riportare per intero:

" Nel proporre gli scarti o spurghi sarà da tenersi in mente la seguente distinzione di tempo, cioè se le carte sono anteriori al 1800 o posteriori.

" Rispetto alle prime vuolsi procedere con più diligente circospezione, perchè le magistrature da cui emanavano, o a cui si riferivano, avevano talvolta attribuzioni e giurisdizioni così disformi dalle magistrature, le quali ai tempi nostri sembrano a primo aspetto corrispondenti, che, senza speciale esame di ciascuna serie di documenti, si corre pericolo di distruggere testimonianze scritte che importa conservare. "

Riconosciuta la necessità degli scarti ed accertate le modalità con cui ai medesimi debbasi procedere, rimarrebbe a trattare l'ultima parte e la più interessante, quella, cioè, di determinare le carte che devono essere espulse dall'archivio.

Nelle questioni ove il buon senso è discernitore ed arbitro non si può assumere la mutria del pedagogo, quando sono chiamate ad esaminare, vagliare, derimerle persone che, pei loro studi e per gli eminenti uffici che occupano, sono reputate, e meritamente, erudite. Il legislatore ha detto la sua laconica e chiara parola: " distruggere senza danno della storia o dell'amministrazione; " io aggiungo: anche senza danno dei privati.

Comprendo le nobili parole di Terenzio Mamiani, il quale, professando una religione per le carte di archivio, nel 1860, in seno al Consiglio dei ministri, di cui faceva parte come ministro della pubblica istruzione, diceva: " dove uno non è attratto dall'importanza storica, s'appaga della lingua, e mentre uno indaga le ragioni che motivarono i grandi fatti nei documenti ufficiali, un altro desume dalle

cifre di un obliato registro di dare ed avere le condizioni stesse d'uno Stato o d'un popolo. „ Ma certamente quel grande non intendeva parlare delle lettere di buone feste o delle istanze per sussidi, delle note del trattore o di quelle del carbonaio, benchè anche da tali carte potrà desumersi la condizione economica di certe persone e di alcune famiglie, e da esse rimontare a quelle dello Stato o del popolo. D'altronde, se dagli scarti inconsulti sia derivato il maggior danno degli archivi, ciò si riscuote dalle poche e insufficienti, per non dire nessune, cautele di cui era circondata la cernita delle carte; oggi però niun danno è temibile, essendo pur troppe le garanzie affidate dalla legge e dalle ministeriali disposizioni; parmi ci sia tutto, quando lo scarto è proposto e crivellato dal direttore d'archivio, persona a nessuno seconda per indiscutibile competenza, e le carte ad espellere, esaminate dal Consiglio per gli archivi, “ custode supremo ed imparziale degl'interessi della storia quanto dell'amministrazione, „ [1] vengono pur riconosciute inutili dal Ministero stesso.

IV. Atti di archivio e loro definizione e distinzione.

Documenti nel linguaggio archivistico sono tutti gli atti, titoli e carte depositati negli archivi; ed io, per usare una parola comunemente intesa, chiamerò, come avanti ho detto, *atti* o *carte* tutti i documenti archiviati.

Nella parola abbiamo la definizione letterario-archivistica che rappresenta e spiega l'essenza generale del vocabolo; ciò che non è sufficiente per comprendere ed applicare le disposizioni sancite nel R. decreto 27 maggio 1875, n. 2552; epperciò occorre scendere a speciale distinzione degli atti medesimi. La base fondamentale infatti dell'ordinamento e delle funzioni di un archivio è precisamente la distinzione degli atti; con essa evvi l'ordine e la regola, e quindi la facilità e sveltezza nelle ricerche e nei rinve-

[1] Relazione premessa al R. decreto 27 marzo 1875.

nimenti, il diritto a chiedere e il dovere a esibire la cognizione degli atti; senza essa si avrebbe da una parte remora e difficoltà, per non dire impossibilità, delle ricerche e del rinvenimento, e dall'altra l'arbitrio per le smodate esigenze del pubblico di fronte a possibili ristrette concessioni dell'archivio. È indispensabile quindi farne la distinzione in ordine alla loro destinazione, distribuzione e pubblicità, onde sapere a quale degli archivi devono essere destinati, come devono essere distribuiti e di quali può ottenersi ispezioni e copie, con o senza l'autorizzazione del competente Ministero.

Gli atti archiviati, per la loro *destinazione,* si dividono in tre categorie.

Alla prima appartengono quelli dei dicasteri centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni del servizio, e sono depositati e si depositano nell'archivio del Regno (art. 1 del R. decreto 27 maggio 1875).

Alla seconda, gli atti degli Stati che precedettero il Regno d'Italia, e sono raccolti negli archivi di Stato esistenti nella città che fu capitale degli Stati medesimi e nelle altre città ove sono stati istituiti detti archivi, dei quali se n'è parlato nel presente capo al paragrafo II (art. 2 e 4 di detto R. decreto).

Alla terza appartengono quelli delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni e corporazioni cessate, e si depositano nell'archivio provinciale esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede (art. 3 del R. decreto 27 maggio 1875).

È bene sapere che tali atti negli archivi di Stato hanno la loro speciale sezione, e nei capoluoghi di provincia ove non esistono detti archivi, nè sono ancora istituiti quelli provinciali, oggetto e voto della futura legge, sin dal 1875 promessa da tutti i Ministeri e tuttora vivamente attesa,

rimangono presso le rispettive amministrazioni, nella speranza di miglior fortuna e di assetto defintivo.

Gli atti, per la loro *distribuzione,* si distinguono in atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati, atti giudiziari, amministrativi e notarili, ed atti non provenienti da magistrature, amministrazioni e notai.

Gli atti, per gli effetti della *pubblicità,* si distinguono in pubblici e non pubblici

Sono pubblici tutti gli atti esistenti in archivio, meno quelli confidenziali e segreti sin dall'origine. [1] Di essi alcuni sono immediatamente pubblici, qualunque sia la loro data, e sin dal giorno in cui entrano in archivio; altri lo divengono dopo un certo numero d'anni.

Appartengono alla prima categoria gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative ed amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle Provincie, dei Comuni e dei corpi morali occorrenti alle loro amministrazioni; gli atti necessari all'esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili o militari ed allo svincolo delle cauzioni (art. 13. R. decreto 27 maggio 1875).

Appartengono alla seconda categoria gli atti di politica estera e concernenti l'amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il Regno sino all'anno 1815; i processi giudiziari penali dopo settant'anni dalla loro conclusione, e gli atti amministrativi dopo trent'anni dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono (art. 12).

Sono non pubblici gli atti confidenziali e segreti sin dall'origine, cioè quelli che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone (art. 11); gli atti di politica estera concernenti l'amministrazione generale degli Stati coi quali venne costituito il Regno d'Italia dal 1816 in poi; i processi giudiziari penali

[1] Art. 11 R. decreto 27 maggio 1875.

e gli atti amministrativi che non hanno raggiunto il termine rispettivo di sopra indicato.

Le divisioni o distinzioni anzidette a prima vista sembrano puramente scolastiche, ma sono state dedotte perchè presentano una non lieve importanza. Infatti, distinti gli atti *per la loro destinazione,* viene affermata la consistenza, il patrimonio di ognuno dei diversi archivi; *per la distribuzione* si è preparato il lavoro di divisione e quindi di ordinamento di ciascun archivio, oggetto del capo seguente; e *per gli effetti della pubblicità* si è spianato il terreno al capo VII, ove si parlerà delle ispezioni e delle copie degli atti che possono ottenersi con o senza la superiore autorizzazione.

CAPO III.

Ordinamento dell'archivio.

SOMMARIO. — I. Definizione dell'ordine — II. Necessità dell'ordinamento — III. Opera dell'archivista — IV. Norme regolatrici dell'ordinamento — V. Sistemi d'ordinamento: alfabetico, cronologico, analitico o per materie — VI. Classificazione e divisione degli atti — VII. Divisione per sezioni in ordine cronologico — VIII. Suddivisione in parti, in titoli, in serie — IX. Ordinamento pratico sugli atti del Camerlengato e giurisdizione del Camerlengo nello Stato Pontificio — X. Consigli archivistici all'ufficiale ordinatore.

I. Ordine è la disposizione e il collocamento di ciascuna cosa a suo luogo. Questo è il significato letterale della parola.

L'ordine è l'esattezza: le leggi della natura sono esatte, perchè ordinate. L'ordine regge e regola il mondo cosmico e civile.

La società, come la natura, si regge per l'ordine, senza del quale cadrebbe nell'anarchia, si dissolverebbe nel caos.

L'ordine è virtù, come il disordine è vizio. Nelle arti, nelle lettere, nelle scienze produce l'euritmica armonia delle forme, delle tinte, dell'esposizione; nelle persone, l'eleganza e la salute; nella società, il progresso; nella vita, la longevità; nel mondo, l'equilibrio.

Senza l'ordine si va incontro alla discordia e all'errore, all'inverecondia e all'infermità, all'anarchia, alla morte, al caos.

Negli archivi il disordine è confusione, mentre l'ordine è eleganza, armonia e vita. L'estetica, nel risentire la ribut-

tanza del disordine, vedendo tante carte accatastate, confuse e abbandonate all'incuria e all'oblio, trova il suo centro e se ne compiace, osservando le mille buste con le loro chiare etichette, ben disposte nei diversi scaffali, d'onde l'eleganza. Quando la disposizione è fatta in modo che in ogni scaffale trovansi distribuiti i volumi che riguardano un'amministrazione, una magistratura, ecc., o la stessa materia per ordine di date, d'amministrazione e d'uffici, e che, come tanti membri organici, concorrono alla formazione d'un corpo, ognuno ne rileva l'armonia. Se poi la disposizione o la distribuzione è sussidiata d'inventari e d'indici, che ci conducono alla sollecita conoscenza delle carte impostate nelle relative buste, si riscontra la vita dell'archivio. Laonde non a torto sostengo che l'eleganza, l'armonia, la vita degli archivi sono il parto dell'ordine, senza cui si avrebbe la confusione e quindi la morte.

II. Come i tesori dell'avaro, i documenti degli archivi verrebbero sottratti al comune commercio, poichè nessuno avrebbe la pazienza e il tempo di dedicare sè stesso e gran parte della sua vita per la ricerca di un solo documento. Gli archivi sarebbero ricchi di carte senza valore, avvegnachè il valore presuppone la esistenza del documento; perchè esso esista bisogna che si rinvenga, e per rinvenirlo ne occorre la conoscenza, la quale si afferma con l'ordinamento, senza cui è uopo convenire che il documento, esistendo, sia come non esistesse.

L'ordinamento quindi è la base essenziale su cui poggiano le funzioni, i mezzi, il precipuo scopo degli archivi, e ad esso consacro il presente capo.

III. L'ufficiale d'archivio deve sciogliere le inerti membra d'un paralitico, anzi, come Cristo a Lazzaro, dar vita ad un corpo estinto o quasi, vendicare l'inesorabile ingiuria del tempo; per cui bisogna non solo conservare, ma ordinare e indicare in modo facile e accessibile a tutti le carte che gli vengono affidate. In tal modo si ordinano alla scienza storica e al paese tante ricchezze accumulate che l'incuria rendeva improduttive, portando, come D. Pro-

spero Bofarull nell'archivio generale della Corona d'Aragona, in mezzo a tanti tesori inapprezzati, la luce d'una mente erudita e penetrante, recando tra il caos e le tenebre il beneficio d'un assetto sapiente e ben inteso con l'ordinamento e la compilazione d'inventari e indici ragionati ed alfabetici.[1]

L'ufficiale d'archivio nella sua opera ordinatrice è la forza alla quale i panteisti attribuiscono l'armonia della natura, ordinando la materia increata; è la potenza che dagli elementi creati ne organizza un essere vivente. Perchè riesca nell'opera sua, ricevuto un deposito, o chiamato ad ordinare un archivio, deve anzitutto darsi ragione del valore delle carte, studiandole per ritrarne la più larga conoscenza ed essere in grado di poterle ordinare con assetto semplice e razionale.

IV. L'ordinamento, che è il parto logico della consapevolezza delle carte, deve tendere a far sì che di primo acchito anche una persona profana di archivio ne abbracci il concetto generale, e con la scorta d'inventari e indici sia in grado di rintracciare facilmente i documenti richiesti. Per ciò fare è difficile il dettar norme precise ed esatte, regole certe ed inalterabili, poichè esse dovrebbero sempre subire tutte le modifiche le quali vengono composte dalla diversa e varia natura degli atti che devonsi ordinare e dalla qualità degli archivi nei quali le carte vengono depositate. Ciò non pertanto, e non sarà tutto, m'ingegnerò a tracciare alcune norme che, se non altro, agevoleranno il lavoro dell'ordinatore, sperando che, singolarmente estratte, potrebbero essere applicate ai diversi archivi e fornire la materia regolatrice dei medesimi.

V. Diversi sistemi si presentano nell'ordinamento d'un archivio: la divisione degli atti, cioè, per alfabeto, per epoche e per materie.

Quella per alfabeto può soltanto farsi negli archivi di

[1] Vedi Isidoro Carini, *Gli archivi e le biblioteche in Ispagna,* parte I, pag. 13.

una persona, di una famiglia o di una società, epperciò non consentanea all'ordinamento di cui mi sono interessato. Purtuttavia un tal sistema non è commendevole, poichè con una sola parola non sempre si raccoglie il concetto di un documento, molto meno di una pratica, onde viene a costituirsi un ordinamento, se tale potrà chiamarsi, informe, anticronologico, che avrà la parvenza di un mal redatto indice alfabetico, ma che poi non sarà tale, come apparirà un mal composto ordinamento, che dell'indice, più che causa, ne sembrerà l'effetto.

Nel caso d'archivi di piccola mole è meglio adottare il sistema dell'ordine cronologico, sussidiato da un indice alfabetico comprendente persone, cose e luoghi, col quale, senza tema di errare, si raggiunge il più sperabile, anzi il completo scopo.

Nei grandi archivi però non è commendevole l'ordinamento per epoche, poichè sarebbe per lo meno strano riscontrare nella stessa busta un reclamo di spicilegio, o un'istanza di premio per l'interfezione di un lupo, col rapporto d'un console sulle piraterie, o d'un parroco sulle funzioni della settimana santa, e perfino a contatto le carte di fondazione di un'opera pia col verbale d'esecuzione del boia. Tale sistema può solo adottarsi negli archivi eminentemente ed esclusivamente storici, ove tutto procede per ordine di tempo, e, più che le materie, hanno fra loro coesione gli avvenimenti, che nel loro svolgimento sono legati al tempo e alla cronologia.

Il più razionale, il più chiaro, il più esatto invece è l'ordinamento per materia, il quale si presta a facili ricerche, ad agevoli rinvenimenti, anche talvolta senza il sussidio d'inventari e d'indici, avvegnachè nei grandi archivi è la materia che deve improntare l'ordine, perchè dessa per lo più è oggetto della ricerca.

VI. Prescelto tale sistema, primo lavoro indispensabile, dopo la cognizione delle carte, è sceverare, classificare e dividerle per la loro destinazione, riportandole, cioè, all'archivio del Regno, a quello di Stato o all'archivio provin-

ciale, secondo la natura degli atti, di cui si è fatta distinzione al capo II.

Stabilito così il patrimonio d'ogni archivio, si attribuirà ad ogni amministrazione il contingente delle carte di propria spettanza; e se vari atti riguardano lo stesso affare e le medesime persone, è necessario che, come per formarne unico documento, vengano riuniti in un fascicolo, sul cui frontespizio si scriverà l'anno in cui si accese la pratica, l'oggetto dell'affare e le persone che l'hanno promosso.

VII. Gli atti e i fascicoli, secondo la loro natura e il loro oggetto, verranno divisi in vari reparti, che dagli archivi di Stato di Torino, Firenze, Lucca e Modena sono stati rispettivamente chiamati *classi, divisioni, parti* e *serie,* ma che io, servendomi della parola del legislatore, chiamerò *sezioni,* tanto per la proprietà del linguaggio, poichè la parola corrisponde al concetto, indicando la parte *sezionata,* quanto perchè il maggior numero degli archivi di Stato, non secondi a nessuno per la loro importanza, come Milano, Napoli, Palermo, Roma, si è servito del convenzionalismo della parola *sezione.*

In ogni singola sezione, come in uno schedario, dovransi raccogliere gli atti che si riferiscono all'oggetto per cui la sezione è stata destinata; onde alla prima si assegneranno gli atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati [1] e quelli appartenenti in libera proprietà allo Stato che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola; [2] alla seconda, gli atti giudiziari; alla terza, gli amministrativi; alla quarta, i notarili, e così di seguito alle altre successive sezioni quegli atti che provengono da magistrati, amministrazioni, notai, [3] per cui si avrebbero, oltre quella delle miscellanee, le sezioni anche delle corporazioni, società, famiglie e dei privati.

[1] Art. 5 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 4 id.
[3] Art. 6 id.

Gli atti o i fascicoli di ogni dicastero, magistratura, amministrazione, ecc., devono essere ordinati cronologicamente e disposti nel loro completo, cioè dalla istituzione alla cessazione, dal principio alla fine, siccome la scheda di censimento che suol fare il capo d'una famiglia.

Non sarebbe esatto, per come si riscontra in qualche archivio, interromperne, anzi tagliarne a fil di spada l'ordinamento in omaggio ai periodi delle varie dominazioni sotto le quali gli atti vennero compiuti. Ne risentirebbe perfino l'estetica nel vedere divisi gli atti della medesima amministrazione, atti che si raccolgono e si ordinano non perchè si riveli sotto quale regime essa fungeva, ma per saperne le funzioni, per conoscere tutto ciò che fece durante la sua esistenza, sia sotto i comuni che sotto i baroni, i principi e le repubbliche.

VIII. Però si divideranno in parti, in ognuna delle quali verranno disposti gli atti di un certo periodo; così chi vuole studiare sulle epoche e chi sulle amministrazioni, anche di certi periodi, troverà tutto e in una sezione, in un sol punto disposto.

Ogni parte, prestandosi gli atti, potrà dividersi in titoli, nei quali verranno assegnati quelli di una parte di dicastero, magistratura, amministrazione, ecc., che si riferiscono alla stessa materia.

Ove gli atti lo consentiranno, il titolo potrà suddividersi in serie, e queste anche ripartirle, controsegnandole con lettere o sottonumeri.

IX. Per tradurre in fatto le teorie enunciate sento il bisogno di scendere ad un esempio pratico, che mi permetto prendere dall'archivio di Stato di Roma, prescegliendo l'amministrazione del camerlengato, la più importante istituzione per le funzioni politico-amministrative, e che trovasi, a preferenza di qualche altra, nello stato di perfetto assetto e regolamento, completato con inventari e indici alfabetici che nulla lasciano a desiderare.

Gli atti del Camerlengato riflettono quelli delle amministrazioni centrali, poichè sotto la giurisdizione del Camer-

lengo si accentravano i servizi e gli affari di cui parlerò nei relativi titoli, e che, prima sotto il Governo pontificio, e in seguito sotto quello del Regno d'Italia, si posero a dipendenza dei rispettivi Ministeri.

Nell'istituzione del Consiglio dei ministri, ordinata con motuproprio 12 giugno 1847, furono mantenute al cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa le antiche sue competenze (di cui, ripeto, parlerò in appresso), meno quella pei consolati, che passò alla segreteria di Stato.

Quando poi, col motuproprio 29 dicembre 1847, l'amministrazione generale dello Stato fu ripartita per nove Ministeri, gl'incarichi del Camerlengato furono ripartiti; onde al Ministero delle finanze furono assegnate le miniere; a quello dell'interno l'annona e grascia, i boschi, le foreste e la sanità, ed al Ministero del commercio vennero determinate le proprie giurisdizioni così: Camere di commercio; Istituti commerciali; Borse, sensali ed agenti di cambio; navigazione; marina mercantile; capitanerie di porto; brevetti d'invenzione; pesi e misure; istituti di belle arti, antichità e monumenti pubblici.

In seguito, con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 8 settembre 1848, furono assegnate pure al Ministero anzidetto l'annona e grascia, la pesca e la statistica.

Finalmente l'editto della Segreteria di Stato del 10 settembre 1850 riduceva a cinque i Ministeri, fondendo quelli del commercio e dei lavori pubblici in uno, con la denominazione di Ministero del commercio, dell'agricoltura, dell'industria, delle belle arti e dei lavori pubblici.

Però l'ordinamento dell'archivio camerlengale, i cui atti risalgono al 1814, non subì variazione sino al 1854; e sebbene diverse fossero le dipendenze, rimasero unite coi medesimi titoli e col medesimo sistema le carte antiche dell'amministrazione.

Or tale archivio, appartenendo a dicasteri cessati, venne giustamente assegnato alla prima sezione, come quello della Consulta di Stato, del Commissariato delle ferrovie,

del Consiglio di Stato, delle diverse congregazioni e di altri istituti centrali.

Esso venne diviso in due parti. La prima comincia col 1814 e giunge al 1823, e la seconda procede col 1824 al 1854.

Ogni parte venne suddivisa in diciassette titoli, per quante erano le materie giurisdizionali. E perchè se ne conosca l'importanza, anche come nozione storica, mi permetto riferirne i relativi titoli, libero restando il lettore di potervi sorvolare.

Titolo I. *Legislazione.* — Discussioni della congregazione economica; emanazioni e rettificazioni di leggi; quesiti e delucidazioni alle medesime.

Titolo II. *Agricoltura.* — Tribunale dell'agricoltura di Roma; stato dei terreni, qualità loro, prodotto, modo di coltivarli; regolamenti campestri; boschi, pascoli, bestiame, razze, pastorizia, distruzione dei lupi e leggi analoghe alla estirpazione degl'insetti distruttori dei grani, dei frutti, ecc.

Titolo III. *Arti, manifatture e commercio.* — Manifatture, arti meccaniche, libertà di commercio; Camere di commercio; agenti di cambio e commercio; sensali; incoraggiamento del commercio e dell'industria; privative; privilegi.

Titolo IV. *Belle arti e antichità.* — Commissione generale di Roma; Commissioni ausiliarie delle provincie; accademie; monumenti di antichità; scavi di antichità; musei; esercenti le arti liberali.

Titolo V. *Estero.* — Nomina di consoli; deputazione dei consoli esteri nei porti pontifici per le nazioni che non hanno rappresentanti; nomina degl'interpreti camerali; corrispondenza coi consoli pontifici; notizie estere; giornali.

Titolo VI. *Poste.* — Soprintendenza generale di Roma; ispezione delle legazioni; direzione; distribuzione di lettere; stazioni postali di cavalli; corrieri; diligenze; procacci; postini.

Titolo VII. *Sanità. Polizia medica.* — Collegi di Roma; esercenti le arti salutari; sanità continentale e marittima; altre istituzioni e materie relative.

Titolo VIII. *Depositeria e luoghi pii dipendenti.* — Depositeria urbana di Roma; depositerie ausiliarie dei pegni nella Comarca; conservatorio di Sant' Eufemia; monastero di Sant' Urbano.

Titolo IX. *Marina.* — Ispettori, capitani e luogotenenti di porto; Commissione esaminatrice per le patenti di navigazione a cabotaggio e a lungo corso; proprietari, direttori, o siano capitani di bastimenti, ed equipaggi; vendite e traslazioni di proprietà; castellani di Fiumicino; tiro dei bufali da Fiumicino a Roma; piloti del Tevere; incoraggiamento e miglior direzione della marina.

Titolo X. *Fiere e mercati.* — Concessioni di nuove fiere e mercati, e loro trasferimenti; mercati di piazza Navona; personale degl' ispettori.

Titolo XI. *Pesi e misure.* — Commissione consultiva di pesi e misure; dogana dei pesi e misure in Roma e tutti gli affari relativi.

Titolo XII. *Vittuaria.* — Regolamenti annonari e di grascia; prefettura dell' annona di Roma; congregazione annonaria di Forlì; deputazione della grascia; grascieri; discipline intorno alla fabbricazione e vendita dei commestibili ed altri articoli di prima necessità soggetti a calmiere, e tutti gli atti che si riferiscono a tale materia.

Titolo XIII. *Ori e argenti.* — Presidenza delle zecche; ispezione generale dello Stato; direzione centrale di Roma e di Bologna; Collegio degli orefici ed argentieri di Roma; arte degli orefici ed argentieri.

Titolo XIV. *Pesca e caccia.* — Leggi e regolamenti; premio d'incoraggiamento per le pesche nazionali.

Titolo XV. *Istruzione pubblica.* — Archiginnasio romano; Collegio romano; accademie di lettere e scienze; studi di Roma e dello Stato.

Titolo XVI. *Esenzioni.* — Esenzione di tassa concessa ai padri di dodici figli viventi.

Titolo XVII. *Miscellanee* — Sede vacante; affari straordinari; affari diversi.

Sin qui alla divisione per titolo, che potrebbe essere sufficiente a ordinare le carte anche di una larghissima amministrazione. Ma volendo scendere ancora per come ho annunziato nella parte teoretica, si potrebbe anche procedere ad altre suddivisioni. Supponiamo infatti che la marina pontificia avesse avuto, come l'odierna nostra italiana, un'importanza maggiore; il titolo IX potevasi anche suddividere in due serie, cioè: Serie 1ª, *Marina militare;* Serie 2ª, *Marina mercantile;* e se quest'ultima avesse preso un maggiore sviluppo, per cui poteva offrire maggior copia di atti, si sarebbe prestata anche alla controdistinzione letterale della serie.

Laonde, completando e concretizzando tutto l'ordine delle suesposte divisioni, si avrebbe:

Sezione I. Atti del Camerlengato.
Titolo IX. Marina.
Serie 2ª. Marina mercantile.
Serie 2ª, lettera A. Costruzioni nazionali.
Id. id. B. Costruzioni estere.
Id. id. C. Compre e vendite di legni, ecc.

Così dalla sezione si scende al titolo, da questo alla serie e dalla serie alla divisione della stessa.

In tal modo mi lusingo di avere debolmente esposto in pratica le toerie enunciate, le quali potrebbero essere utili a tutti gli archivi: una ricetta *ad omnes morbos.*

Fatta come sopra la divisione, ogni atto ed ogni fascicolo contenuti nella parte, nel titolo o nella serie, insomma ove termina l'ordinamento, vengono cronologicamente segnati con numero progressivo e disposti dentro una busta (volume), la quale, riportando anch'essa il suo numero d'or-

dine del dicastero, dell'amministrazione, ecc., a cui gli atti appartengono, dovrà possibilmente contenere tutti gli atti relativi a periodi completi di anni od anche di mesi, ciò che agevola anche la ricerca.

La busta, oltre al numero d'ordine, riporterà quello della sezione, del titolo, della parte, della serie, ed anche quello degli atti e dei fascicoli in essa contenuti, nonchè tutte quelle indicazioni che, anche senza ricorrere agl'indici, mettono l'ufficiale d'archivio in grado di trovare a colpo d'occhio il dicastero, l'amministrazione, la magistratura, ecc., e l'epoca a cui riferiscesi il documento ricercato.

X. Il modo pratico di sopra dettato, ripeto, è applicabile all'ordinamento di qualunque archivio, ben inteso con quelle variazioni che la materia, la natura degli atti, i dicasteri, ecc., possano richiedere.

Non si faccia però come colui che, in omaggio al precetto *nè mani in tasca, nè occhi in carta,* occorrendogli il moccichino, entrava nei portici deserti, e per leggere una lettera si tappava nel suo gabinetto.

E per questo l'ufficiale d'archivio non deve essere schiavo delle norme che vengono dettate, o rimanere legato alla pastoia delle regole, ammenochè non si trattasse di sezioni di atti che trovano riscontro negli altri archivi di Stato, e per le quali sono stabilite norme generali, sia con disposizioni regolamentari, sia con precedenti ordinamenti, che rendono comune ed uniforme l'ordinamento a farsi.

Nell'archivista ciò che produce i desiderati frutti, più che la regola, è l'intuito, il quale, afferrando il concetto ordinatore, passato nel crogiuolo della logica e reso facile alla digestione intellettiva, presenta tante parti ben disposte e commisurate da formare un insieme concordante ed armonico.

L'uomo d'azione è grande quando comprende la psicologia delle mosse popolari e coglie le tendenze del sentimento umano; e l'archivista diviene tale quando arriva a comprendere il valore delle carte, ne coglie il concetto e

lo rappresenta in forma di una cronologia, ove gli storiografi, le amministrazioni, i privati, tutti insomma possano facilmente far tesoro delle ricchezze nascoste.

Egli, ripeto, deve regolarsi secondo i casi e la natura degli atti e secondo le funzioni dell'amministrazione o degli uffici dai quali essi emanano.

Il generale che dalla scuola di guerra esce forte di strategia militare e rinvigorito dalle dottrine apprese, quando è chiamato a mettere a profitto i suoi studi, scandaglia il terreno che plausibilmente dovrebb'essere prescelto a teatro della guerra, prevede il possibile, dispone i soldati, provvede a tutto per la vittoria o per la sconfitta.

Egli esamina quello che il nemico dovrebbe o potrebbe fare; ma non può considerare quello che veramente farà; onde spesso, per non dir sempre, accade che le previsioni falliscano. Per le mosse contrarie è costretto a spostarsi, sia per offendere che per difendersi; ha di fronte un nemico superiore numericamente a quanto aveva creduto; deve svolgere la sua azione sopra un terreno diverso da quello da esso lui previsto. Il suo piano di battaglia in tutto o in parte è rimasto sulla carta. Ma che perciò? Invitato alla battaglia, non si rifiuta; intuisce altri piani regolati dal luogo, dal tempo, dal numero dei combattenti; impartisce altri ordini, attacca e vince.

Or, se mi fosse lecito, direi che nella sala del suo archivio, alla presenza di un ammasso di carte scomposte e disordinate, l'archivista è quel generale in battaglia. Egli, che aveva appreso norme e regole, trova che non tutte, e alcune non bene, possono venire applicate all'ordinamento di quelle carte. Allora non è uopo scoraggiarsi. Suol dirsi che le difficoltà stimolano lo zelo di chi veramente vuole. "Non si può fortemente ritrarre, diceva Alfieri, ciò che fortissimamente non si sente, ed ogni gran cosa nasce pur sempre dal forte sentire." [1] Or, nel caso, il sentimento nasce dal fervore, dalla passione di fare e

[1] *Il Principe e le Lettere,* lib. II, capo V.

bene, e perciò è uopo che ne abbia la coscienza. Studi adunque con pazienza i documenti, ne acquisti la vera cognizione; e, quando arriverà a conoscere davvero, sarà l'oratore di Orazio, al quale, conoscendo profondamente la materia, non poteva mancargli nè facondia, nè ordine: *Cui potenter erit res nec foecundia deserit hunc nec lucidus ordo.* Affronterà con coraggio quell'immane mole di stracci, dei quali egli ne formerà indumenti che copriranno le nudità storiche, amministrative, giudiziarie.

CAPO IV.

Lavori archivistici.

SOMMARIO. — I. Inventari, indici e repertorî — II. Regesti — III. Sunti — IV. Indici alfabetici.

I. INVENTARI, INDICI E REPERTORÎ.

L'immensa, inestimabile utilità dell'ottimo ordinamento di un archivio viene completata dalla redazione degli inventari, degl'indici e dei repertorî.

Con l'ordinamento si assicurano l'esistenza e la conservazione di un atto, ma non se ne conosce spesso il tenore e molto meno la sede; laonde per rintracciarlo occorrerebbe sfogliare, per non dire sconvolgere, tutta una sezione dell'archivio, o per lo meno un intiero titolo o una parte di esso, insomma tutti gli atti riferibili alla stessa amministrazione, congregazione o persona a cui riguarda il documento ricercato. " È ufficio sostanziale degli archivi raccogliere le carte ad essi assegnate, ordinarle metodicamente e custodirle con ogni cura a pro tanto dei diritti e interessi pubblici e privati, quanto degli studi, così è necessario complemento dell'opera la formazione e pubblicazione degl'inventari, dappoichè questi, mentre agevolano sommamente l'amministrazione del deposito posseduto e contribuiscono a guarentirlo dalle dispersioni, lo mettono in modo certo ed esatto a pubblica notizia, perchè vi si possa avere efficace ricorso al bisogno. " [1]

[1] Circolare del Ministero dell'Interno, 5 febbraio 1881, n. 8900-17.

Gl'inventari, gl'indici, i repertorî sono le chiavi che aprono le porte dell'archivio, sono la guida che conduce al documento desiderato. Pei vostri studi saprete l'esistenza delle Veneri Capitolina, Medicea e di Gnido; ma andate al Campidoglio, al Palazzo Pitti, al Vaticano, e proverete come e quando, senza una guida, vi sarà dato rintracciarle per ammirarne le delicate e provocanti fattezze. Eppure il paragone non si regge che in mitissime proporzioni tra i relativamente pochi oggetti d'arte, raccolti in un museo, e la miriade degli atti esistenti in un archivio. In un museo, ove la facoltà visiva aiuta come e quanto la memoria, anzi questa è richiamata da quella, e l'una dell'altra è valevole sussidio, si vedono i famosi ciceroni che vi conducono per tutte le sale, indicando ed illustrandovi minutamente ogni oggetto, dalle colossali statue ai busti, alle teste, ai minuscoli torsi; dai maestosi sarcofaghi alle modeste urne cinerarie, ai piccoli vasi, alle microscopiche ampolle; dalle lunghe alle brevi iscrizioni, ai graffiti, ai monogrammi, alle sigle. Ma può farsi lo stesso negli archivi ove migliaia e migliaia di buste gravide di atti tappezzano le pareti di lunghissimi corridoi, di larghi saloni, d'immensi magazzini, e non permettono il penetrarvi a chi non abbia occhi di lince, o non sia soccorso dalla radiografia Röntgen? Non è però nuovo il caso che in un piccolissimo archivio possa esservi qualche archivista che, pei lunghi anni in esso trascorsi, agevolato da ferrea memoria, siasi reso padrone degli atti in esso contenuti, e possa corrispondere anche con certa sveltezza alle esigenze del pubblico; così in lui ammireremo un inventario, un indice, un repertorio ambulante di quell'archivio. Ma non tutti sono piccoli archivi e non sempre si possono trovare quei tipi (il solo cardinale Guglielmo Sirleto veniva chiamato *Biblioteca ambulante* [1]), o se si trovassero, certamente non sarebbero immortali. Il servizio archivistico esige mezzi certi, stabili, imperituri, e rifugge da quelli dubbi, mutabili, passeggieri, che scompaiono

[1] Georgius Eggs, *Purpura docta,* liber V, pag. 29.

con l'uomo; occorre quindi un'opera che, sparendo l'artefice, rimanga per sempre patrimonio della nazione. Trattenermi quindi più oltre sulla necessità e sui benefizi che si ricavano da quei lavori archivistici sarebbe un fare della rettorica; molto più quando lo stesso legislatore, sanzionandone la necessità, ne ha riconosciuto l'importanza. Egli infatti di tutte le carte costituenti un archivio esige un inventario, [1] di quelle che formano una sezione, un indice, e delle carte riflettenti ogni dicastero, magistratura, notaio, amministrazione, corporazione o altra classe speciale, un repertorio. [2] Di tal che con l'inventario rileveremo la consistenza generale dell'archivio, con l'indice sapremo le materie di ogni sezione e col repertorio conosceremo gli atti e la relativa loro sede.

Il modo come debbano compilarsi quei lavori è già stato tracciato dal legislatore e a me non spetta che prendere a prestito le sue parole:

" Di tutte le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi o volumi e quelli degli atti contenuti, notando se originali o copie " (art. 8).

Nell'indice verranno registrati i titoli con le parti o le serie e con le rispettive materie di ogni dicastero, magistratura, notaio, amministrazione, corporazione o di altra classe speciale.

Nel repertorio verranno descritti con numero d'ordine progressivo, per come sono ordinati nei volumi, i singoli atti, con l'indicazione delle date, dell'oggetto, delle persone e degli ufficiali od altre autorità che li hanno redatti o che hanno preso parte alla stipulazione degli atti medesimi. È da notare però, come si è osservato nel capo precedente, che spesso, anzi sempre, nelle amministrazioni di parecchi atti, riguardanti unico affare, se ne forma un solo fascicolo; in tal caso questo, nel repertorio, devesi riguardare come se fosse un solo atto.

[1] Art. 8 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 9 id.

II. Regesti.

“I frutti della nostra istituzione (quella degli archivi) saranno quei lavori di molta lena a cui la vita nostra sarà appena bastevole, che renderanno palesi i tesori nascosti, agevoleranno agli egregi ingegni la via ardua della storia, la quale tutti sappiamo come non stia nei pochi fatti splendidi e rumorosi, ma sì nei minuti particolari, che rivelano l'intima vita di un popolo e servono al filosofo per le ultime deduzioni della scienza, che sono la scoperta del vero. Inventari, indici e regesti, ecco l'opera quotidiana dell'uomo che la natura e lo studio hanno chiamato a vivere negli archivi; ecco l'opera che ha molte spine e poche rose, e da cui i più, spaventati, abborriscono. Imperocchè negli ingegni a ciò destinati vuolsi quel difficile accordo di sapere e di modestia, di passione e di temperanza che il mondo vide un giorno nei padri Maurini, perchè s'erano fatto di tali studi una parte della loro professione religiosa.” [1] Ora, avendo parlato degl'inventari e degl'indici, non rimane che a trattare dei regesti per completare le norme dei lavori archivistici.

Gli studiosi, qualunque siano la loro erudizione, attitudine e pazienza, di fronte ad un allineamento di centinaia di grossi volumi nei quali dorme la germinazione della storia dei popoli, sentono sgomento a sfogliarne uno solo; poichè sorge spontaneo il contrasto tra il desiderio di fare, commisurato al tempo necessario per far bene, e la esuberanza del lavoro in rapporto alla brevità della vita. E se qualcuno, animato dalla virtù del sacrificio, arriva a vincere ogni ostacolo o riluttanza, e, forte della sua costante volontà, affronta il lavoro, non si è mai sicuri di vedere tutto raccolto che possa costituire la vera e completa storia di una nazione, di una città, di un Comune. Ad ovviare cotali e tante difficoltà occorre un'opera preparatoria che tenda a

[1] *Giornale storico degli archivi toscani*, tom. I, anno 1857.

mettere in evidenza la sostanza ristretta dei documenti, i quali, sfrondati dalle inutili formole e dalle superflue ripetizioni, presentino allo studioso il loro semplice contenuto necessario allo scopo degli studi.

Ristretta in tal modo l'essenza, cederà di certo lo sgomento e la paura. A questo lavoro, la cui immensa utilità non ammette discussione, è chiamato l'archivista, il quale, al dire del Guasti,[1] " è un erudito di una specie particolare, che dal bibliografo allo storico vuol giovare a tutti con le sue fatiche, senza invadere la provincia di nessuno, rassegnato ad essere come colui

che va di notte,
Che porta il lume dietro, e sè non giova,
Ma dopo sè fa le persone dotte. "[2]

Tale lavoro in linguaggio archivistico chiamasi regesto, che, dice Bonaini, " vale a porre sott'occhio la sostanza e i particolari più degni di nota dei documenti, disgombri delle formule e delle ripetizioni che tanto in essi sogliono sovrabbondare; e questo in modo da supplire all'esame degli originali. Perciò, in ragione della natura dei diversi atti, occorre maggiore o minore ampiezza di spoglio. "[3]

Io, che ho dovuto studiare per un lavoro in preparazione, *Nobiltà e feudi,* nell'archivio Camerale, posso affermare, senza tema di essere smentito, che in poche righe possono assommarsi le concessioni e investiture dei papi e dei duchi di Urbino e d'Este, che trovansi distese in quinterni di carta, azzeppati di lunghe ed altisonanti formole e di continue e inutili ripetizioni.

Ogni archivio ha i suoi regesti, e specialmente il Vaticano, ove sono in evidenza editti, brevi, bolle, chirografi pontifici, papiri, diplomi, pergamene d'imperatori, di principi, ecc. Degni di ogni rimarco sono i Regesta Pontificum Romanorum del Jaffé, ediz. Lipsia 1888.

[1] Prefazione all'*Inventario e regesto dei Capitoli del Comune di Firenze,* vol. I.
[2] Dante, *Purg.,* canto XXII.
[3] *Rapporto del 1865 al senatore Natoli, ministro dell'istruzione pubblica.*

L'archivio di Roma ha il regesto Sublacense, ove sono riportati i documenti dal 369 al 1192; il regesto di Farfa, di Gregorio di Catino, compilato dalla Società Romana per cura di Giorgi e Balzani; ma tutti però, più che al regesto, si avvicinano alle copie dei documenti, onde il solo vantaggio che se ne ritrae è il vederli stampati. Il migliore esemplare di regesto, per quanto io sappia, redatto da Italiani, è quello compilato da Cesare Guasti nei Capitoli del Comune di Firenze, come degni di essere imitati sono i *Regesta Comitum Sabaudiae,* ecc., di Domenico Carutti (edizione Torino 1889), mentre da esteri abbiamo quelli del Gachard e di Giov. Federico Böhmer, di Ewald e di Loewenfeld, che dettano norme e insegnamento.

L'art. 10 del R. decreto 27 maggio 1875 deferisce le regole compilatrici di tale lavoro a persone competentissime, che costituiscono il Consiglio per gli archivi. Di fronte a tanti giudici ogni giudizio non ha valore; si seguano dunque le norme che vengono o verranno tracciate dal rispettabile Consesso.

Da parte mia, come debito del mio lavoro, esorto i compilatori ad imitare gli esempi del Guasti e del Carutti, quantunque anche essi, in certi documenti, si estendano oltre il convenevole, e fare in modo che il transunto venga seriamente a restringere l'atto che, d'altra parte, debba rimanere nella sua integrità essenziale.

Aggiungo ancora che pedissequo, anzi parte del regesto, dev'essere l'inventario e l'indice, entrambi utili, anzi indispensabili; onde, passando alla redazione materiale, si avrà al primo margine l'oggetto del documento e le parti intervenute, in altra colonna il luogo ove l'atto avvenne, e nel corpo il transunto dell'atto con a capo la rispettiva data e il numero d'ordine, in conformità alle norme di sopra dettate.

III. Sunti.

Oltre agl'inventari, agl'indici, ai repertorî ed ai regesti la legge, senza indicarli, accenna ad altri lavori archivi-

stici che abbiano sempre per obbiettivo il mettere in maggiore evidenza le carte archiviate.

I direttori di archivio, conciliati alle dimestichezze delle carte conservate, dalla cui importanza traggono il più serio e indiscutibile consiglio, informati allo spirito della legge e ai bisogni dell'archivio stesso, autorizzati dall'una e dagli altri, devono spingere le loro indagini, se vuolsi anche con l'assentimento del Consiglio per gli archivi, a disporre la compilazione dei lavori archivistici, perchè si raggiunga lo scopo, quello, cioè, non solo di conservare e ordinare il patrimonio delle antiche scritture, bensì di tenerlo in evidenza ed offrirlo alle più facili ricerche degl'interessati e degli studiosi.

Or, quanto la legge strettamente traccia sull'oggetto, se si toglie l'accenno ad altri lavori archivistici, è appena bastevole ad assicurare la consistenza, la conservazione e l'ordine dei documenti. Nulla o poco essa dispone, se tolgonsi i repertorî, per metterli in evidenza. Eppure i repertorî per sè soli, e, peggio, senza il suffragio di altri lavori (parlo degl'indici alfabetico-analitici, di cui tratterò in seguito), non completano ciò che ognuno ha diritto a pretendere dalla funzione degli archivi, cioè la rivelazione ed il pronto rinvenimento degli atti che si riferiscono a un fatto, a una persona, a una cosa, a un luogo. Infatti i dati registrati nel repertorio non saranno mai sufficienti ad appagare il desiderio del ricercatore, molto più quando trattasi non di un atto speciale e tassativo, ma dell'accertamento di fatti, di cose, di persone o di luoghi che si comprendono in una pratica o fascicolo. Egli può solo rimanere soddisfatto quando avrà in mano l'atto o il fascicolo relativo al caso ricercato. Eppure soventi volte accade che lo studioso, traendo base dal debole accenno repertoriato, crede far pro del rinvenimento, ma rimane deluso con gran perdita di tempo, richiamando e studiando l'atto o il fascicolo, perchè in essi non ha trovato quanto era cura della sua ricerca.

In base a tali possibili, anzi facilissime evenienze, io credo anzitutto che la prudenza archivistica consiglia di

ritenere fra gli altri lavori accennati dalla legge, più che le rubriche o altro, la compilazione dei sunti, cioè sommari, o indicazioni sommarie delle materie sparse di un dicastero, amministrazione, ecc., per poter con sicurezza d'intendimento rifiutare l'uno o l'altro atto o fascicolo.

Il sunto deve riassumere, sintetizzare tutto ciò che risulta dagli atti, non mica come si farebbe per i regesti, ma almeno che sia compendiato in modo tale, acciò in poche parole vengano compresi data, luogo, oggetto, andamento o fine della pratica, persone e cose che sorgono dagli atti riassunti. In tal modo lo studioso guadagnerà, e quanto! tempo, non solo perchè sarà in grado di limitare le richieste e le investigazioni ai soli documenti che fanno alla bisogna, ma potrà perfino dispensarsi dal richiedere gli atti, avvalendosi e mettendo a profitto l'opera di preparazione offerta dall'archivista.

Per avere esempi di sunti strettamente sintetici, acciò possano servire di norma a coloro i quali accetteranno le mie deboli idee, mi permetto riferire il lettore a quelli fatti nell'archivio romano relativi all'amministrazione del Camerlengato.

In tal modo si è sicuri di fornire agli studiosi, in un semplice sunto, ciò ch'essi stessi avrebbero potuto ottenere impiegando del tempo, e ciò che forse non avrebbesi potuto estendere in un repertorio.

E a questo punto è soddisfacente il ricordare il sunto degli atti della Congregazione d'Avignone, redatto con scrupolo ed avvedutezza dall'archivista dott. Brigiuti, persona fornita di forti studi ed insegnante paleografia ed archivistica nell'archivio romano; come pure possono essere additati per norma e modello i sunti ed inventari dei XVII titoli del Camerlengato, di cui si è parlato nel capo precedente, compilati da un modesto ufficiale di detto archivio ed approvati dal soprintendente direttore dell'archivio di Stato romano comm. De Paoli, ch'è quanto dire: *nullum par elogium!*

IV. Indici alfabetici.

Il sunto però, e molto meno il repertorio, da per sè solo non basta ad assicurare il sollecito rinvenimento dell'atto o del fascicolo ricercato, avvegnachè se nel repertorio, e meglio nel sunto, troveremo indicata la sede dell'atto o del fascicolo, bisogna prima trovare il luogo del sunto o del repertorio ove sono registrati gli atti o i fascicoli che formano oggetto della ricerca. Ed allora? Allora occorre rintracciarlo per ordine cronologico. E se non si ha data, o, peggio, sono ricerche di fatti, di materie, di luoghi generali? Ecco un lavoro lungo e paziente! Occorrerebbe perfino sfogliare tutto un repertorio! E se d'altra parte si conoscesse la data dell'atto. o del fascicolo, allora sarebbero inutili repertorî o sunti, potrebbesi direttamente ricorrere ai volumi, alle buste, ove cronologicamente sono alligati atti e fascicoli. Perciò io credo che i repertorî e i sunti non potrebbero ben funzionare se non sussidiati da un altro lavoro archivistico, cioè dall'indice alfabetico rilevante i nomi di persone, di cose e di luogo, nelle forme e modi in cui verrò a presentarlo nel capo seguente.

Questo lavoro è la chiave che apre i repertorî e i sunti, come questi sono quella dell'ordinamento dell'archivio. Da quell' indice con la massima celerità attingerete l'esistenza o meno dell'atto o della pratica, riferendovi senza fatica e con la più facile sveltezza al rinvenimento nel repertorio, o meglio nel sunto. E si noti che tali agevolazioni arrecano un vantaggio, e di qualche importanza, a quelle persone i cui bisogni si limitano al rinvenimento di atti o fascicoli determinati.

Or che è a dire poi, e quali e quanti vantaggi vengono ritratti da quegli studiosi ch'estendono le loro indagini su tutta una materia, un oggetto, una persona, un luogo, una o più classi d'individui in una o diverse epoche? In pochi quinterni di carta troverete al debito posto tutto ciò che nella lunga serie degli anni, anzi dei secoli, si riferisce a

una materia, a un oggetto, a un luogo, a una persona, a un'epoca; avrete la sintesi ordinata di tutto un archivio. Quale vantaggio non ne risentirà la storia, e quali agevolazioni non si presteranno agli studiosi? Costoro, senza l'indice alfabetico, non arriveranno mai a conoscere gran parte di ciò ch'esiste in un archivio in ordine agli studi che intraprenderanno, qualunque sia l'intuito e l'erudizione degli ufficiali d'archivio, i quali, certamente, per la brevità della vita e la labilità della memoria, non potendo arrivare allo svisceramento di tutti gli atti archiviati, non saranno in grado unquemai di fornire tutti gli elementi e le notizie che sull'obbietto sono sparsi nell'archivio per le diverse amministrazioni e pei vari titoli.

Comprendo e so che in alcuni archivi più importanti del Regno si è ancora dietro allo sgrossamento di molte carte, e che in altri, come nell'archivio di Venezia, sono ancora inchiodate parecchie casse di pergamene ed altri documenti importanti relativi ai dogi e alla Repubblica, ma non so darmi ragione come il patriottismo del Ministero, di ciò edotto, non abbia dato, e, peggio ancora, non dia uno scappellotto a malintese economie, intervenendo con gli aiuti doverosi a rimuovere ogni ostacolo. Sino a che non si sente imperiosamente il bisogno e non si dia termine alla confezione degl'indici analitico-alfabetici ed anche onomastici e topografici, nessuno ha diritto di esigere dagli studiosi un lavoro completo ed esatto; e dovremo invece contentarci di avere a spizzico le notizie storiche in maggiore o minore portata, secondo la perseveranza degli studiosi e l'attitudine, l'intuito, la pazienza, gli studi degli ufficiali di archivio, qualità tutte che non evitano omissioni e lacune, contraddizioni ed errori.

Per me credo un tale lavoro sia il *desideratum,* il termine, la fine che coronerebbe l'ordinamento d'un archivio. Occorre però che sia compilato con avvedutezza, largo, senza restrizioni. All'uopo, quindi, bisogna indagare e spingere l'esame ai diversi modi coi quali potrebbero venir fatte e all'obbiettivo a cui tendono o potrebbero tendere le ricerche

in ordine alla materia, alle persone, alle cose, ai luoghi. Non parlo delle ricerche intorno alle epoche, poichè nei repertorî o nei sunti è conservato l'ordine cronologico degli atti e dei fascicoli, di guisa che colui il quale volesse fare una ricerca in base a una certa epoca potrà contentarsi riscontrando addirittura repertorî o sunti. Laonde il compilatore deve tenere presente che non tutti si limitano ai medesimi studi perchè la confezione di un indice analitico-alfabetico assuma proporzioni e forme semplici e sbrigative. In fatto si riscontra esservi chi studia sulle persone, chi sui luoghi, chi sulle cose, e fra queste che rappresentano la materia ognuno sceglie la parte politica, finanziaria, amministrativa, artistica, ecc., ond'è necessità che l'indice corrisponda alle esigenze di tutte le varie ricerche e sia una libera fonte ove tutti egualmente e con la medesima agevolezza possano attingere quei dati che loro facilitino le ricerche stesse.

Accetto il richiamo del *Cicero pro domo sua,* pur di additare gl'indici alfabetici compilati nell'archivio di Stato in Roma dell'Amministrazione camerlengale, delle Congregazioni di Avignone, dei Conti, dei Monti e Baroni, del Buon Governo, ove sorgono tutti vivi persone, luoghi, materie, cose, che furono oggetto nelle carte di quelle importantissime amministrazioni.

Lo studioso, per qualunque lavoro egualmente e con facilità massima, trova spalancata la porta a tutte le varie ricerche. Se attratto da studi biografici o storici, artistici o scientifici, in ordine a determinate persone, a certi luoghi, città ed oggetti, avvenimenti, scienze, arti, mestieri, invenzioni e qualunque altra cosa od affare relativo a quelle amministrazioni, basta ricorra nell'indice alla voce o parola corrispondente della materia, ecc., a cui sono rivolte le ricerche, e troverà, come in un armadio, tutto ciò che si riferisce alle persone, ai luoghi, agli oggetti, ecc., dei quali richiede il suffragio dei documenti. A fianco alla voce troverà i numeri che si riferiscono al sunto o inventario, numeri che hanno riscontro al fascicolo. Esaminato il sunto

ov'è sintetizzato l'affare o l'avvenimento, riconoscendolo utile, richiamerà il fascicolo, il cui numero è pure segnato nel dossale di ogni busta, e in esso troverà composte tutte le carte a quel numero pertinenti.

Constato fatti e norme, estensibili a tutti, utili a tutti gli archivi, e non fo lode al compilatore, perchè, essendo persona a me intimamente congiunta, un elogio sarebbe indiscreto e perfino inverecondo.

Mi è lecito però, anzi doveroso, il tributare i dovuti elogi al comm. De Paoli, che all'erudizione e all'ingegno non disgiunge l'intuito di saper disporre e bene i più necessari lavori archivistici e di conoscere profondamente l'attitudine dei suoi impiegati.

Come pure mi è caro il ricordare l'archivista cav. Alessandro Corvisieri, persona colta e piena d'ingegno, che avea già iniziato il lavoro dei sunti, concisamente esposti, sul titolo IV dell'Amministrazione camerlengale, onde anche a lui devesi tanta lode.

CAPO V.

Compilazione teorico-pratica degl' indici alfabetici, onomastici, analitici, topografici.

SOMMARIO. — I. Redazione delle schede e loro ordinamento — II. Nomi propri di persona — III. Nomi di papi, imperatori, ecc. — IV. Nomi di luoghi, di cose e di persone riconosciuti sotto diversi nomi — V. Nomi di casato che si confondono con quelli di battesimo — VI. Nomi di casato registrati o scritti in diversi modi — VII. Nomi di persone scritti in lingue estere — VIII. Preposizioni, articoli e preposizioni articolate — IX. Della parola Chiesa e di altri nomi comuni — X. Dei prefissi San, Sant, Santa, Santo — XI. Richiami all'oggetto — XII. Inversione della seconda parola d'ordine — XIII. Ordinamento delle schede — XIV. Alfabetamento. Aggettivi ordinativi — XV. Lettere I e J — XVI. Riorganizzazione delle schede — XVII. Trascrizione delle schede e revisione dell' indice.

I. Redazione delle schede e loro ordinamento.

Sembrerà a molti che la compilazione di un indice alfabetico-analitico-onomastico-topografico, l' ordinamento di una collezione di libri, la confezione di un catalogo, non richiedano preparazione alcuna, onde ognuno, anche profano in materia d' indicegrafia, biblioteconomia e catalogografia, sia buono a mettersi all'opera con sicurezza di ottima riuscita. Da tale presunzione, solleticata da teorie ultramontane, che non si prestano per la nostra lingua, sorgono in Italia diversi sistemi di alfabetare e di ordinare; e poichè nessuno crede che vi siano regole affermate dall' uso e dalla pratica, o per lo meno, come dopo tutto è, che siano stabilite archivisticamente quale norma, ognuno, trasportato dalle proprie convinzioni, si affida a criteri suoi propri o

appresi da indici e cataloghi forestieri, donde il *tot capita tot sententiae,* che produce incertezze, disformità e tal fiata confusioni. Oramai però è accertato ch'esistono regole stabilite dalla logica e sanzionate dall'esperienza, e perciò è bene che vengano rese in pubblica evidenza per spingere, se non altro, le questioni dubbie, contribuendo in tal modo a raggiungere il desiderio dell'uniformità nella compilazione di detti indici.

La nostra lingua, più che ogni altra, si presta al sicuro risultato del lavoro, rendendosi agevole e facile nelle ricerche del nome e del relativo predicato, avvegnachè in essa le parole, che mettono in comunicazione il mondo delle forme con quello delle idee, sostituendo la sensazione dell'occhio a quella dell'orecchio, non subiscono contrazioni o dilatazioni, perchè le lettere non vengono alterate o modificate per sincopi, elisioni o traduzioni come nelle voci latine, greche e francesi per gli svariati dittonghi, o come nelle voci delle lingue nordiche estese con un treno di consonanti. La parola, nella nostra lingua, si legge come sta scritta, si scrive come si pronuncia, onde al senso visivo che segue l'armonia del suono, il quale dà immagine alla parola, riesce tanto facile la ricerca.

Il lavoro preparatorio dell'indice, e se vuolsi il più interessante, è appunto la redazione delle schede con la quale vengono scomposte anatomicamente tutte le piccole parti di un corpo che vanno a formare un ossario, o meglio un deposito di membri della stessa specie.

Per ogni atto, e parlando di atto intendo anche dire di fascicolo, repertoriato devonsi formare tante schede, portanti il numero corrispondente a quello d'ordine segnato nell'inventario che serve di richiamo, per quante sono le voci sostantive, i nomi propri e comuni che sorgono a compendiare la sintesi dell'atto stesso in ordine alle persone e agli uffici di cui sono esse rivestite, alla materia e all'oggetto, alle cose e ai luoghi che occorre mettere in evidenza e che possono dar luogo alle svariate ricerche. Così viensi a compilare alfabeticamente un indice onomastico-analitico-topografico.

II. Nomi propri di persona.

Nello scrivere un nome di persona bisogna che il patronimico preceda quello del casato materno, e questo quello del titolo o del soprannome, preso dal luogo di nascita, segnando in ultimo il nome di battesimo, salve le eccezioni di appresso. Il nome patronimico quindi sarà la prima parola d'ordine, e così di seguito; di tal che le voci susseguenti devonsi alfabetare come se tutte formassero una sola parola. Onde si otterrebbe il seguente ordine:

Varvaro Tommaso.
Varvaro Poiero Francesco.
Varvaro Sangiorgi Carolina.
Varvaro Sangiorgi di Roccabruna Antonio.
Varvaro Sangiorgi di Santagati Angelo.

Eccezioni:

Quando le persone, com'era usanza nel medio evo, sono specialmente riconosciute, più che da quello del casato, dal nome di battesimo, come Raffaello Sanzio o d'Urbino, Cola di Rienzo, Raffaellino del Colle, Perin del Vaga, Daniele di Volterra, Gherardo delle Notti, Cola dell'Amatrice, Pietro da Cortona, Sebastiano dal Piombo, Leonardo da Vinci, la parola d'ordine sarà il nome di battesimo.

È bene però che il nome si scriva in diverse schede e per le varie forme in cui può essere scomposto, ben inteso col relativo richiamo alla prima scheda, acciò ognuno possa trovarlo sotto qualunque denominazione. Per esempio:

Leonardo da Vinci, n. ....
Da Vinci Leonardo, vedi Leonardo da Vinci.
Vinci Leonardo, vedi Leonardo da Vinci.

III. Nomi di papi, imperatori, ecc.

Lo stesso dicesi pei nomi dei papi, degl'imperatori, re, principi regnanti e principi di Case regnanti, non che dei

santi, vescovi e religiosi, dei quali la parola d'ordine non sarà il nome di famiglia, ma quello di battesimo o l'altro preso nell'assumere il loro grado o la loro dignità.

Per agevolare frattanto le ricerche di coloro i quali estendono i loro studi a classi di persone e non ad individui determinati, proporrei, in quanto ai papi, agl' imperatori, ai re, la redazione di altre due schede, una con la voce d'ordine indicante la dignità o il grado e l'altra il rispettivo nome di famiglia, ov' esso sorga dagli atti archiviati, poichè l'indicista non è tenuto ad estendersi oltre, ed in entrambi facendo sempre il richiamo al nome di battesimo,

Per esempio: al primo ordine di schede:

Papa, vedi Pio V.
" " Urbano VII.
Imperatore di Germania, vedi Guglielmo II.
" Russia " Nicola II.
Re di Grecia, vedi Giorgio I.
" Italia, " Umberto I.

Così nel secondo ordine:

Ghisleri Michele, vedi Pio V.
Castagna Giambattista, vedi Urbano VII.
Hohenzollern Guglielmo Federico Vittorio Alberto, vedi Guglielmo II.
Romanoff Nicola Alessandrovitch, vedi Nicola II.
Slesvig-Holstein Giorgio, vedi Giorgio I.
Savoia (e anche Di Savoia) Umberto, vedi Umberto I.

Lo stesso potrebbe farsi pei principi e pei vescovi. Per i santi però sarebbe molto apprezzabile se si facesse una scheda con la parola d'ordine Santo, che potrà indicarsi col prefisso S. duttile ad ambi generi, seguìto dal nome di battesimo del santo o della santa. In tal modo si rende omaggio al concetto del dott. Dziatzko, [1] che detto prefisso vuole trascurato. E siccome un tal sistema tende a raccogliere e mettere a colpo d'occhio in rilievo tutto ciò che in

[1] *Regole per il catalogo alfabetico a schede,* paragrafo 11.

archivio esiste di una certa classe di persone, non credo possa sorgere controversia, se cioè il richiamo debba farsi alla parola o dalla parola Santo, o sivvero al nome o dal nome di battesimo del santo stesso; per esempio: Paolo, vedi S. Paolo — o S. Paolo, vedi Paolo S. L'uno e l'altro modo raggiungono lo scopo; però io consiglio, e sarebbe prudente che tutti lo facessero per uniformità di sistema, che il richiamo si riportasse al nome di battesimo, accettando così la regola dei bibliografi stranieri; di tal che nella scheda Paolo S. si segnerebbe il numero dell'inventario, e nell'altra S. Paolo si farebbe il richiamo col vedi Paolo S.[1]

IV. Nomi di luoghi, di cose e di persone riconosciuti sotto diversi nomi.

Nella redazione delle schede, le quali sono lo specchio dell'inventario, come questo è quello dell'atto, deve tenersi presente che spesso dalle carte archiviate sorgono diversi nomi che indicano lo stesso luogo o la medesima cosa.

Alcuni, per esempio, per indicare il Foro Romano, la Piazza del Quirinale, il Camposanto di Roma, scrivono: Campo Vaccino, Piazza di Montecavallo, Campo Verano; come altri chiamano Anfiteatro Flavio, Chiesa di Santa Maria ad Martyres, Basilica Liberiana, Palazzo Madama e Ponte Gianicolense, rispettivamente il Colosseo, il Pantheon, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, il Palazzo del Senato, il Ponte Sisto.

Avviene altresì che la stessa persona, in diversi documenti di una medesima amministrazione, appaia sotto diversi nomi, e ciò accade quando un individuo per elezione, per antonomasia o per convenzionalismo contemporaneo ha dovuto assumere un nome diverso del suo casato. Per esempio, i papi, come i vescovi e i religiosi, abbandonano il nome di famiglia per assumere quello del pontificato,

[1] Vedi paragrafo X, parola Santo.

della dignità o della religione, mentre altri invece sono costretti a lasciare il nome del casato e di battesimo per subire quello del secolo, o meglio il soprannome che il secolo ha loro appiccicato.

Chi ha in mano carte relative all'istituzione della Santa Inquisizione, all'umiliazione di Arrigo IV il Nero nel castello di Canossa, all'istituzione della Compagnia di Gesù e alla soppressione della stessa può riscontrare coi nomi di Giov. Lottario Conti, Ildebrando Aldobrandeschi, Alessandro Farnese e Lorenzo Ganganelli anche quelli d'Innocenzo III, Gregorio VII, Paolo III e Clemente XIV.

Come del pari chi ha ordinato carte riguardanti le belle arti, ha dovuto, coi nomi di Giacomo Robusti, Domenico Zampieri, Cristoforo Roncalli, Giovanni Salvi, Gio. Antonio Ranzi e Giuseppe Ribera incontrare quelli di Tintoretto, Domenichino, Pomarancio, Sassoferrato, Sodoma e Spagnoletto.

In tali e simili casi, ad evitare il confusionismo emergente dalla pluralità dei nomi, e perchè sotto un solo nome vengono raccolte le notizie riguardanti lo stesso luogo, la medesima cosa, l'identica persona, bisogna fare le schede coi richiami riferenti al nome comunemente inteso, così:

Campo Vaccino, vedi Foro Romano.
Anfiteatro Flavio, vedi Colosseo.
Ganganelli Lorenzo, vedi Clemente XIV.
Robusti Giacomo, vedi Tintoretto.

V. Nomi di casato che si confondono con quelli di battesimo.

Talvolta si è di fronte a casi in cui si scambia e si confonde il nome del battesimo con quello del casato, come in quello di Natale Bruno. Quale dei due è il patronimico?

La parola Natale è nome di battesimo in Natale Del Grande e di casato in Tommaso Natale, come la voce Bruno è di battesimo nel nome di Bruno Chimirri e di casato in quello di Giordano Bruno. In questo caso è bene che

si facciano due schede, una col patronimico di Natale e l'altra con quello di Bruno, anche senza richiamo, per essere sicuri di non errare.

VI. Nomi registrati o scritti in diversi modi.

Errare humanum est! Come il compilatore dell'inventario da cui devono essere estratte le schede, così i redattori degli atti archiviati possono errare nell'estensione del nome di famiglia. E se per poco si aggiunga la velleità delle persone che scientemente fanno subire al nome del loro casato una riforma alfabetica e talvolta sillabica, si conviene nel dire che nel volgere dei secoli non si arriverà ad essere sicuri del vero originario nome di famiglia. Ciò produce che tal fiata una sola persona, segnata con diversi patronimici, non può essere studiata in tutti i suoi atti, in tutte le vicende della sua vita.

Leone X, a' 21 giugno 1514, ordinò al cardinale Cornelio che (sino alla transazione coi Baglioni) facesse la consegna dei castelli di Piero e di Graffignano a certo Pirro *Ferrabracci,* [1] il quale, in seguito, da Paolo III, veniva investito di detti castelli col nome di Pirro *Fierabracci,* mentre poi, dai sunti della causa trattata in Firenze, viene chiamato Pirro Fortebracci. [2]

Lo stesso Leone X, con breve 24 settembre 1514, investiva col titolo di conte Gio. Battista Ubaldo, il quale, in seguito, fecesi chiamare Ubaldi, come Ubaldi si affermarono i suoi eredi. [3]

Come pure Orazio Axovedo [4] figura in altri atti della stessa amministrazione Orazio Azzovedo. [5] E così Marcantonio Florenzi [6] viene anche segnato come Fiorenzi; [7] ed

[1] Archivio romano, Congreg. dei Monti e Baroni, vol. VIII, f. 63.
[2] Ivi, id., f. 95-111.
[3] Ivi, id., vol. XX, f. 313.
[4] Ivi, id., vol. XV, f. 103.
[5] Ivi, id., vol. XXIV, f. 353.
[6] Ivi, id., vol. XI, ff. 482-488.
[7] Ivi, id., vol. XX, f. 61.

Elena De Rodes, che nel 1670, innanzi la Rota di Avignone, reclamava la legittima nell'interesse di suo figlio minore Giuseppe De Ribere, figura negli atti come De Roddes, [1] mentre in altri atti della medesima causa viene chiamata De Rhodes; [2] e che si chiami Rodes e non Rhodes nè Roddes vedesi dai documenti della stessa causa [3] e dalla domanda proposta a Sua Santità Clemente X da un altro omonimo per dilazione di professione monacale. [4]

Nello stesso modo una lettera di più o di meno, un *t* non tagliato, che presenta le sembianze di un'*l*, producono, come in Guattieri, Guatteri e Gualtieri, un separatismo a detrimento della verità intiera. È per ciò adunque dovere dell'indicista, il quale, dopo tutto, non deve essere un semplice alfabetista di nomi, di far sì che il ricercatore rilevi le attinenze, le affinità, l'unicità di certe persone, e se non altro di certe famiglie. Laonde, in simili casi, quando si è sicuri di sapere fra i tanti il vero nome di famiglia, sotto tal nome verranno segnati i numeri di riscontro, e nelle altre schede verranno pure estesi gli altri nomi col richiamo a quello della prima scheda. Quando invece sorge il dubbio verranno egualmente redatte tante schede per quanti sono i diversi nomi, segnando in ognuna il relativo numero di riscontro ed aggiungendo il richiamo dall'una alle altre schede. Così c'è tutto da guadagnare e nulla da perdere, avvegnachè, pur ammettendo che la non identicità della persona o della famiglia possa riscontrarsi, lo studioso non ha perduto che solo qualche minuto del suo tempo. È proprio qui il caso di rilevare l'esattezza dell'aforismo *quod abundat non vitiat.*

Nel primo caso si avrebbero le seguenti schede, così redatte:

[1] Ivi, vol. I. Congregazione d'Avignone, ff. 27-36.
[2] Ivi, vol. III, id., ff. 477-488.
[3] Ivi, vol. I, ff. 765-778; id., vol. V, ff. 284-287.
[4] Ivi, vol. I, ff. 706-707.

De Rodes Elena, n. ....
De Rhodes, vedi De Rodes.
De Roddes, vedi De Rodes.

Nel secondo:

Ferrabracci Pirro, n. ...., vedi Fierabracci Pirro.
„ Fortebracci Pirro.
Fierabracci Pirro, n. ...., „ Ferrabracci Pirro.
„ Fortebracci Pirro.
Fortebracci Pirro, n. ...., „ Ferrabracci Pirro.
„ Fierabracci Pirro.

VII. Nomi di persone scritti in lingue estere.

Occorre non di rado negli archivi, e molto spesso nelle biblioteche, alfabetare nomi stranieri che cominciano con le lettere H, J, K, W, Y. All'uopo di rendere facili le ricerche agl'Italiani ed agli stranieri, devonsi compilare due schede, riportando in una il nome secondo l'ortografia della lingua sua naturale e nell'altra quello secondo la pronunzia italiana. Così verrà scritto:

Holder Osvaldo e Older Osvaldo.
Jacomy Jacques e Iacomi Giacomo.
Kosma Kamus e Cosma Camo.
Wild Wilhelm e Guild Guglielmo.
Yacoub Effendi e Iacob Effendi.

Lo stesso vale per quei nomi che conservano l'ortografia latina, e così:

De Homine Horazio e Dell'Uomo Orazio.
Alpheran Philippus e Alferan Filippo. [1]

[1] Tale sistema è stato adottato dal Ministero dell'interno. Vedi articolo 88 del *Progetto di regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali.*

VIII. Preposizioni, articoli e preposizioni articolate.

Un serio dibattito continua tuttora fra gl' indicisti, e che dà luogo a diversi sistemi in ordine al valore alfabetico delle preposizioni, degli articoli e delle preposizioni articolate *De, Di, La, Del, Della.* In questo caso bisogna distinguere se cioè la particella segue un nome di cosa, cioè la parola d'ordine onde serve a indicare o specificare la parola anzidetta, come Acqua *di* Mercurio, o segue il patronimico, quando cioè serve a indicare un casato o un luogo d'onde la persona assume cognome e titolo, come Starrabba *di* Rudini, o quello di battesimo, quando serve cioè a indicare il luogo di nascita o di origine di una persona, come Giovanni *da* Procida, o se invece precede il nome di famiglia, come *De* Mattei.

Nel primo caso conviensi da tutti che la particella, come indicazione del predicato, dev'essere trascurata, ordinando:

Acqua Marcia.
" di Mercurio.
" Paola.
" di Trevi.

E così:

Palazzo Accoramboni.
" del Bufalo.
" dei Conservatori.
" della Farnesina.

Come si è concordi nel secondo e terzo caso nella conservazione della particella, avvegnachè essa non può trascurarsi, sia che si ritenga come seconda parola d' ordine, sia si riguardi come parte della voce susseguente onde verrebbe a segnarsi il seguente ordine:

Giovanni da Fiesole.
Giovanni da Procida.
Giovanni delle Bande nere.

Nell'ultimo caso però alcuni, e fra questi Luigi Nobile Loiacono, [1] avvalorato da una regola adottata dal Ministero dell'interno, [2] sostengono l'omissione della particella, di tal che De Mattei debba essere registrato e riportato nella lettera M, scrivendo Mattei. Altri invece trovansi per la conservazione. Tale controversia è della maggiore importanza, poichè i due sistemi producono il più serio spostamento; invero i nomi De Fabbi, De Mattei, De Sanctis, De Zerbi, che col secondo sistema si raccolgono nella lettera D, verrebbero invece col primo sistema sparsi nelle diverse lettere F, M, S, Z.

I sostenitori del primo sistema, suffragati dagl'indicisti tedeschi, olandesi e spagnoli che trascurano le preposizioni e gli articoli, e dai francesi che omettono la preposizione semplice innanzi al nome, si sono forse ispirati alla genesi storica del nome patronimico, epperciò, rimontando al nome primitivo, ne ritraggono, e forse non a torto, che originariamente il casato doveva essere Fabbi, Mattei, Sanctis, Zerbi, ritenendo che la particella *De* sia un articolo genitivo che si traduce in *de'* o *dei* e che servì forse ad indicare la famiglia a cui si apparteneva e dalla quale ne riscuote l'origine; onde si traduce che il Tizio è, fa parte, discende dalla famiglia Fabbi, Mattei, ecc. Ciò si spiega dalle miriadi di eleganti carte di visita che con il riverito nome e cognome esteso in forma civettuola, dando uno scappellotto alla verecondia, mettono in mostra tanto di corona con l'aggiunta dei Baroni A, dei Conti B o dei Marchesi C. Su tali criteri il prefato Ministero determinava:

" I nomi preceduti dalle particelle *da, de, di, lo, la* e simili saranno registrati come se la particella non esistesse. Nei casi dubbi si registreranno tante volte quante sono le forme colle quali potrebbero essere pronunziati. " [3]

È vero che ci troviamo di fronte a un sistema come tutti

[1] *Elementi di bibliografia pratica*, pag. 12.
[2] Art. 89 del *Progetto di regolamento* sopra citato.
[3] Art. 89 citato.

gli altri, che assume una certa importanza per l'intervento dell'autorità ministeriale, ma non è esatto adagiarsi a un sistema non conforme alle buone regole sinora in Italia accettate dalla massima parte degl'indicisti, e che, non corrispondendo ad un ordinamento logico, produrrebbe delle confusioni.

Ognuno tiene al nome di famiglia nello stato e modo in cui è stato ereditato, e ci tiene di più s'ebbe la vanità di presentarlo riveduto e corretto al pubblico con tipi smaglianti e aristocratici, onde ognuno vorrebbe trovare il suo nome ove l'ortografia lo ha destinato. Tutti i gusti son gusti, *trahit sua quaemque voluptas.* Chi tiene a mantenere unite e chi divise le particelle dell'originario casato, e non è giusto che ai separatisti si venga a negare il vero nome di famiglia. Nicolò *Dagnino* e Leone *Debenedetti* tengono all'unione, mentre Marcantonio *D'Agnino* e Luigi *De Benedetti* stanno per la separazione; ed è a notare che Pietro Agnino ed Eugenio Benedetti con altri della stessa famiglia hanno fatto senza della *D.*

Francesco De-Litala e Gioachino Del Rio si uniscono a questi ultimi, mentre Alessandro Delitala e Giovanni Delrio stanno coi primi. Il medesimo contrasto sorge nelle famiglie Demarchi, Debernardis, Debonis e in tante altre che si presentano alla disfida di Barletta. Come dunque regolarsi in tal caso?

Io credo, a dir breve, non sia esatto quello che sostengono gl'indicisti tedeschi, olandesi e spagnoli, che, cioè, conservano le preposizioni e gli articoli che sono congiunti insieme innanzi alla parola principale, trascurando quelli che ne sono disgiunti; e se in Francia è trascurabile la preposizione semplice, trova la sua ragione sia nel significato della preposizione stessa, sia perchè dessa quasi sempre è disgiunta dal casato, ciò che non avviene in Italia. Nè credo sia logico ricorrere, come sopra si è ricordato, a studi etimologici per dividere la radicale dalla caratteristica, poichè si perverrebbe a ribattezzare le famiglie, a confondere, a non più riconoscere i casati. Come arriverete a scomporre

il casato Doria? Sapete prima che trae la sua origine dalla famiglia De-Auria? [1] Ed è corretto sopprimere, quando beninteso sia disgiunta, la preposizione, specialmente in quei nomi che, come De Carolis, De Magistris, De Romanis, De Sanctis, conservano la desinenza latina? Sostengo adunque, per come hanno ben fatto nei loro indici il Fumagalli [2] e il Porena, [3] che i nomi si devono accogliere, registrare ed ordinare secondo la loro disposizione ortografica, ossia per come si presentano scritti, e che le particelle devono ritenersi e leggere dove e come si trovano, perchè fanno parte del nome, il quale, come proprietà personale, non può subire modificazioni senza l'assentimento di chi lo porta o l'abbia portato. Si scriva quindi come si pronunzia, si legga come si scrive, si ordini come sta scritto, nulla curando se la particella sussegua o preceda il nome del casato.

A soddisfare però l'andazzo del secolo che mette in mostra tante particelle quante non ebbe ad usarne Pier delle Vigne alla Corte di Federico, senza venir meno ai diversi sistemi seguiti da vari indicisti, appagando in tal modo le brame di tutti, si potrebbe adottare il sistema tenuto negli indici compilati nell'archivio di Stato di Roma, [4] redigendo cioè due schede e segnando nella principale il nome del casato per come si pronunzia, ossia con la particella precedente, e scrivendo nella seconda il solo nome di famiglia, senza la particella e col debito richiamo alla prima. Così alla lettera F verrebbe segnato Fabbi, vedi De Fabbi; alla lettera R, Rovere, vedi Della Rovere, ecc., e conseguentemente alla lettera D, De-Fabbi, Della Rovere, ecc. In tal modo verrebbe anche sposata la regola ministeriale, su riportata, estendendola dai dubbi a tutti i casi.

[1] Archivio di Stato di Roma: Nobiltà e feudi.

[2] Indice pei tomi I-X, *Archivio della R. Società romana di storia patria.*

[3] Indice all'*Itinerario* del NIBBY.

[4] Camerlengato, Congregazione dei Monti e Baroni, Congregazione del Buon Governo, Congregazione dei Conti, Congregazione d'Avignone.

IX. Della parola Chiesa e di altri nomi comuni.

Di non minore importanza è la questione, se mai le *chiese* debbano registrarsi sotto il loro speciale predicato, cioè sotto la voce del patrono o del santo da cui ricevono il nome, o sotto la voce chiesa, seguita dal predicato speciale. Lo stesso dico in ordine alle parole: arco, basilica, cappella, colonna, collegio, convento, feudo, fiume, lago, monte, monastero, ospedale, palazzo, piazza, porta, tempio, tenuta, torre, valle, via, villa, ecc.

Il Fumagalli e il Porena nelle opere succitate riportano le chiese sotto il predicato speciale, o meglio sotto la voce del santo da cui prendono il nome. Per es.: Paolo (Chiesa di S.); Pudenziana (Chiesa di Santa Pudenziana). E d'altra parte il primo riunisce i nomi dei monti, dei laghi, ecc., sotto le voci monti, lago, ecc.; ed il secondo riporta le cappelle e le basiliche sotto le voci medesime, cioè: Cappella Chigi, Cappella Corsini, Basilica Santa Maria in Trastevere, Basilica Santa Petronilla.

Di fronte all'autorità di tali scrittori, che possono prestare norme agl'indicisti, sento il dovere di manifestare il mio dissentimento. Infatti non comprendo cotale diverso ordinamento, facendo solo eccezione con la parola *Chiesa.*

Non credo sia un sistema da adottarsi, poichè l'archivista deve tener sempre di mira l'oggetto che deve indicare e mettere in evidenza, non il predicato o il nome che specifica, anzi determina l'oggetto istesso. Or, nel caso, l'oggetto è appunto la chiesa che deve farsi rilevare, mentre il San Paolo e la Santa Pudenziana sono il predicato che distingue e determina il nome della chiesa; ond'è bene, come negli altri nomi comuni di sopra, che alla parola chiesa, che sarà la voce d'ordine, vengano alfabeticamente riportate tutte le chiese che sorgono dagl'inventari, dai repertorî, dalle indicazioni sommarie o dai sunti pei quali l'indice si compila.

L'ordine dell'indice è lo specchio dell'ordine che nasce

nella mente dell'indicista e dello studioso, e che si trasmette e si esplica con la parola, la quale viene impressa nello scritto. Ora nella nostra mente prima a comparire è l'immagine della cosa, indi la sua denominazione. Parlando o scrivendo, viene quest'immagine tramandata con l'ordine stesso del nostro concepimento; non si comprende quindi la necessità dell'inversione. Molto più se tiensi presente che sotto quel predicato potrebbero sorgere altri nomi, come conventi, monti, porte, ecc., e, per ragione d'uniformità, sotto quel nome dovrebbero allinearsi i vari predicati, di modo che si avrebbe un indice così redatto:

Paolo S. (Chiesa di), n. ....
" (Convento di), n. ....
" (Monte di), n. ....
" (Porta di), n. ....

Allora si verrebbe a tradire l'ordine del concepimento e l'andamento ordinario delle indicazioni. La voce Paolo S. l'ammetto, non come registrata in una scheda principale, ammenochè non indichi la persona di San Paolo, ma come riportata in scheda di richiamo ove dev'essere segnata la referenza alla cosa, all'oggetto dalla voce indicato e di cui ne parlerò al paragrafo X di questo capo; avvegnachè diversamente chi volesse trattare delle chiese che sono registrate negli atti di un'amministrazione dovrebbe, prima di consultare un indice, se non preferirà leggerlo per intiero, ricorrere al Vaticano, se pure completi ne conserverà gli elenchi. Consiglio adunque, per rigore di logica, prendere per parola d'ordine della scheda principale la voce che chiama la cosa o l'oggetto, cioè la parola chiesa, convento, ecc., facendola seguire dal predicato, ovvero dalle rispettive indicazioni, e segnando in ultimo il luogo ove sorge, salvo l'eccezione che riporterò al paragrafo XII.

Epperò chi, non soddisfatto delle mie ragioni, volesse seguire l'opposto sistema, è bene che si uniformi all'unità di concetto, relativamente a quei nomi che possono intendersi con le loro denominazioni, o loro predicati speciali,

tenendone sempre avvisati i lettori sia con spiegazione premessa all' indice, sia anche, e credo sia più razionale, compilando tante schede per quanti sono i nomi comuni che sorgono dall' indice e che voglionsi riportare sotto il predicato, facendovi i relativi richiami. Per es.:

Chiesa, vedi nome relativo.
Convento, id., ecc.

Ma è inutile il dissimularlo, con l'un sistema contentasi soltanto a chi volesse fare studi sopra una determinata chiesa, ecc., mentre con l'altro verrebbero anche contentati coloro i quali vogliono estendere le loro ricerche in tutte le chiese, ecc., onde si comprende di leggieri quale dei due sistemi sia il più preferibile.

Lo stesso dicasi per gli altri nomi comuni di cui sopra è cenno; ed è a notare che quando essi hanno per predicato un nome di persona, questo deve alfabetarsi, non con la regola del paragrafo II, ma per come viene indicato e scritto, poichè in tal caso addiviene seconda parola d'ordine, e così:

Via Natale Del Grande.
Piazza Benedetto Cairoli.
Borgo Tommaso Natale.

Volendo frattanto compilare un indice più accessibile, chiaro, largo, completo, bisogna servirci dei richiami al sostantivo o alla parola d'ordine segnata nella scheda principale che indica l'oggetto. Per es.:

Paolo, vedi Chiesa di San Paolo.
Ghisleri, vedi Collegio Ghisleri.
Odescalchi, vedi Palazzo Odescalchi, ecc.

X. Dei prefissi San, Sant, Santa, Santo.

S' è detto avanti il modo di scegliere la parola d'ordine del nome dei santi. Ora è bene intrattenerci sui prefissi San, Sant, Santa e Santo. Essi possono far parte di un nome

che indica un casato, come in: Santagata Vittorio e in Santonocito Antonio, o un Comune, un monte, un ospedale ed altri simili. Tali nomi, sia che riguardino un nome di famiglia, sia che indichino un nome di cosa, devono, quando sono prima parola d'ordine, alfabetarsi nella loro integrità per come ortograficamente stanno scritti, senza guardare se il San o il Sant sia disgiunto, unito o apostrofato, poichè entrambe le parole si considerano come una sola, onde si avrà il seguente ordine:

San Cataldo (Principe di).
Santagata Vittorio.
Sant'Anna (Barone di).
Santonocito Antonio.
Sant'Onofrio Ugo.

Come del pari si ordinerebbero così i seguenti nomi:

Sangiovanni.
Santagostino.
Santanatolia.
Santonofrio.
Sanvito.

Quando la parola indicherà un nome comune, è bene che nella scheda si faccia il richiamo al nome che n'è l'oggetto; così:

San Giovanni, vedi Comune di San Giovanni.
" Porta San Giovanni.
San Paolo, vedi Chiesa di San Paolo.
" Convento di San Paolo.
" Monte San Paolo.
" Porta San Paolo.

Nella scheda principale allora la parola col prefisso diviene seconda parola d'ordine, e in tal caso potrebbe adottarsi il sistema di sostituire ai prefissi di sopra il solo S. duttile, come avanti si è detto, ad ambi i generi; onde si verrebbe ad alfabetare:

Comune di S. Agostino.
" S. Anatolia.
" S. Giovanni.
" S. Onofrio.
" S. Vito.

XI. Richiami all'oggetto.

La compilazione delle schede, fatta nei modi e con le norme di sopra, assicura un buon indice alfabetico-onomastico-analitico-topografico per qualunque amministrazione povera o ricca di documenti. Se però si volesse un lavoro che potrebbe seriamente dirsi completo, per non dire perfetto, bisogna anche ricorrere ai *richiami all'oggetto.*

Il richiamo all'oggetto è importantissimo, perchè conduce lo studioso al pronto rinvenimento di tutto ciò che specificatamente risulta di una materia, di una cosa, di un luogo e in determinate località.

Or perchè dall'indice appaia apertamente e a colpo d'occhio tutto quanto si è detto di sopra, occorre che le diverse schede tendano e convergano al rinvenimento dell'*oggetto* non solo nel suo sostantivo, ma anche nel nome che ne esplica le funzioni, che sarebbe l'*oggetto:* per esempio, in una dotazione, restituzione di dote, o vendita di beni dotali, si comprende che il sostantivo *dote* sia la cosa che deve rilevarsi con la scheda; l'esplicazione invece, ossia l'oggetto vero, è la *costituzione,* la *restituzione* o la *vendita* della dote; così avremmo:

Dote, vedi Costituzione di dote.
" Restituzione di dote.
" Vendita di beni dotali.

Laonde l'indicista, se da una parte avrà affermato persone, cose, fatti e luoghi, deve dall'altra condurre il lavoro, armonizzando ogni parte, in modo da poter far rilevare dall'indice, a prima giunta, tutto ciò che si riferisce ad un

nome, in tutte le sue esplicazioni, in ordine alla materia e ai luoghi.

Comprendo che ciò potrebbe ottenersi anche quando, senza richiami, ad ogni sostantivo si assegnasse il numero corrispondente dell' inventario; ma in tal caso, per conoscere l'esistenza vera, bisogna, numero per numero, ricorrere all' inventario stesso per accertare la specificazione dell'oggetto; ed allora, se vi sarà il raccoglimento sotto un nome, mancherà sempre l'aperta evidenza dell'oggetto specificato; e, più che un vero indice analitico-topografico, avrete una filza di nomi come la nota della lavandaia o come l'elenco dei Comuni di una provincia.

Appunto per questo si esperimenta la necessità dei richiami, che ordinatamente e visibilmente tutto raccolgano sotto lo stesso nome. Epperciò, come regola inalterabile che non subisce eccezioni, si può stabilire che, se vuol farsi un completo indice analitico, tutte le schede portanti il sostantivo, nome di cosa, devono avere il relativo richiamo all'altro sostantivo dell'oggetto che riguarda la cosa stessa; come per avere un razionale e corretto indice topografico devonsi fare gli stessi richiami ad ogni scheda che porta il nome di luogo. Quindi sarà sola scheda principale, che porterà il numero d' inventario, quella che riguarda l'oggetto dell'atto, salvo quella che indica il nome di una persona, autorità o dignità, che anch'essa rimane come scheda principale, ed avrà pure il relativo numero inventariale.

L' importanza di un indice, redatto con le surriferite regole, non esige veruna dimostrazione. Se però in teoria è il *desideratum* degl' indici, nella pratica non è di facile attuazione in quelle amministrazioni larghe e doviziose di documenti, non per il metodo in sè stesso, ma per il lungo tempo che occorrerebbe per far bene quei richiami; ma chi ha tempo è meglio che si accinga ad un lavoro completo, che nulla lasci a desiderare.

XII. Inversione della seconda parola d'ordine.

Si è affermato al paragrafo IX l'ordine a darsi nella redazione delle schede ai nomi comuni seguìti dalle loro indicazioni onomastiche e topografiche; infatti convenivasi dare la precedenza al sostantivo, prima parola d'ordine, far seguire il predicato, seconda parola, e indi il luogo, terza parola d'ordine. Per es.:

1ª 2ª 3ª

Convento degli Agostiniani in Corneto.

Così pure per le chiese, collegi e simili. Però occorre spesso, nella compilazione di un indice di qualche larga amministrazione, che s'incontrino moltissimi di quei nomi comuni, e, per di più, non pochi portanti il medesimo nome e sparsi in diversi luoghi o centri.

Ciò avviene in ordine ai *Conventi,* ai *Monasteri* e in esuberanza alle *Chiese,* che assumono sempre il nome dei santi, e fra questi quei pochi che, per speciali virtù, riscuotono dall'orbe cattolico una devozione maggiore.

In proporzioni minime avviene anche nei *Collegi* e nelle *Scuole,* che prendono oggi con la nuova società il nome di principi e di uomini illustri, che, su per giù, sempre i medesimi appaiono al fonte battesimale.

Raccolti sotto la parola d'ordine quei moltissimi predicati, che in sostanza rappresentano i pochi medesimi nomi, s'incontra un certo fastidio nella ricerca fra i tanti nomi di santi dello stesso nome (mi si permetta la barbara costruzione).

Or, siccome allo studioso con l'immagine della cosa, cioè *Convento,* ecc., nasce contemporaneamente quella del luogo ov'essa sorge, cioè *Corneto,* ecc., opino che nel solo caso anzidetto sarebbe utilissima l'inversione della seconda parola d'ordine, la quale, passando alla terza, verrebbe da questa sostituita. Così la scheda verrebbe invece redatta:

Convento in Corneto — degli Agostiniani (o meglio col solo predicato chiuso dalle lineette — Agostiniani —).

In tal modo, sotto la parola d'ordine portata al plurale, verrebbero allineati i luoghi e sotto questi i rispettivi predicati, onde avremo:

Conventi in Corneto — Agostiniani.
" " — San Marco, ecc.
" in Perugia — Carmelitani Scalzi.
" " — S. Giovanni Battista, ecc.
" in Roma — Agostiniani.
" " — Carmelitani Scalzi, ecc.

Lo stesso per gli altri nomi. E così, ricorrendo al luogo, verrà più facile, più pronta, più razionale la ricerca.

XIII. Ordinamento delle schede.

Redatte le schede con le norme di sopra, queste si divideranno per la prima lettera della prima parola d'ordine, riponendole in uno schedario, ch'è indispensabile, se strabocchevole sarà il numero delle schede.

Lo schedario dev'essere diviso in tante caselle per quante sono le lettere dell'alfabeto. Nei casi in cui non si avrà schedario, o non sia molto il numero delle schede, queste verranno impacchettate per ogni serie di lettere.

Ogni pacco verrà diviso per seconda lettera, onde verranno a formarsi altri pacchi, i quali si suddivideranno per la terza, e questi per la quarta, continuando sin dove una o più parole d'ordine si prestino ed il numero delle schede sia tale da richiedere altri assottigliamenti per essere alfabetate.

Ordinata la prima, si passa alla seconda parola d'ordine, e così di seguito.

XIV. Alfabetamento. Aggettivi ordinativi.

Tutte le parole devono essere alfabetate, giusta le disposizioni delle schede, tenendo presente ciò che debba essere trascurato e secondo l'ordine dell'alfabeto italiano, eccetto quelle che indicano un aggettivo ordinativo, il quale, invece, verrà alfabetato secondo il numero progressivo, onde il terzo precederà il quarto, e il decimo seguirà il nono, e così: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

XV. Lettere I e J.

Due sistemi sono stati adottati nell'alfabetare le parole alla cui composizione concorrono le lettere I e J. Uno, il più antico, e quello a cui fanno capo la maggior parte dei catalografi, bibliografi e indicisti, distingue la I breve dalla J lunga, per come trovansi distinte nell'alfabeto e per come tutti i lessicografi le hanno distinte. L'altro, il moderno, invece, non ammette distinzione e fonde le due lettere, ciò che produce un ordinamento diverso. Eccone un saggio:

Distinzione	Fusione
Iailbert Lodovico	Iaja Donato
Iaja Donato	Iailbert Lodovico
Icardi Ippolito	Icardi Jacopo
Icardi Jacopo	Icardi Ippolito
Giuliati Paolo	Giulj Annibale
Giulj Annibale.	Giuliati Paolo.

Quando la I o la J sono iniziali del casato, o meglio della parola d'ordine, il primo sistema produce soltanto la divisione delle lettere, e, benchè nel pronunziarle si emettesse l'istesso suono, onde chi scrive facilmente confonde l'una con l'altra, pur tuttavia lo studioso, ricorrendo ad

amendue le lettere, pur impegnando maggior tempo, riuscirà facilmente a rintracciare il nome ricercato. Lo stesso però non avviene quando trovansi nel mezzo o alla fine della parola, quantunque non sia sconosciuta la regola, cioè che la I, meno in pochissime parole, precede sempre la consonante, mentre la J precede indubbiamente la vocale. Nella desinenza però l'una con l'altra si confonde.

L'uniformità del suono e la poca disparità della forma producono spesso, come sopra ho detto, la confusione delle due lettere, e questa l'incertezza e spesso l'errore; onde qualunque cura od attenzione non riesce ad evitare equivoci e scorrettezze. Se del maggiore è prudenza preferire il minor male, se pur tale possa chiamarsi, credo miglior consiglio adottare la fusione delle due lettere, abolendo una distinzione ch'è retaggio di una lingua non più ufficiale. Si conservi nelle scritture antiche, ma la J non si distingua nell'alfabetare, come suol farsi nelle parole greche, in cui non si fa distinzione tra l'ε e l'η, tra l'ο e l'ω, che nella nostra lingua traduciamo *e* ed *o*.

Questo nuovo sistema, più facile ed esplicativo, non solo è stato adottato da bibliografi forestieri, [1] ma fu riconosciuto esatto e adottato dal Ministero dell'interno. [2]

XVI. Riorganizzazione delle schede.

Stabilito l'ordinamento, dovendosi dell'indice formare un corpo armonico in tutte le sue parti, è necessario procedere all'ultimo lavoro, a quello di revisione, o meglio di riorganizzazione delle schede, per vedere cioè se lo stesso oggetto è riportato nelle schede con diverse voci, onde possano ridursi e armonizzarsi sotto unica denominazione, in modo che sotto un nome che ne rappresenti l'oggetto venga raccolta tutta la materia. Ciò facilmente sfugge nella re-

[1] Dziatzko, op. cit., paragrafo 193.
[2] *Calendario generale del Regno d'Italia per l'anno 1898.*

dazione delle schede, e può aversene nozione solo quando tutte le schede sono ordinate, poichè gl'indicisti ritraggono dagl'inventari, che vengono compilati sugli atti dai quali un medesimo oggetto può essere indicato sotto diverse forme e con diversi nomi, i quali, pur rappresentando la stessa essenza, producono svariate schede. Ecco un esempio pratico: Dagli atti di una medesima amministrazione [1] i tesorieri vengono anche chiamati *appaltatori* di tesoreria, come gli *appaltatori* delle tasse vengono anche detti *affittuari,* e viceversa gli *affitti* dei beni camerali, del legnatico, del pedaggio, ecc., vengono anche chiamati *appalti*. In tali e simili casi sarebbe desiderabile che alla voce Appaltatori di tesoreria si facesse un richiamo alla parola Tesorieri, e sotto questo nome procedere all'ordinamento di tutti i tesorieri, comprendendovi anche gli *appaltatori di tesoreria.* E così alla voce *Affittuari* delle tasse si farebbe la referenza agli *Appaltatori* delle tasse, e dall'*Appalto* si farebbe il richiamo all'*Affitto,* indicando sotto i nomi principali tutti gli *appaltatori* ed *affittuari* di tasse, tutti gli affitti ed appalti dei beni camerali, ecc.

Chi non volesse rispettare tale regola, per non lesinare la proprietà del linguaggio, avrebbe sempre il dovere di non omettere i richiami, per cui, segnando nell'indice le schede per come originariamente vennero redatte, dovrebbe fare il richiamo di un nome all'altro. Per es.:

Tesorieri, vedi Appaltatori di tesoreria.
„ d'Ancona n. ....
„ delle Marche n. ...., ecc.
Appaltatori di tesoreria, vedi Tesorieri.
„ di Romagna n. ....
„ d'Urbino n. ...., ecc.

[1] Vedi Archivio di Stato romano, Atti della Congregazione del Buon Governo, Atti della Congregazione dei Conti.

Appaltatori delle tasse, vedi Affittuari delle tasse.
" in Frosinone n. ....
" in Orvieto n. ...., ecc.
Affittuari delle tasse, vedi appaltatori delle tasse.
" in Perugia n. ....
" in Pesaro n. ...., ecc.

XVII. Trascrizione delle schede e revisione dell' indice.

Dopo tutto ciò non rimane che trascrivere le schede nell'ordine disposto e nella loro integrità, cioè per come sono state redatte e corrette coi relativi richiami e numeri di riscontro.

Un' ultima raccomandazione.

Prima che nell' indice si trascriva una scheda segnata col richiamo, che, cioè, abbia la sua referenza ad un'altra, bisogna sincerarsi dell' esistenza della scheda a cui viene riferita, avvegnachè spesso, nella compilazione delle schede, potrà avvenire qualche omissione sia della scheda, sia anche del numero relativo; in tal caso è quello il momento di ripararvi, sia redigendo la scheda omessa, sia apponendovi il numero.

Accade del pari che, nel trascrivere una scheda nell' indice, l' indicista dimentichi la registrazione del numero di referenza all' inventario. Epperciò, redatto l' indice, occorre la revisione per accertarsi se tutti i nomi registrati sono seguiti dal numero anzidetto, poichè, mancando questo, è facile l'apporvelo, riscontrando le schede che verranno sempre conservate, almeno sino al completamento dell' ultimo lavoro di revisione. Ciò non facendo potrebbe venire il giorno in cui, occorrendo ricercare quel nome deficiente del numero, potrà essere costretto a rovistare l' intiero inventario.

In tal modo si avrà la coscienza di aver redatto un completo indice alfabetico-onomastico-analitico-topografico, che con chiarezza e semplicità mette in evidenza con le più speciali e minute indicazioni tutto ciò che può formare

oggetto di ricerche e di studi, nulla omettendo di ciò che si racchiude nelle carte inventariate.

Or se in tutti gli archivi, e specialmente in quelli di Stato, per come si procede in questo di Roma, si trovasse tempo e personale in esuberanza per compilare in tale guisa gl'indici delle vecchie carte archiviate, si avrebbe la soddisfazione e l'orgoglio di mettere in mostra, come in una vetrina, tutti i tesori dimenticati, inesplorati, nascosti. Oh qual profitto non ne ritrarrebbero gli studiosi e quanta fatica verrebbe alleviata agli ufficiali d'archivio!

CAPO VI.

Ricerche, ispezioni, letture e copie degli atti archiviati.

SOMMARIO. — I. Copie [1] di atti pubblici — II. Id. di decreti reali — III. Id. di sentenze e di processi penali — IV. Id. di disegni e tipi geometrici — V. Id. di brani — VI. Che s'intende per brano — VII. Copie di sunti — VIII. Certificati — IX. Copie di atti per cui richiedesi l'autorizzazione — X. Atti di politica estera — XI. Atti amministrativi — XII. Processi penali — XIII. Atti confidenziali e segreti — XIV. Ispezioni e copie nell'interesse delle amministrazioni governative — XV. Copia di atti notarili in forma esecutiva.

I. Mancherebbe l'obbiettivo dell'utile istituzione degli archivi se la raccolta di tanti preziosi documenti mirasse a riempire vecchi e nuovi scaffali sol per l'uso delle pubbliche amministrazioni e per svagare pochi soli privilegiati.

Le porte degli archivi, come quelle della giustizia, devono essere aperte a tutti. Ognuno deve avere il diritto a far ricerche, chiedere ispezione, lettura e copie degli atti archiviati. Però, se è colpa il mantenere segreti i documenti, sarebbe deplorevole errore il metterli tutti in evidenza al pascolo *sapientium et insipientium*. Lo scrupolo non dev'essere dispotismo, come la libertà non dev'essere licenza. E per questo si rese necessario il disciplinare con disposizioni legislative un servizio che, a mio credere, rappresenta la parte più sostanziale dell'ordinamento degli archivi, parte che dà spesso luogo a contestazioni tra la

[1] Parlando di *copie* intendesi anche parlare di ricerche, ispezioni e letture.

micromania di meticolosi archivisti e le smodate pretese di un pubblico esigente.

Anemia e pletora sono infermità amendue che obbligano al soccorso della terapeutica per rientrare nello stato fisiologico; e la legge, nuovo Esculapio, ha saputo rimediarvi, temperando le esigenze con lo sposare l'interesse del segreto e della riserva con le pretese sulla pubblicità dei documenti, quello dell'erario con quello dei privati, degli enti morali e delle pubbliche amministrazioni.

Diversi ordinamenti, prima del 1875, regolavano il servizio generale interno degli archivi per quanti erano gli Stati che concorsero alla costituzione del Regno d'Italia.

Con le viete disposizioni, che traevano origine dal dispotismo, e quindi dal privilegio dello Stato, incarnato nella persona del principe, oltre che, per esempio, nell'archivio di Torino si otteneva ciò che non era possibile in quel di Napoli, ove d'altra parte concedevasi ciò che non era concesso nell'archivio di Venezia, negavansi perfino le copie di pubblici strumenti, che, servendo a tutela di privati interessi, poteano esser armi per ferire quelli del demanio; e se talvolta venivano concesse per la potenza delle leggi di procedura, uscivano marchiate, come gli schiavi, riportando la impronta della violazione del diritto: cioè la dichiarazione in calce sottoscritta del richiedente, il quale obbligavasi *non servirsi della copia nè direttamente, nè indirettamente contro lo Stato.*

Di tale odioso sistema trovansi tracce sino al 1872, quando cioè l'Italia avea digià vendicata l'atroce ingiuria di Metternich, e che da espressione geografica avea tratto l'esistenza della sua unità.

Il contenzioso finanziario, competente allora ad informare sulla nota formola, non esitava a dar norme per il rilascio di copia di un documento che conteneva una disposizione governativa, riflettente certa determinata persona, rivestita della qualità d'impiegato governativo, in-

cludendo l'obbligo d'inserire nella copia l'odiosa formula di sopra.[1]

Dura lex, sed lex, soleva esclamarsi. Ma le leggi sono forse eterne come quelle della natura? Non si modificano, non si adattano ai bisogni della civiltà e dei popoli? Bisognava far tacere ogni sentimento di giustizia distributiva, dominare, anzi reprimere la ribellione della coscienza pubblica, riparando di caso in caso con singole ed eque disposizioni ministeriali, che, dando un benedetto strappo a quelle egoistiche, per non dire selvaggie, discipline, contentavano le legittime esigenze private.

In quanto agli atti pubblici cominciò a rendersi omaggio all'art. 916 del Codice di procedura civile; e di atti che apertamente e direttamente venivano a compromettere interessi del demanio non si negò più copia, ritenendo giustamente che disposizioni di leggi speciali non potevano ferire le leggi generali del Regno.

Ricordo, per rendere giustizia ai governanti del tempo, che la nobile Casa Sforza Cesarini, su parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, ottenne dal Ministero dell'interno l'autorizzazione[2] ad aver copia della donazione, in data 13 gennaio 1594, esistente nei protocolli del notaio Cataloni, uditore della Camera, fatta da Caterina Sforza Cesarini contessa di Santa Fiora, a favore dei monaci Cistercensi, e relativa a quel vasto locale sito alle Terme Diocleziane, sul cui fianco apre e si svolge la via Nazionale, nella quale donazione era previsto il caso dello scioglimento della Congregazione di quei monaci, onde la donatrice, per sè e suoi legittimi eredi, riservava il diritto a trasferire ad altro monastero o luogo pio il locale donato. Ed è a notare che allora era in gestazione la legge che estendeva alla provincia romana la soppressione degli ordini religiosi. Nella lotta però tra la personalità del demanio e quella del privato, tra l'arbitrio e la giustizia, prevalse quest'ultima, ed

[1] Disposizione 26 marzo 1872, n. 937.
[2] 9 luglio 1873, n. 17169-12.

il R. decreto 27 maggio 1875 rivendicava i diritti conculcati dall'egoismo e dalla tirannide, disponendo parità di trattamento; poichè gli uni e l'altro, di fronte alle leggi fondamentali dello Stato, non sono che personalità giuridiche essenzialmente uguali.

L'art. 57 del citato R. decreto così si esprime: " Tutti possono fare ricerche, chiedere ispezione, lettura o copia dei documenti dichiarati pubblici. "

E l'art. 14: " Degli atti che non sono pubblici può esser data notizia con licenza dei ministri di giustizia, dell'interno o degli affari esteri, secondo ch'essi atti siano giudiziali, amministrativi, di politica estera. "

Tanto degli uni che degli altri ne ho parlato al capo II, onde è superfluo intrattenermi sui medesimi, essendo stati dettagliatamente indicati agli articoli 12 e 13 del R. decreto anzidetto.

Ma per quanto è semplice la parola della legge, altrettanto nella pratica applicazione può dare, come ha dato, luogo a varie contestazioni. È giocoforza adunque scendere ad un esame che possa eliminare dubbi e controversie.

II. Si richiese copia di decreti reali conferenti titoli di nobiltà. Essendo tali decreti riguardati come atti pubblici, non si poteva, per l'art. 13, negare la copia. Però si osservava che il citato articolo poteva riguardare le discipline degli altri archivi, meno dell'archivio del Regno, presso cui sono depositati i reali decreti.

Ma l'archivio del Regno è espressamente considerato, e per primo, all'art. 1 del surriferito R. decreto, onde ad esso come ad altri archivi sono applicabili le disposizioni del decreto stesso.

In questo senso decideva il Ministero dell'interno, stabilendo che: " l'archivio del Regno non può negarsi a rilasciare copia dei decreti reali. "[1]

III. Si è dibattuto se possono rilasciarsi copie delle sentenze penali, i cui processi per l'art. 12 non sono ancora

[1] 23 dicembre 1887, n. 8969.5.4-27150.

dichiarati pubblici, ritenendo che le sentenze sono la corona, il completamento dei processi dei quali fanno parte integrante.

Bisogna però osservare che l'art. 12 parla di processi e non di sentenze. I processi sono gli atti che preparano il giudizio e le sentenze sono il giudizio che si emette sull'esame degli atti; troppo dunque ci corre tra gli uni e le altre. Non è permesso dare una interpretazione estensiva alla parola del legislatore, quando con essa viene stabilita una disposizione restrittiva. I processi possono non essere ispezionabili infra i 70 anni della loro conclusione tanto per le ragioni che verranno dedotte al § XII di questo capo, quanto per non suscitare odî od alimentare rancori contro le persone che spontaneamente o coattivamente si prestarono alla persecuzione, e che potrebbero essere viventi entro quel periodo; ma la sentenza che afferma i fatti risultanti dal processo, senza designare le persone che li hanno riferiti, si sottrae al rigor della restrizione. D'altronde, sia quel che si voglia, con l'art. 13 è stato solennemente ritenuto che le sentenze dei magistrati sono atti pubblici, senza distinzione di natura e di specie, siano penali o civili, e fra esse contravvenzionali o correzionali, interlocutorie o definitive. A nessuno è lecito distinguere quando il legislatore non ha distinto; laonde per l'art. 57 si ha diritto a chiederne copia.

In questo senso si è pronunziato il Ministero dell'interno su conforme parere del Ministero di grazia e giustizia, dichiarando che " le sentenze penali devono riguardarsi quali atti pubblici, onde l'archivio può rilasciarne le copie relative. " [1]

IV. Sorge al caso una domanda:

Negli articoli 12 e 13 non si parla di disegni, di tipi geometrici; può di essi richiedersi le analoghe copie?

L'art. 11 battezza pubblici *gli atti conservati in archivio*, meno quelli confidenziali e segreti; laonde è agevole il ri-

[1] 24 novembre 1876, n. 32400-17.

levare che l'esclusione di alcuni produce *ope legis* la inclusione degli altri. E parlando di tali atti intendiamo pure parlare di perizie, di verbali, ecc.

Potrà solo farsi quistione se le copie dei disegni, delle perizie, ecc., possano richiedersi con o senza autorizzazione. Ed è facile il convenire che, se tali atti fan parte di processi penali o di atti amministrativi, che ancora non han varcato il termine per essere dichiarati pubblici, subiscono le regole dettate dall'art. 14, [1] per cui richiedesi l'autorizzazione ministeriale; se invece fan parte di atti che sono pubblici per sè stessi o dichiarati pubblici, prendon norma dall'art. 57, [1] col quale per le ispezioni e copie non occorre superiore autorizzazione.

V. Si è osservato che ognuno può liberamente esigere la copia integrale di un atto pubblico; ora bisogna esaminare se mai si abbia diritto a richiedere copia di brani del medesimo.

Un documento può comprendere diverse convenzioni, disposizioni, ecc., che non tutte potrebbero servire alla bisogna del richiedente; in tal caso la parte, anche per non affrontare maggiori ed inutili spese, avrebbe interesse, per il conseguimento dei suoi obbiettivi, ad ottenere del documento la estrazione del brano che fa alle sue esigenze. Può chiederlo?

L'art. 67 così si esprime: " Non si rilasciano ai privati copie di brani di documenti; si rilasciano per sunto soltanto quegli atti che non si potrebbero comunicare altrimenti. " [1]

La disposizione è chiara, recisa. Però se, per la sua dizione, sfugge ad ogni contrario apprezzamento in ordine ai documenti in genere, per le sue conseguenze, riguardo agli atti notarili, urta nella pratica applicazione coi principî della logica, suscita disarmonia col testo di altre leggi.

Invero, l'articolo 59 della legge sul notariato [2] dice:

[1] R. decreto 27 maggio 1875.
[2] 25 maggio 1879, n. 4900.

“ Il notaio ha diritto di rilasciare copie, estratti e certificati degli atti da lui ricevuti o presso lui depositati.

“ Egli non può permettere l'ispezione, nè la lettura, nè dar copia degli atti di ultima volontà durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato. „

Ora, gli atti notarili, sia che rimangano presso l'ufficio del rogante, sia che vengano depositati negli archivi distrettuali o in quelli di Stato, non smettono mai la loro natura, sono sempre atti notarili. L'ufficiale di archivio che li custodisce e ch'è autorizzato a rilasciarne copie, rappresenta il notaio in tutte le funzioni relative, [1] siccome effetto delle funzioni istesse, e per la natura speciale del servizio che viene regolato dalla legge notarile. Infatti, il R. decreto in disamina [2] con l'art. 61, per le copie degli altri atti conservati in archivio, ha redatto una tariffa propria archivistica; mentre con l'art. 64, per le copie di atti, regolati da altre leggi, si è riportato alle leggi stesse regolatrici; onde, per le copie degli atti dello stato civile, si è riferito al R. decreto per l'ordinamento dello stato civile, e per quelle relative agli atti dei notai alla tariffa notarile. Ora, se il legislatore le ha sottratte alla tariffa di archivio, facendole invece regolare da quella notarile, è segno che, tutto ciò che riguardi o abbia attinenza alla disciplina delle copie di tali atti, debba anche essere regolato dalla sua legge naturale, quella cioè sul notariato. Perchè adunque all'archivista si proibisce ciò che al notaio è stato permesso?

Ora, se tale legge — e si noti che ha una data posteriore — ha permesso ciò che il regolamento archivistico proibiva, è da credere che il legislatore, il quale legiferando nulla dimentica od omette, ha dato campo a far credere che la prescrizione proibitiva dell'art. 67 del R. decreto 27 mag-

[1] Meno in quelle di rilasciare copie in forma esecutiva, per le ragioni che verranno riportate al § XV di questo capo.

[2] 27 maggio 1875.

gio 1875 per lo meno non contemplava le copie dei brani di atti notarili, le quali invece doveano restar regolate dalla legge sul notariato del 1879, che ammette la prescrizione permissiva. Certo è però che un'antinomia si rileva respingendo gli apprezzamenti di sopra.

Ma il Ministero dell'interno ha accolto un contrario sistema, stabilendo che " non possono essere rilasciati dagli archivi sunti o copie di brani di testamenti o di altri atti notarili conservati negli archivi. " Egli ha basato la sua massima, ritenendo che " la legge sul notariato limita la sua azione sui notai e sul loro servizio, e non riflette altri archivi che quelli da essa tassativamente nominati, fra i quali non sono punto compresi gli archivi di Stato. Se di questi ultimi fa appena cenno il regolamento per la detta legge (art. 149), egli è solo per indicare quali atti debbano essere versati in essi dai notai o dagli archivi notarili, e dalla soggezione alla legge notarile essere trasferiti così a quella delle norme onde sono regolate le carte degli archivi di Stato.

" La legge ha ravvisato di autorizzare i notai a rilasciare sunti, estratti e certificati, perchè *per la speciale natura degli studi* da loro fatti e del ministero da loro esercitato debbono avere piena cognizione del valore e della esattezza dei documenti che rilasciano, e che ad ogni modo tali documenti vengano rilasciati da essi sotto la loro personale responsabilità, della quale *assicura la cauzione* ch'essi sono tenuti a prestare.

" Il decreto, invece, del 27 maggio 1875, sia che abbia avuto riguardo alla diversa indole d'ufficio che hanno gl'impiegati di archivio, sia che abbia voluto *esimere essi dalla responsabilità* sempre congiunta alla spedizione di un documento che non sia la semplice integrale trascrizione, ma il portato dell'esame e del giudizio di un altro documento, ha vietato in modo assoluto che si rilascino copie di brani e simili. "[1]

[1] 13 febbraio 1882.

Senza venir meno al rispetto dovuto al Ministero, non è ardimento il ritenere che i suoi argomenti non possono soddisfarmi. Egli non affronta la discussione dell'antinomia che presenta il detto decreto, che chiama la tariffa notarile per essere applicata alla spedizione delle copie degli atti notarili, e vieta all'archivio ciò che per la esorazione delle stesse copie consente ai notai. In complesso il Ministero fonda il suo giudizio in base alla *responsabilità* che grava sui notai, e della quale vanno esonerati gli archivisti; alla *cauzione* che costoro non dànno, ma che i primi prestano e che risponde dei loro atti; alla *capacità,* o meglio sulla speciale natura degli studi fatti dai notai. Una trilogia non dommatica, che non si sottrae alla discussione.

Responsabilità. — Come tutti i cittadini per le trasgressioni e per le omissioni, tutti i funzionari sono responsabili dei loro atti, sia che abbiano o non abbiano prestato cauzione. La cauzione è una garanzia per il conseguimento di possibili danni arrecati dal cauzionante; essa non stabilisce la responsabilità, poichè, più che causa, potrebbe in ogni modo essere l'effetto della responsabilità istessa. Ed è risaputo che non l'effetto produce la causa, cioè la *responsabilità,* bensì questa può produrre l'effetto, cioè la *cauzione.* Laonde, cauzionanti o meno, i pubblici ufficiali sono sempre responsabili dei loro malfatti.

L'art. 1151 del Codice civile dice: " Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. " E il seguente art. 1152: " Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma anche per propria negligenza od imprudenza. "

Ora, come potrebbe comprendersi che un cittadino come privato è responsabile, e non lo sia invece come pubblico ufficiale?

Cauzione. — Si sa da tutti che le cauzioni prestate dai pubblici funzionari in genere, e in ispecie da notai, sono limitate a sì tenue proporzioni, che rappresentano un simulacro più che una sicura e completa garanzia. La vera ga-

ranzia non nelle 100 o 500 lire di rendita,[1] ma è riposta nelle doti di onestà e sapere che circondano un ufficiale pubblico, di cui ne costituiscono il più prezioso patrimonio; e questo patrimonio si presume sia dal Governo riconosciuto in tutti coloro i quali da esso lui sono preposti ai pubblici uffici. E così anche la cauzione non pare sia un coefficiente che concorra a giustificarne il giudizio.

Capacità. — Sulla capacità poi è ovvio lo intrattenermi tanto. Senza menomare il rispetto professato alla benemerita classe dei notai, posso, con serenità di convincimento, senza tema di essere smentito, affermare che un archivista, e molto più un direttore di archivio, solo responsabile al caso, non va secondo a nessuno per intelligenza, esperienza e coltura. Quegli uffici non si conferiscono a un matricolino di Università, al primo venuto sol che abbia biascicato le pandette e il digesto, e bene o male compreso la definizione dei contratti, la distinzione dei beni e le funzioni del sistema ipotecario. Sono stati a quel posto i Minieri, i Bianchi, i Cantù, e vi sono tuttora De Paoli, Starrabba, Capasso, Bollati, De Simone, Malagola ed altre persone che non scenderebbero a gareggiare con qualcuno, che tra una formola e l'altra, snocciolando avemmarie e paternostri innanzi una grassa immagine simboleggiante la Madonna del villaggio, manda giù sulla carta una sbiadita convenzione contrattuale, ove, a discapito della purezza o proprietà della lingua, spesso non si raccoglie la genuina volontà dei contraenti.

E poi, in omaggio alla *specialità degli studi,* potrei lasciar passare le osservazioni fatte per i *sunti;* ma per i *brani?*

Non per questo però mi ribello all'autorevole responso ministeriale; ma non posso tralasciar di notare che, obbligando la parte a soggiacere a maggiori spese, che non affronterebbe se l'atto più che nell'archivio si conservasse ancora nello studio del notaio, si viene a violare la legge di equità, senza la quale non vi può essere giustizia.

[1] Art. 17 testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Laonde fo voti che, a render meno gravosa la condizione del contribuente, intervenga la parola del legislatore ad eliminare qualunque anche lieve contraddizione, rendendo plausibili le due opposte disposizioni di legge sopra un medesimo oggetto, sia che l'art. 67 del regolamento archivistico venga modellato sull'intendimento della legge notarile, consentendo cioè agli archivisti ciò ch'è permesso ai notai nel rilasciare copie di brani, di atti, ecc., sia che il precedente art. 64 subisca le norme della regola generale, sopprimendolo addirittura. Armonia in tutto, specialmente nelle leggi dello Stato, e con particolarità in quelle che aggravano la condizione dei contribuenti.

VI. Stabilito frattanto il divieto imposto agli archivi di poter spedire copia di brani di documenti, è necessario determinare il significato giuridico della parola brano, poichè, presa sotto la interpetrazione comprensiva di qualunque parte del documento, darebbe luogo a gravissimi inconvenienti, si verrebbe a tradire il concetto del legislatore.

La parola brano, nel linguaggio letterario semplice, significa *pezzo* o *parte strappata con violenza,* e nel figurato, *frammento,* cioè *parte di un intiero;* nel giuridico, e specialmente nel caso in disamina, compendiando l'uno e l'altro significato, può ritenersi che brano sia *la parte di un documento la quale è connessa* o *derivante da altre parti, che tutte unite formano un intiero,* ovverosia una parte che, per la sua attinenza, derivazione o connessione con altre parti del documento, non potrebbe stare da per sè stessa, perchè disgiunta è incompleta, o non rappresenta tutta la genuina, sola, immodificabile espressione del documento stesso. Di tal che se una parte di un documento faccia corpo a sè, o possa stare per sè stessa senza il sostegno di altre parti che lo completino, può dirsi di avere una parte intiera e non un brano di documento. A mo' di esempio: Da un notaio si procede alla vendita per pubblico incanto di un fondo diviso in diversi lotti, o di tre fondi appartenenti a un *quidam,* ubicati in diverse contrade. Un lotto o un fondo

viene aggiudicato a Tizio, altro licitato a Caio, un terzo a Sempronio. Unico verbale di aggiudicazione. Si ha un atto intiero che comprende tre parti, delle quali ognuna costituisce un documento completo che non subisce modificazioni, non ha connessioni o derivazioni con le altre parti. Si potrebbe una di quelle parti ritenere come brano nel senso voluto dal legislatore? Si potrebbe, senza violare i principî della logica e i sentimenti di giustizia, negare al Tizio la spedizione della copia di quella parte, volgarmente, anzi impropriamente, chiamata brano, di quel verbale che riguarda il suo acquisto, obbligandolo invece a richieder copia integrale anche delle parti che riguardano le licitazioni degli altri acquirenti Caio e Sempronio?

Lo stesso dicasi di altri atti o documenti che in casi simili prestansi alle medesime osservazioni; per esempio: Esiste la valutazione di un palazzo che il perito ha apprezzato per ogni singolo piano, riportando infine il debito riepilogo che sintetizza il valore di ciascun piano. Mevio ha interesse di sapere il prezzo del solo primo piano o di conoscere il riepilogo di quella perizia; perchè costringerlo ad esorarne la copia intiera? La speciale valutazione di un piano è un documento a sè, che può stare anche disgiunto dalla valutazione dell'intiero palazzo, come il riepilogo è un tutto che vive anche senza il suffragio della parte speciale della perizia: quindi sarebbe ingiustizia il negare a Mevio la copia di cui sopra.

Il Ministero di grazia e giustizia opinò conformemente al suesposto, stabilendo che “ può rilasciarsi copia del riepilogo di una perizia, quando riassuma le singole parti della perizia istessa in modo da formarne un sunto completo. „ [1]

VII. Affermato sino a qual punto debbasi intendere il brano accennato dal legislatore, occorre passare ai sunti per completare la disposizione contenuta nel succitato articolo 67. In quanto ad essi è superfluo lo intrattenerci,

[1] Lettera 15 marzo 1895, n. 9142.

consentendone la spedizione. Però bisogna accertare di quali documenti può spedirsi copia per sunti. Il detto articolo dice chiaramente: “ di quei documenti che altrimenti non si potrebbero comunicare. „ Uopo è quindi che il direttore di archivio si convinca della necessità della comunicazione per sunto, altrimenti loro verrebbe concessa un'arma per ferire la legge, si fornirebbero mezzi per eludere la legge stessa. La disposizione è troppo chiara, quantunque possa dar luogo a vari apprezzamenti sulla determinazione di tali atti; ma il senno e la esperienza di chi è preposto alla direzione di un archivio sono malleverie sufficienti perchè il concetto del legislatore venga con parsimonia interpretato e messo in esecuzione. Non credo suggerire norme sulla talietà di tali atti, perchè superflue ed inopportune, di fronte al sapere di coloro che sono chiamati a tale identificazione; però non mi diparto dal lecito, dicendo che gli atti, a cui fa cenno la legge, sarebbero i protocolli, le liste elettorali, le liste di leva e simili.

VIII. A questo proposito si reputa opportuno discutere se mai l'archivio può rilasciare certificati.

La legge ha solo vietato il rilascio di copie di brani, ciò ch'è diverso dai certificati. Il brano, come si è più sopra stabilito, è la parte di un documento la quale per sè stessa non può stare disgiunta dalle altre parti, essendo incompleta, e non rappresentando la vera e sola espressione del documento istesso; il certificato invece è il documento completo sintetizzato, o l'attestazione dei fatti che sorgono dai documenti.

Nel primo può aver luogo il dubbio sulla genuina veridicità del contenuto in ordine alla sua consistenza, che potrebbe esserne d'altri brani dello stesso documento, modificato o addirittura annullato, onde la possibile sorpresa della buona fede; nel secondo, invece, nessun dubbio è temibile, avvegnachè, come sopra si è detto, non lascia angoli o lacune del documento. E poi è principio indiscutibile, in materia di restrizione, che la legge, quando vuole un divieto, lo dice: *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit.* I di-

vieti non si creano che dal legislatore; tutto ciò che non è vietato è permesso. Ma si potrebbe opporre che col certificato si eluderebbe la proibizione del rilascio della copia di brani. Ciò però non avviene, poichè nella copia del brano non si ha tutto, ma parte del documento o della pratica, che non può stare disgiunta senza alterarne il contenuto dell'intiero; mentre invece nel certificato si ha per sintesi il documento o la pratica intiera.

Si domanda frattanto: di tutti i documenti possono rilasciarsi certificati?

I certificati sono il prodotto dei documenti; ora, se di questi è vietata la spedizione della copia, lo stesso divieto è inflitto a quelli. Un'altra ipotesi. Se in un documento o in una pratica, di cui vuolsi il certificato, sianvi brani o atti che non dovrebbero essere resi pubblici, qual' è la regola?

Sempre quella generale sulla pubblicità, o meno, degli atti, onde l'abile archivista ometterà la parte segreta e non pubblica, che ben inteso non modifichi od annulli la richiesta attestazione, poichè in tal caso il certificato non avrebbe ragione di rilasciarsi, o meglio di esistere; e d'altra parte certifica ciò che può affidarsi alla discrezione della pubblicità. A questo punto, per trarne norma, è utile riportare una disposizione del Ministero dell'interno concepita in questi termini: "Il sovraintendente, sulla richiesta dei privati, potrà rilasciare certificazioni dalle quali, in conformità dei documenti conservati in archivio, risultino i pregiudizi che i richiedenti abbiano potuto soffrire per causa politica sotto il cessato Governo pontificio. Fermo però il principio che sia da mantenere il segreto sui documenti non pubblici, e soprattutto sulle autorità che per ragion d'ufficio dovettero promuovere od attuare i provvedimenti che cagionarono i detti pregiudizi. Facciasi bensì menzione de' fatti e delle circostanze emergenti dai documenti, ma siano taciuti il tenore degli atti ed il nome dei funzionari dai quali gli atti emanarono." [1]

[1] 26 luglio 1877, n. 32469-5.

Si è parlato dei certificati in genere; ch'è a dire dei certificati di servizio?

Tali certificati dovrebbero seguire le stesse norme, essere sommessi alla medesima regola, essendo certificazioni come le altre. Trattandosi però che servir debbano per liquidazione di pensione, è utile sapere che la Corte dei conti ha disposto che " agl'impiegati che richiedono certificati di servizio per ottenere la liquidazione della pensione devonsi invece rilasciare copie autentiche dei singoli atti facenti prova dei servigi prestati. "[1]

IX. La legge vuole che per le ricerche, ispezioni, letture e copie degli atti non pubblici debbasi richiedere l'autorizzazione come all'art. 14.[2] Tale disposizione restrittiva ha il suo fondamento sugl'interessi internazionali se riguardano atti di politica estera, su quelli pubblici se trattasi di atti dello Stato interni, amministrativi o altro, e sugli interessi d'ordine morale se gli atti riguardano le persone; ed era necessario, anzi indispensabile, che il Governo, supremo tutore degl'interessi di tutti, ne avesse secondo i casi garantito il segreto o concessa la pubblicità.

Il legislatore, non volendo da un canto defraudare la storia e dall'altro mettere in evidenza atti che per la loro indole e continenza potessero turbare le buone relazioni con gli altri Stati, ha voluto dividere gli atti di politica estera in due periodi: uno che ha termine nel 1815, con la caduta dell'Impero napoleonico, che portò seco la restaurazione monarchica di gran parte di Europa ed in ispecie degli Stati italiani; e l'altro dal 1816 in poi. Il primo periodo, ricco di grandi avvenimenti che prepararono l'odierno progresso e che veniva chiuso col trattato di Parigi e con la conseguente dichiarazione di Vienna del 13 marzo 1815, venne concesso ad una illimitata pubblicità; poichè dopo tanto tempo, tante evoluzioni politiche e tante mutazioni del diritto pubblico, nessun inconveniente sarebbe a te-

[1] 12 luglio 1872, n. 931-1981.
[2] R. decreto 27 maggio 1875.

mersi nei rapporti con le altre nazioni; onde, come avanti si è detto, tutti gli atti di politica estera al detto periodo riferenti possono essere liberamente esaminati e sottoposti al giudizio del pubblico.

X. Lo stesso non può dirsi per quelli del secondo periodo, che raccoglie discordie, circostanze e avvenimenti che nella loro integrità non si credono ancora maturi per essere, senza discrezione, affidati tutti e a tutti. Ragioni di sommo interesse dunque consigliarono il legislatore di lasciar libero il ministro degli affari esteri a poterne permettere la visione e le copie. Egli, che dirige la politica esterna, conosce tutti i rapporti con le altre nazioni, comprende il valore e l'importanza di ogni singolo documento ed è il solo competente a concederne o negarne la pubblicità. È vero che l'odierno sistema parlamentare consente che i rappresentanti della nazione interroghino e richiedano la pubblicazione degli atti relativi a detta politica per giudicarne l'indirizzo; ma è vero del pari che il Ministero, se ha il dovere di rispondere e di pubblicare il libro verde, conserva il diritto di non dir tutto, e anche di tacere e di escludere dalla pubblicazione tutti i documenti di cui la prudenza ne consiglia il segreto. Ricordate s'è stato possibile veder sul tappeto i trattati della triplice alleanza. La prudenza regola, e bene, il mondo. Guai, quando per bizze di partito o per inconsulte arrendevolezze, si esce dai limiti consentiti dalla medesima. L'Italia non ha guari ha dovuto provarne gli effetti di fronte ad una nazione amica! E così, per la visione o le copie degli atti di politica estera, aventi data dal 1815 in poi, si richiede l'autorizzazione del Ministero degli esteri.

XI. Anche l'autorizzazione, ma del Ministero dell'interno, è necessaria per l'ispezione o copie degli atti amministrativi, quando non sono trascorsi i trent'anni con cui ebbe termine l'affare al quale si riferiscono. Tale misura, non ispirata certamente ai principî di equanimità, riscuote il privilegio dalla garanzia concessa allo Stato, nella tutela dei propri interessi, posti al coperto della prescrizione trentennale.

XII. L'autorizzazione pure, ma dal Ministero di grazia e giustizia, è richiesta per l'esame e copie dei processi penali che non hanno compìto il settantesimo anno della loro conclusione. Un sì lungo periodo, che comprende la vita di due generazioni, elimina la possibilità di tener vivi o risvegliare i rancori tra persecutori e perseguitati, tra imputati e testimoni, tra le persone tutte che per un verso o per un altro presero parte al processo.

D'altra parte, quando i fatti son vicini, fresche le circostanze, vive le persone, il giudizio, più che sereno e tranquillo, può essere appassionato o fazioso, poichè trae la sua esistenza da un elemento vivo che, perchè tale, inocula odio ed amore, biasimo e lode, disprezzo od omaggio; insomma tutti i contrasti delle umane passioni, tutte le tendenze delle chiesuole e dei partiti. La morte chiude la vita dell'uomo, il tempo matura l'apprezzamento dei fatti. La storia giudica con coscienza serena, tranquillamente e definitivamente quando l'uomo, scomparso dalla scena della vita, non potendo con altre azioni modificarne il passato, si rende completamente discutibile e quando i nuovi avvenimenti presentano i fatti nel loro completo svolgimento. Ora, il periodo di 70 anni è sufficientemente capace a maturare fatti, a completare esistenze.

Alle ragioni di sopra altre impellenti se ne possono aggiungere e che rileviamo dalla relazione premessa al decreto: " Le procedure che rimasero nello stato della istruzione si sottraggono per natura propria dalla pubblicità; quelle poi alle quali fu aperta la via del pubblico dibattimento contengono, quasi sempre, sospetti ed accuse che il giudice non raccoglie od abbandona pel sopravvenire di notizie più sicure e diverse. D'onde accade che non tutto il processo sia svolto pubblicamente, e che anche dopo le sentenze di assoluzione o di condanna ne rimanga buona parte non pubblica, appunto perchè non discussa o non giustificata. "

Dal suesposto viene dedotta l'attendibilità del divieto stabilito, circoscritto al detto periodo, e la necessità della debita autorizzazione.

XIII. Lo stesso finalmente dicasi per gli altri atti confidenziali e segreti, che non devono alla cieca, senza autorizzazione, esser pasto della pubblica curiosità. Se ragioni di non lieve importanza, per come si è rilevato, consigliarono il legislatore ad emettere provvedimenti prudenziali sui documenti riguardanti la politica estera e sulla visione dei processi, non meno severo e castigato esser dovea per quelli che riguardano le persone anche nella loro vita intima, costituendo la libera pubblicità una violazione della legge naturale sulla moralità pubblica, onde fece bene a circondarne l'esame dalla garanzia dell'autorizzazione, in base alle ragioni che, premesse al decreto, riferisco con la convinzione di far cosa grata al lettore:

" Sente ognuno come i giudizi e le informazioni che per debito di ufficio si pronunziano dai pubblici funzionari sulla vita di determinate persone non devono essere comunicati ai curiosi, se non quando il tempo trascorso permetta di leggerli senza passione, e gli avvenimenti successivi abbiano dato ai fatti precedenti quel valore che i contemporanei non veggono sempre giustamente. Importa far rimanere senza effetto gli errori pur troppo facili ogni qual volta si tratta d'individui; importa a tutti che i sospetti e le congetture non acquistino credito dall'essere riferiti in documenti ufficiali; nè la storia avrà danno, perocchè le sue sorgenti sono nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti che altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e dei luoghi. "

La legge intanto non ha tracciato norme positive e dettagliate sulla concessione o diniego dell'autorizzazione; onde il Ministero nella sua saviezza rimane arbitro di accogliere o respingere l'istanza; il suo giudizio adunque è illimitato e non ammette richiamo. Egli, per quanto io ne sappia, ha corrisposto alla fiducia del legislatore, avvegnachè le sue decisioni sono state sempre mai informate all'alto concetto di sposare l'interesse pubblico con quello del privato, le esigenze degli studiosi col riserbo d'ufficio, il diritto della storia con i buoni rapporti internazionali e

col rispetto al sentimento di pubblica moralità; anzi, senza tema di essere smentiti, conoscendo profondamente che lo studio del vero fortifica gli animi ed educa la nazione, in tutto ciò che riguarda la storia politica della patria nostra, non rinnegando la propria origine, è largo e nello stesso tempo prudente ed oculato nelle concessioni.

Ad onore del vero, anche prima della unificazione della legge archivistica, il Ministero dell'interno nell'archivio di Roma aveva dato prova di massima libertà e di somma prudenza. Perchè le mie parole non suonino adulazioni, foggiate su guidonerìa o sopra fatti vaghi e generici, posso affermare che il signor Girolamo Amati, nel 1873, preparava la storia della restaurazione pontificia del 1850, e, volendo dimostrare e provare che l'autorità pontificia, appresso ai casi del 1849, ricostituendo il suo Governo in Roma, oltrepassò i limiti della legittima difesa, ricorse al prefato Ministero per poter esaminare i diversi processi politici compilati sotto la predetta restaurazione e ottenne l'esame di detti processi, esclusi quelli nei quali per qualsiasi motivo erano implicate persone allora viventi.[1]

E ora ad altro.

XIV. Le proibizioni sanzionate per i privati devonsi estendere alle amministrazioni governative?

Gli archivi sono istituiti dal Governo, a cui appartengono; egli, moderatore ed arbitro della cosa sua, permette che il pubblico vada ad essi ad attingere e ne conserva il *jus imperii* onde ha diritto, senza restrizione veruna, a ispezioni e copie di tutti gli atti archiviati, siano pubblici o non pubblici. Le amministrazioni che lo rappresentano, conseguenzialmente lo sostituiscono e ne conservano i medesimi diritti. I doveri delle amministrazioni governative per la segretezza dei documenti e per altro sono di gran lunga più estesi, più intensi e più nutriti di quelli dei privati; a questi ultimi è bavaglio il solo Codice penale; a

[1] Lettera 26 novembre 1873, n 30762.

quelle, oltre questo, anche disposizioni speciali ed ordinamenti disciplinari che ne assicurano l'adempimento.

Le amministrazioni non sono persone fisiche capaci a subire gl'impulsi delle passioni umane, sotto le cui deleterie influenze possono agire i privati, che sentono la vanità di farsi belli di qualunque rivelazione, pur di raccoglierne le primizie; e, per non esser tali, non saprebbero nè potrebbero richiedere esame o copia di documenti se non nel pubblico interesse. Ma da parte qualunque argomento, tale opinione si desume dal testo della legge, la quale, autorizzando con l'art. 57 *tutti* alla ricerca, alla ispezione, alla lettura e alle copie dei documenti che sono dichiarati pubblici, con l'art. 67 vieta di rilasciare *ai privati* soltanto copie di brani di documenti; mentre ai privati è vietata, alle autorità governative (art. 55) è concessa l'estrazione temporanea dei documenti. Razionale e legittima disparità di trattamento.

Per affermare e convalidare l'esposto non è superfluo riportare quanto ha stabilito il Ministero dell'interno in fatto che per analogia può applicarsi al caso in disamina:

" Si può dar visione e permettere l'estrazione di copie degli atti e dei tipi relativi a concessioni minerarie a chi agisce per mandato del Governo nell'interesse del pubblico servizio, e per ciò non sono applicabili alle ricerche di lui le restrizioni sanzionate per riguardo ai privati circa la pubblicità degli atti di archivio. "[1]

XV. Per esaurire la materia che riguarda la spedizione delle copie rimane a sapere se il direttore di un archivio di Stato possa rilasciare copia di atti notarili in forma esecutiva. Ho raccolto la tesi perchè fu oggetto di quesito archivistico e di disposizione ministeriale, ed avrei mancato al cómpito prefisso se non avessi rilevato una quistione che, risoluta, fa parte della giurisprudenza degli archivi.

La legge ha tassativamente indicato i pubblici funzio-

[1] 6 agosto 1875, n. 32469-5.

nari ai quali è stato conferito il diritto di spedire le copie in forma esecutiva, e fra essi non evvi il direttore di archivio. Egli, è vero, nel rilasciare copie di atti notarili si sostituisce al notaio rogante o depositario; ma bisogna tener presente che gli atti dei notai sono regolati dalla legge notarile, la quale al solo notaio conferisce il diritto di spedire copie in forma esecutiva. Ciò è una concessione, un'attribuzione che sfugge alle regole ordinarie, che non può estendersi a chi dalla legge non è stato chiamato. Il direttore di archivio è solo un depositario conservatore degli atti, e per ciò solo e limitato alla spedizione di copie conformi, attestandone la integralità, non ad imprimervi l'impronta della esecutorietà, appunto perchè non è notaio. Tale facoltà infatti non è tampoco consentita al conservatore dell'archivio distrettuale, quando esso non sia un notaio. Il primo comma dell'art. 97 del testo unico della legge notarile così dispone: " Le copie in forma esecutiva, qualora il conservatore non sia un notaio, saranno autenticate dal presidente del Consiglio notarile o da uno dei membri da lui delegati. " Ed è risaputo che i membri del Consiglio notarile non possono non essere che notai.

L'esplicita volontà della legge venne riconosciuta dal Ministero dell'interno, il quale ha affermato che " gli archivi di Stato non possono rilasciare copie degli atti in forma esecutiva. "[1]

[1] 18 marzo 1879, n. 8900-17.

CAPO VII.

Tasse ed esenzioni.

SOMMARIO. — I. Tasse. *A*) Bollo — II. Istanze in carta da bollo — III. Istanze in carta libera — IV. Copie autentiche — V. Copie informi. *B*) Ricerca, ispezione e lettura. *C*) Certificati negativi — VI. Atti non depositati in archivio. *D*) Scritturazione per le copie degli atti. *E*) Copie di disegni o tipi geometrici; nomina del disegnatore o geometra. *F*) Copie degli atti dello stato civile. *G*) Copie degli atti notarili. *I*) Autenticazione di firma o sigillo di autorità non più esistente o di notaio defunto — VII. Esenzioni dalla tassa d'archivio. Studiosi — VIII. Soci delle regie Deputazioni di storia patria e delle Accademie regie — IX. Autorità governative, provincie, comuni, depositanti volontari — X. Copie d'atti relativi ai Luoghi di Monte in Roma — XI. Richieste dell'Amministrazione del fondo per il culto, Direzione generale e Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico — XII. Economati generali dei beneficî vacanti.

I. Lo Stato, capo d'una grande famiglia, provvede ai bisogni dei suoi membri, garantisce la sicurezza, la libertà e la proprietà dei cittadini, promuove la pubblica istruzione, fa insomma tuttociò che, nei limiti delle sue entrate, è reclamato dal progresso ed è ritenuto necessario, utile alle esigenze dei suoi amministrati.

Dall'opera benefica dello Stato, nell'esplicamento delle sue funzioni, e dai vantaggi che da essa i cittadini ne ritraggono, nascono diritti e doveri reciproci. Dai doveri, che lo Stato assume di fronte ai cittadini sorge il diritto di poter imporre tasse, acciò il prodotto di esse concorra al mantenimento di sè stesso e al sodisfo delle legittime esigenze dei suoi amministrati, come, d'altra parte, dai diritti

e beneficî che i cittadini ne ritraggono nasce in essi il dovere di sottostare alle tasse che concorrono a costituire il grande equilibrio dello Stato, l'armonia tra questo e il popolo. Donde il diritto, la legittimità delle tasse, fra le quali, oltre quella del bollo e tante altre che non fanno al caso in disamina, è annoverata quella d'archivio, il cui tenue prodotto, se certamente non raggiunge la spesa necessaria al mantenimento degli archivi, contribuisce in minima parte ad ungere le carrucole dello Stato, ad alleviare i maggiori pesi.

Le tasse che possono riguardare su ciò che si estende alle funzioni degli archivi sarebbero:

A) Il bollo.

B) La ricerca, ispezione o lettura dei documenti.

C) I certificati negativi.

D) Le copie dei documenti stessi.

E) Le copie dei disegni o tipi geometrici.

F) Le copie degli atti dello stato civile.

G) Le copie degli atti notarili.

I) L'autenticazione di firma o sigillo di autorità non più esistente, o di notaio defunto.

A) *Bollo.* — Tutti possono fare ricerche, chiedere ispezione, lettura o copia dei documenti dichiarati pubblici; le autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza scritta al direttore dell'archivio.[1] Tale istanza deve contenere la indicazione della natura e della data certa o presunta dei documenti cercati.[2]

Gli studiosi, per la gratuita ammissione a far ricerche, letture o copie per uso letterario o scientifico, devono pure avanzare, come sopra, la loro istanza, assoggettandosi alle disposizioni del relativo regolamento; e, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi, determineranno il tempo del permesso richiesto, che non sarà maggiore di un anno, ma che potrà essere protratto con nuova istanza, la quale

[1] Art. 57 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 44 decreto ministeriale 10 giugno 1876.

è pur necessaria, se venisse a mutare lo scopo delle ricerche.[1]

II. Su quale carta debba essere redatta la istanza dei privati e degli studiosi?

Il R. decreto 27 maggio 1875 nulla dice sul proposito; ma l'art. 44 del decreto ministeriale 10 giugno 1876, con cui è approvato il regolamento per il servizio interno degli archivi, traendo norma dalla legge sul registro e bollo,[2] la quale assoggetta alla tassa di centesimi 60 le petizioni, le istanze, i ricorsi che si presentano alle autorità, agli uffici governativi ed alle pubbliche amministrazioni, ha stabilito che detta istanza dev'essere estesa in carta di 60 centesimi.

Elevossi un dubbio se mai dovevano essere esenti da bollo quelle istanze sporte per la visione degli atti civili, che prima conservavansi presso le cancellerie giudiziarie ed oggi negli archivi.

Sotto alcuni cessati Governi, e specialmente in Roma, i fascicoli, nei quali i litiganti alligavano atti, deduzioni, memorie in suffragio delle loro azioni o difese, per essere vagliati dai decidenti, rimanevano in cancelleria, e indi si depositavano in archivio, per cui pagavasi la relativa tassa.

Era diritto consuetudinario che, a semplice domanda verbale, gl'interessati ottenevano la visione dei fascicoli. Sostituito però all'antico il nuovo ordine di cose, l'archivio di Stato in Roma, come si era fatto negli archivi del Regno, pensò anch'esso a compilare un regolamento interno col quale, disciplinandone i servizi, obbligò i privati a proporre per qualunque richiesta istanza formale, che per le nuove leggi doveva subire il battesimo del bollo. S'impegnò allora una lotta tra la vecchia consuetudine e il nuovo regolamento, sui quali arbitra si assise la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma, che, con lodevole prudenza, ritenne tali istanze esenti da bollo, perchè niun ar-

[1] Art. 69 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 20, n. 15, legge 13 settembre 1874, n. 2077.

ticolo di legge prescriveva la formalità d'istanza scritta per la visione di quegli atti.[1]

Tale massima fu rispettata sino alla pubblicazione della nuova legge,[2] con la quale si richiese l'istanza formale che, ora anch'essa, subisce le prescrizioni generali della legge sul bollo.[3]

Si fece pure quistione se mai doveano essere dispensate dal bollo le istanze per scopo di studio o di pensione, tenuto presente che gli studiosi, come sopra si è detto, sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture o copie per uso letterario o scientifico; e che gli atti per la liquidazione di pensioni a carico dell'erario nazionale sono pure esenti da ogni tassa.[4] Ma il Ministero dell'interno ha stabilito che " tutte le istanze per documenti, presentate dai privati ai direttori d'archivio, devono essere estese in carta da bollo di centesimi 60, non escludendo quelle per scopo di pensione o di studio. "[5]

Tale determinazione trova sostrato nella legge; poichè le esenzioni, di cui agli articoli 69 e seguenti, non contemplano le istanze, bensì le ricerche, le letture, le copie degli atti. Nello stesso senso ebbe a pronunziarsi il Ministero di grazia e giustizia.[6] Nessuna dimanda di privati adunque può essere presentata alla Direzione dell'archivio, se non fornita del debito bollo.

III. Eccezione però deve farsi alla detta regola per le istanze, proposte da persone ammesse al gratuito patrocinio, le quali han diritto alla franchigia, o meglio all'anticipazione delle spese da parte dell'erario.[7] Esse sole possono produrre l'istanza in carta libera, salvo la prenotazione a debito della relativa tassa di bollo da farsi per cura della

[1] Lettera 27 giugno 1873, n. 4475-531.
[2] Art. 57 R. decreto 27 maggio 1875.
[3] Vedi § IX del capo presente.
[4] Art. 71 detto R. decreto.
[5] 17 febbraio 1887, n. 8900-2135.
[6] Lettera 2 marzo 1895, n. 1590-378.
[7] R. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627.

cancelleria competente, e anche da parte dell' archivio, come si vedrà in appresso.

Così ha ritenuto, e bene a ragione, il Ministero di grazia e giustizia con la lettera 2 marzo 1895 ricordata; avvegnachè in questo caso la parte, ammessa a tale beneficio, rappresenta l'erario; oltre che, trattandosi di anticipazione, non è esclusa la tassa, ma sospesa sino a lite finita; onde allora nella liquidazione delle spese tiensi calcolo del bollo che dovea essere apposto alla istanza, la quale si riguarda come scritta in carta da centesimi 60.

Altra eccezione, per me credo, debba farsi alla prefata regola per le istanze proposte da persone riconosciute povere mercè gli attestati del sindaco e del delegato di pubblica sicurezza, quando riguardano spedizioni di atti o certificati occorrenti in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione di leva o di altro pubblico servizio, per cui l'ufficiale dello stato civile, a termine di legge,[1] ha l'obbligo di rilasciarle gratuitamente, con l'annotazione del nome e cognome della persona richiedente e con l'aggiunta *rilasciata gratuitamente perchè povero.* Ciò m' induce a sostenerlo, tanto perchè sarebbe strano che un povero, a cui, per la sua povertà, tutto si rilascía gratuitamente, possa poi obbligarsi alla tassa del bollo, quanto perchè sarebbe più strano il rilevare che un povero, il quale tutto avrebbe ottenuto senza spesa se i suoi atti fossero conservati nell'archivio comunale, debba sottostare a cacciar quattrini, che non ha, sol perchè quegli atti siano depositati nell'archivio di Stato.

D'altronde il legislatore, avendo voluto regolare la spedizione di quegli atti con la legge comunale e provinciale succitata, ha inteso che da essa debba trar norma, e appunto per essa nasce la esenzione.

La stessa eccezione, reputo debba farsi per le istanze che vengono inoltrate dai privati per gli atti di loro proprietà liberamente depositati in archivio. La condizione

[1] Vedi art. 147 R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

dei volontari depositanti non dev'essere gravata pei documenti di loro pertinenza. Non solo per debito di cortesia e di gratitudine, ma per sentimento di giustizia, non può esser costretto a quella tassa chi, dando al pubblico il suo patrimonio letterario, scientifico, ecc., ricorra a compulsarlo. Egli ha reso pubblica, ma non ha rinunziato alla cosa sua. Il deposito non è dono, e, se tale pur fosse, è giusto che al depositante o al donante rimanga il diritto di fare ciò che potea, se i documenti in suo potere fossero rimasti, ben inteso rispettandone la conservazione e la tutela.

Un contrario avviso priverebbe gli archivi di documenti che sono, saranno o potrebbero essere tesori per la storia.

Ciò che si dice dei privati è pure ben detto per le provincie, i comuni e gli enti morali nei modi previsti dall'art. 72 del R. decreto succitato.[1]

IV. Le copie poi, per gli effetti della tassa sul bollo, sono regolate dalla legge 13 settembre 1874 succitata, la quale prescrive, come regola generale, che, salve le eccezioni in essa legge previste, tutte le copie devono essere redatte in carta da bollo, e, parlando di copie, è bene che s'intenda parlare di copie autentiche di documenti, e di tutto ciò che da essi e ad essi si ritrae e riferisce, come brani, sunti, estratti, certificati, dichiarazioni, ecc. La legge suddetta regola la materia generale, e le norme, da essa dettate, sono comuni agli archivi e a tutti coloro che dalla legge è concesso il rilascio di copie autentiche e legali.

Ora, dovendo trattare la materia relativamente a quanto riguarda le funzioni degli archivi, mi limito a confermare quanto dalla suddetta legge è stato prescritto, con le seguenti eccezioni che vengono apportate dal R. decreto 27 maggio 1875.

V. Per esso sono esenti dalla tassa di bollo le copie autentiche dei documenti che, richieste dalle autorità gover-

[1] Vedi § IX del presente capo.

native, siano necessarie al pubblico servizio, quelle che si richiedono dalle persone o dagli enti morali ammessi al gratuito patrocinio sotto le condizioni e cautele degli articoli 9, 20 e 28 del R. decreto 1865; le copie degli atti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, il servizio della guardia nazionale e dell'esercito, la liquidazione di pensioni a carico dell'erario nazionale e lo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato,[1] nonchè le copie degli atti e certificati occorrenti alle persone povere, di cui ho tenuto parola al § III di questo capo.

Credo superfluo il far rilevare che le provincie, i comuni, gli enti morali, per gli atti di loro pertinenza che occorressero ai bisogni della propria amministrazione, ed anche i privati per gli atti di loro proprietà, liberamente depositati, avrebbero diritto ad aver copie informi, o meglio non autenticate in carta libera. Ciò si deduce da quanto verrà detto in appresso, cioè ch'essi sono esenti dalle tasse di ricerca, ispezione e copie.[2]

Lo stesso dicesi per gli studiosi pei documenti ad uso letterario o scientifico.[3]

B) *Ricerca,* ecc. — Per la ricerca, ispezione o lettura di un atto singolo di qualunque età, precisamente indicato, è dovuta la tassa di una lira, che si risponde parimenti se, fatte le ricerche, non sia trovato il documento richiesto.[4]

La tassa di ricerca, ispezione o lettura di più documenti non specificati riguardanti un' istituzione o una persona è ragguagliata a lire due per ciascun'ora.[5]

C) *Certificati negativi.* — Ogni dichiarazione che un documento non si è trovato importa la tassa di lire due,[6] e viene rilasciata con la formola *non si trova,* esclusa sempre l'attestazione di non esistenza.[7] Ciò è il dettame della

[1] Art. 71 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 72 id. id. Vedi § VIII.
[3] Art. 69-70 id. id. Vedi § VII.
[4] Art. 58 id. id.
[5] Art. 59 id. id.
[6] Art. 65 id. id.
[7] Art. 58 id. id.

prudenza; avvegnachè nessuno negli archivi, ove non si ha avuto agio e tempo di completarne un razionale ordinamento, potrebbe accertare la inesistenza di un atto, quando gli archivi di Stato hanno ereditato un immenso patrimonio di carte disordinate o sciupate in tutto o in parte dall'umidità o dal tarlo.

Chiara per sè stessa la parola del legislatore, nel caso in esame è chiarissima e non può dar luogo a contrasto di sorta, onde qualunque ulteriore disamina costringerebbe a scrivere sulla falsariga della legge.

VI. Mi permetto soltanto fare un'ipotesi che desumo dall'archivio di Stato di Roma.

Per una ragione che non si sa spiegare, gli atti della pubblica istruzione, relativi al secondo periodo 1824-1854, facenti parte dell'amministrazione del Camerlengo, più che rimaner polverosi e malmessi nell'edificio della Sapienza, avrebbero dovuto essere depositati nell'archivio di Stato. Chi conosce le funzioni degli archivi non è tenuto a sapere certe anomalie; onde, avvenendo il caso che un Tizio si presentasse a chieder copia del suo diploma dottorale, conseguito in quel periodo, e un ufficiale novellino, accettando la richiesta, va in archivio e non ne trova traccia, sarebbe obbligato il Tizio a corrispondere la tassa sancita con l'articolo 58?

La risposta negativa non dà luogo a riflessioni. Il richiedente andò alla sede naturale, ove dovea esser depositato il documento, e non può esser responsabile del fatto del Governo, che non ha curato di affermare il patrimonio di ogni singolo archivio.

La stessa norma, io dico, dovrebbe regolare il caso in cui un Caio vada a chiedere visione di un atto che fa parte di quelli d'un'amministrazione, congregazione, ecc., i cui archivi sono altrove depositati; l'ufficiale archivistico ha il dovere di avvertirne la parte, la quale, senza l'avviso, non va tenuta al pagamento della tassa.

E a questo proposito rivolgo una calda preghiera al ministro dell'interno perchè, dal collega dell'istruzione, pro-

vochi il deposito nell'archivio di Stato dei documenti camerlengali del secondo periodo di sopra, tenendo presente che perciò è rimasto incompleto l'archivio del Camerlengo, di cui già sono stati compilati i sunti e gl' indici.

D) Scritturazione per le copie degli atti. — Per ogni pagina di dimensione legale scritta in lingua latina, ovvero in lingue o dialetti neo-latini, cioè derivanti dalla lingua latina, come l'italiana, la francese, l'inglese, la tedesca, ecc., sono dovute le tasse di copia seguenti:

Se l'atto copiato è anteriore al 1000	L. 5
Se è posteriore al 1000 ed anteriore al 1500 .	" 4
Se è posteriore al 1500 ed anteriore al 1700 .	" 3
Se è posteriore al 1700 ed anteriore al 1800 .	" 2
Se è posteriore al 1800	" 1

Queste tasse vengono raddoppiate per le scritture di quelle lingue che non usano l'alfabeto latino, come la siriaca, la caldaica, l'ebraica, ecc.

Dal computo viene esclusa l'ultima pagina ove contenga meno di dieci linee di scrittura, come viene per intiera computata la prima, qualunque sia il numero delle linee.[1]

E) Copie di disegni, ecc. — Per la copia dei disegni o tipi geometrici, oltre alle tasse suddette, è dovuto al disegnatore o geometra l'onorario di lire due per ogni ora di lavoro.[2]

Tale disposizione è conforme a quanto stabilisce la tariffa civile approvata con R. decreto 23 dicembre 1865, numeri 378 *B* e 405, per le competenze attribuite ai periti geometri.

In quanto alla determinazione delle vacazioni, esse, come al capoverso del n. 384 di detta tariffa, verranno dichiarate dal disegnatore o geometra e riconosciute o ridotte dal direttore dell'archivio, il quale terrà conto del tempo

[1] Art. 61 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 62 id. id.

che, a suo avviso, sarebbe stato necessario d'impiegare quando si fosse usata la voluta sollecitudine e diligenza.

A questo proposito non è superfluo il discutere se il disegnatore o il geometra debba necessariamente essere persona estranea all'amministrazione.

La nomina è deferita al direttore dell'archivio, [1] e non c'è legge, regolamento o disposizione ministeriale che a lui inibisca o l'obblighi a presceglierlo fra una, piuttosto che fra un'altra determinata classe d'individui. Nell'interesse delle parti e del pubblico servizio, è solo importante che il disegno o il tipo corrisponda all'originale, e di ciò la responsabilità viene assunta dal direttore che ne cerziora la conformità ed esattezza; ond'egli può valersi dell'opera dei suoi impiegati che abbiano la debita capacità artistica.

Ch'è a dirsi sull'onorario? Se la parte richiedente è tenuta a pagare le competenze pel disegno o pel tipo alla persona che, designata dal direttore, ha eseguito il lavoro, non ha diritto ad opporsi che l'onorario si corrisponda ad un ufficiale d'archivio più che ad un geometra o disegnatore estraneo. Il Ministero dell'interno, anche prima della promulgazione del R. decreto in disamina, avea dichiarato che disegni e tipi poteano essere eseguiti dagl'impiegati d'archivio, ma nelle ore non ufficiali. [2]

F) Copie degli atti dello stato civile. — Negli archivi di Stato sono pure depositati atti dello stato civile, le cui copie, se soggette alla tariffa archivistica, importerebbero una spesa maggiore di quella che verrebbero a costare presso gli uffici municipali. A scongiurare una disuguaglianza e disparità di trattamento, il legislatore, ritenendo che un atto, ovunque depositato, conserva sempre la sua natura, onde esser debba regolato dalla legge d'origine, ha stabilito che le copie degli atti dello stato civile, compresi i documenti alligati al doppio registro, di cui è cenno nel R. decreto 15 no-

[1] Art. 62 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Lettera 29 marzo 1872, n. 17100.

vembre 1865, saranno pagate a norma dell'art. 145 del decreto istesso.[1]

G) Copie degli atti notarili. — Le copie degli atti notarili saranno pagate secondo la tariffa in vigore dei notai.[2]

Sembra a prima vista che tale disposizione, più che avvantaggiare, aggravi la condizione del richiedente; avvegnachè i notai, oltre alla scritturazione delle facciate, han diritto ad un onorario per le copie,[3] ciò che non sarebbe per le stesse dovuto agli archivi.

Tale rimarco però è una fisima, facile a derimersi, osservando che il diritto di pagina dovuto all'archivio è superiore a quello consentito al notaio;[4] onde bilanciando le due diverse disposizioni, anche per le copie degli atti contenute in poche facciate e di data posteriore al 1800, se ne risente un vantaggio che aumenta, e sino alla esagerazione addirittura, se la richiesta avrà per oggetto copie di atti estesi in molte pagine e di un'epoca anteriore al 1800. E poi, oltre il tornaconto dei richiedenti, ragion di coerenza, di armonia, di uguaglianza ispira il legislatore nel sottrarre alla tariffa archivistica le copie degli atti dei notai, regolandole invece con quella notarile; poichè sarebbe stato veramente strano ed ingiusto che un atto, sol perchè da

[1] Art. 63 R. decreto 27 maggo 1875.

L'art. 145 è così concepito: Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

Per gli atti di nascita e morte	L.	0.50
Id. di matrimonio	„	1 —
Id. di cittadinanza	„	2 —
Pei processi di trascrizione dei decreti degli atti soltanto inseriti nei volumi degli alligati	„	1 —
Per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli alligati di due facciate	„	1 —
Per ogni facciata eccedente	„	0.20
Per qualunque altro certificato	„	0.50

[2] Art. 64 R. decreto 27 maggio 1875.

[3] Art. 68 della legge notarile citata, n. 13 della tariffa.

[4] Per l'art. 19 della tariffa spetta al notaio per due pagine di scritturazione soli 50 centesimi.

uno passa ad altro archivio, venga ad assumere nuova natura, e che un tale passaggio debba ridondare a solo danno del contribuente.

I) *Autenticazione di firma o sigillo.* — Ogni autenticazione di firma o sigillo di autorità non più esistente, o di notaio defunto, importa la tassa di lire due, previo, ove occorra, il bollo straordinario dell'atto a cui la firma ed il sigillo sono apposti.[1] Tale disposizione è chiara per sè stessa e non dà luogo a verun commento.

VII. Ora, se lo Stato ha diritto d'imporre e percepire le tasse d'archivio, come corrispettivo delle spese che sostiene al mantenimento dell'archivio stesso, ha il dovere di far esplicare il fine proposto per tanta utile istituzione, evitando possibilmente di soffocarla col rigore del fiscalismo. Infatti, se per ricerche, letture e copie, tutte indistintamente le persone, e per qualunque atto, dovessero rispondere le tasse di archivio, non a tutti i cultori di lettere e scienze sarebbe aperta la porta della dottrina, poichè si verrebbe a costituire una posizione privilegiata ai soli abbienti, i quali in maggioranza sentono idiosincrasia agli studi, pochi sono proclivi a fornirsi di una coltura che soddisfi l'amor proprio personale, pochissimi che studiano per l'educazione pubblica, e forse nessuno ha la virtù di vincere la profonda ripugnanza per gli ammuffiti libroni dalle coperte polverose e tarlate, che indelebile portano l'ingiuria del tempo. Il legislatore quindi, interpetre dei bisogni, scrutatore dei sentimenti e delle condizioni economiche del suo popolo, promotore del progresso, per quanto geloso custode delle memorie patrie che si accentrano negli archivi, ha concesso agli studiosi di poter gratuitamente far ricerche, letture e copie per uso letterario e scientifico.[2] Gli estratti o copie per detto uso, se vengono eseguiti dagli stessi studiosi e senza autenticità alcuna, possono estendersi in carta libera e sono esenti di tassa d'archivio; vanno però sog-

[1] Art. 66 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Art. 69 R. decreto 27 maggio 1875.

getti a tutte le tasse, portate dalla legge, se, a richiesta degli studiosi, si desiderassero in forma autentica.[1]

Come d'altra parte saranno soggetti alla sola tassa di copia se scritti dagli ufficiali di archivio in carta libera e senza autenticazione.

Il direttore ne permetterà ai detti ufficiali la esorazione, tutte fiate che lo consenta il pubblico servizio.[2]

Ma si dirà: se il pubblico servizio non lo consente? O che non è anche quello un servizio pubblico?

Il servizio pubblico è regolato dalle disposizioni e regole generali, che obbligano la parte a richiedere le copie formali, ossia autentiche; ciò che si concede agli studiosi è un'eccezione che va posposta al servizio pubblico. D'altronde lo studioso ha due vie da scegliere: o per esser più sollecito far da sè la copia in carta libera e senza autenticazione, o richieder copia formale, cioè in carta da bollo, corrispondendo l'analoga tassa d'archivio; ed in questo caso rientra nella regola generale dei servizi pubblici, onde prende posto all'ordine del turno.

VIII. Ciò che si è detto per gli studiosi valga anche pei soci delle regie Deputazioni di storia patria e delle Accademie regie, a termine dell'articolo 52 del regolamento 10 giugno 1876.

IX. Oltre le autorità governative anche le pubbliche amministrazioni, le provincie, i comuni, gli enti morali e i privati, riportati al § V del presente capo, sono esenti dalle tasse anzidette.[3]

Tali disposizioni legislative sono informate al concetto della massima giustizia. Come obbligare le provincie, i comuni e gli enti morali al pagamento d'una tassa quando, per motivi d'amministrazione, chiedessero i loro atti, che nell'interesse del pubblico sono costretti dalla legge a depositare?

[1] Minist. int. 12 giugno 1873, n. 17169-7.
[2] Art. 70 R. decreto 27 maggio 1875.
[3] Art. 71 e 72 R. decreto 27 maggio 1875.

Si fece però quistione se mai siano pure esenti dalla tassa di ricerca, d'ispezione, lettura e copia, i ruoli, i bilanci, i conti dei comuni, depositati in archivio; ed il Consiglio per gli archivi opinò che " l'art. 72 del R. decreto 27 maggio 1875 è disposizione generale. Esso esenta dalle tasse di ricerca, ispezione, lettura e copia le provincie, i comuni, gli enti morali per gli *atti* di loro appartenenza che occorressero alla propria amministrazione. Ora i ruoli, i bilanci, i conti, ecc., non perdono il loro carattere di atti propri, del comune o della provincia, quando vengono rivestiti dell'approvazione dell'autorità superiore. Manifesta sarebbe la ingiustizia della legge se, mentre ingiunge ai comuni l'obbligo di depositare i loro atti nell'archivio provinciale, li sottoponesse al pagamento di una tassa quando chiedessero i loro atti per motivi d'amministrazione. "[1]

Tale parere venne adottato dal Ministero dell'interno.[2]

Una ragione di più militerebbe per i privati che, depositando liberamente i loro atti in archivio, rendono pubblico il loro patrimonio letterario, scientifico od economico, e contribuiscono, anche in minima parte, a fornire elementi per l'incremento della coltura nazionale. Essi, rinunziando al possesso di fatto con facultare il pubblico ad attingere nella loro privata fonte, conservano il possesso di diritto, di cui nessuno, loro nolenti, potrà spogliarli; ed è questo che il legislatore ha voluto rispettare, sanzionandolo con la sua indiscutibile parola, come testimonianza di un fatto che altamente onora il depositante, e come riconoscimento di un diritto che suscita e stimola una generosa emulazione.[3]

Lo stesso però non può dirsi per gli atti che il privato è stato obbligato a depositare, come per quelli civili che per prammatica, in forza dei cessati regolamenti, rimanevano in cancelleria.[4] In ciò manca la libertà e sorge la

[1] Adunanza 17 dicembre 1892.
[2] Lettera 4 gennaio 1893, n. 8900-19.
[3] Vedi § III del capo presente.
[4] Vedi lettera *A*.

coazione, onde troverebbe ostacolo nella legge[1] che prescrive il *libero deposito*. Nè si opponga che anche le provincie ed i comuni sono stati anch'essi costretti a depositare, eppure godono le esenzioni; poichè quelle amministrazioni depositano nell'interesse pubblico, mentre i litiganti o altri lo fanno o l'han fatto nel proprio interesse, sia per far valere un loro esclusivo diritto, sia per respingere un'azione contro essi loro proposta. Ogni discussione intanto, ogni qualsiasi argomento cede alla forza della legge, la quale ha consentito l'esenzione pei soli atti dai privati *liberamente* depositati.

X. Si è fatta quistione qui in Roma sulla esenzione o meno della tassa di ricerca e copia di atti relativi ai Luoghi di Monte sulla richiesta dei privati per conoscere l'origine ed i vincoli delle rendite di quei Luoghi, che si vorrebbero render libere, e la Direzione generale del Debito pubblico affermava che " le ricerche e gli estratti degli antichi Luoghi di Monte, riguardanti l'antico Debito pontificio, si fanno dal regio archivio di Stato nell'interesse della Direzione generale del Debito pubblico, che con tale mezzo tutela la sua responsabilità nelle operazioni di rendita derivanti dal consolidato stesso; e perchè gli atti stessi relativi a tali rendite non si possono considerare in altro modo che come parte integrante del Gran libro del Debito pubblico pontificio, ne viene per conseguenza che le parti non possono essere soggette a tassa alcuna di ricerca o di copia. "[2]

XI. Altre e più serie contestazioni sorsero pure sulla esenzione delle tasse per ricerche e copie richieste dall'amministrazione del fondo per il culto.

Il Ministero dell'interno[3] avea disposto che detta amministrazione era esente dalle tasse quando le copie riflettevano atti propri depositati nell'archivio, onde traeva norma dall'art. 72 del R. decreto 27 maggio 1875. Quando

[1] Art. 72 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] Lettera 1° maggio 1895, n. 42789-821869.
[3] Circolare 25 maggio 1882, n. 8900-5526-17.

però riguardavano atti non propri, se le copie si richiedevano per esser prodotte in giudizio, doveansi spedire con annotazione a debito, come invece erano assoggettate alle debite tasse quando servir dovevano per uso interno amministrativo.

Tale norma venne intieramente rispettata, ad onta che l'ultima parte avesse presentato un fianco vulnerabilissimo, sino a che fu provocato il parere del Consiglio di Stato che veniva a modificarla.

Quell'autorevole Consesso ritenne che l'amministrazione del fondo pel culto, tanto per la sua organizzazione quanto pei fini di Stato a cui provvedeva e dava sussidio, dovea riguardarsi come una vera amministrazione dello Stato; onde alla medesima diveniva applicabile la disposizione dell'art. 32 della tabella annessa alla legge sul Notariato del 25 luglio 1875, n. 2786, e dell'art. 71 del R. decreto 27 maggio dello stesso anno. Per tali motivi opinava: " che qualunque sia l'atto di cui la Direzione del fondo pel culto richieda copia agli archivi di Stato per valersene per uso amministrativo interno, debba andare esente dal pagamento delle tasse come è prescritto per le amministrazioni dello Stato. "[1]

Tale parere, adottato dal Ministero delle finanze, fu da quello dell'interno riconosciuto[2] ed attualmente è legge per per gli archivi.

Nasce spontanea una dimanda: la Direzione generale anzidetta, a cui per R. decreto 1° settembre 1885, n. 3341, venne aggregata l'amministrazione dell'asse ecclesiastico romano, può godere dell'esenzione delle tasse d'archivio per copie di atti richieste nell'interesse dell'asse anzidetto?

Estesa alla provincia romana la legge di soppressione, veniva dal Governo nominata la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico. Con la nuova amministrazione sorsero delle controversie sul pagamento dei diritti d'archivio, che

[1] Adunanza 22 agosto 1883.
[2] Lettera 17 marzo 1884, n. 8943-7157-6/2.

non avrebbero avuto ragione di esistere, se alle parti fosse stato presente il parere del Consiglio di Stato,[1] che riteneva soggetta alla tassa d'archivio l'amministrazione dell'asse ecclesiastico. Sempre però nuovi casi si presentavano e a mano a mano venivano eliminati.

La Giunta, anzitutto, perchè di nomina governativa, pretese aver diritto alle copie degli atti in carta libera ed alla esenzione delle tasse d'archivio. Il Ministero dell'interno[2] però, ritenendo che, quantunque nominata dal Governo, non era propriamente un ufficio governativo, nè amministrava fondi dello Stato, disponeva che le copie, da essa domandate, doveano essere scritte su carta col bollo di una lira, e l'assoggettava alle tasse d'archivio, tutte le volte che non si trattasse di copie estratte da documenti che all'archivio provenivano da quelli delle disciolte corporazioni religiose, quivi depositate per conto della Giunta medesima.

A tanto acchetavasi, ed il prefato Ministero,[3] per debito di cortesia, autorizzavala a riscontrare, senza pagamento di tasse, i documenti anche non provenienti dalle corporazioni disciolte, col divieto di avvalersi di corrispondenza ufficiale, e con l'obbligo di mandare volta per volta con lettera d'introduzione un suo impiegato, al quale doveano venir date le notizie circa l'esistenza del documento, come se si fosse trattato di ricerca per oggetto di studio.

Con tale norma il Ministero anzidetto[4] stabiliva anche di poter alla prefata Giunta liquidatrice rilasciare in carta semplice per solo uso amministrativo, e senza nessuna forma di autenticazione, copie degli atti notarili depositati in archivio, previo però il pagamento dei diritti relativi.

Stavano così i rapporti, quando con gli articoli 1 e 3 del succitato decreto 1º settembre 1885 l'amministrazione

[1] 24 novembre 1875.
[2] 19 giugno 1876, n. 32469-5.
[3] Lett. 19 giugno 1876, n. 32469-5.
[4] 3 aprile 1877, n. 32469-8.

dell'asse ecclesiastico univasi a quella del fondo per il culto, stabilendo che per l'asse anzidetto fosse tenuta una separata amministrazione, a carico della quale rimasero tutte le spese dell'asse medesimo. Stabilivasi del pari che l'amministrazione aggregata procedesse con le norme vigenti del fondo pel culto. La Direzione generale di detto fondo, la quale, come ufficio governativo ha diritto di aver copie dagli archivi senza pagamento di tasse, facendosi forte del suddetto art. 2, non peritò a richieder copie gratuite per l'asse ecclesiastico romano, alla cui amministrazione era stata preposta. La tesi prestavasi a gentile discussione, nella quale prevalse il concetto vivamente sostenuto con argute e misurate ragioni dal sovraintendente dell'archivio di Roma, comm. Enrico De Paoli, uomo che ad una intelligenza non comune accoppia una vasta coltura ed un'attività fenomenale e che ebbe *magna pars,* come si disse nel capo I, nei lavori che precessero e prepararono la pubblicazione del R. decreto 27 maggio 1875.

Non volendo defraudare i lettori di quanto egli scrisse sul proposito, lascio a lui la parola, tanto chiara, facile e convincente. Egli scriveva: " Sulle rendite dell'asse ecclesiastico romano il nuovo stato non ha voluto riservarsi alcun diritto, come se ne riservò su quelle del fondo per il culto nelle altre provincie del Regno, ma tutte furono esse lasciate alla beneficenza ed all' istruzione locali. Donde la disposizione che, separata da qualunque altra, sia la relativa amministrazione, e che questa puramente sostenga tutte quante le spese relative. Perciò l'asse ecclesiastico ebbe per parechi anni amministratori speciali e non ricusò mai di pagare le tasse di archivio, bene conoscendo che esso non poteva equipararsi alle amministrazioni governative.

" Il decreto reale non ha variato tale condizione giuridica, perchè, nell'unire le due amministrazioni, ha imposto che continuino a rimanere separate le contabilità, le rendite e le spese. E se ha voluto che l'amministrazione dei due fondi proceda con le forme vigenti pel più antico, non ha certamente inteso di far altro che abrogare i regola-

menti particolari dell'asse ecclesiastico romano. Ma questi regolamenti riguardano il modo di procedere degli uffici e dei servizi; nè in verità, unendosi due servizi omogenei, benchè legalmente separati, non potea essere convenientemente provveduto in altra maniera.

" Ora le tasse all'archivio erano dovute dall'asse ecclesiastico non perchè le norme della sua amministrazione fossero diverse da quelle del fondo per il culto, ma perchè esso non costituiva un servizio governativo, sibbene un servizio di beneficenza locale. E come le Opere pie pagano le tasse di archivio per gli atti che loro abbisognano, così parmi evidente che anche dall'asse ecclesiastico romano debbano essere soddisfatte qualunque ne siano gli amministratori, finchè una legge non abbia mutato la sua condizione giuridica e finchè dura una contabilità particolare pel medesimo. "

Di fronte a tali argomenti il Ministero dell'interno chiudeva l'adito ad altre contestazioni, dichiarando che " L'amministrazione dell'asse ecclesiastico in Roma non è esente dalle tasse d'archivio.[1]

XII. Gli economati generali dei beneficî vacanti alla loro volta, per la loro istituzione governativa e per i modi, per le forme e dipendenze della loro amministrazione, vollero rivendicare i diritti che loro la nuova legge conferiva, sostenendo la esenzione dalle tasse di bollo e di archivio.

Su tali pretese fuvvi uno scambio d'idee fra i tre Ministeri, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, i quali, conformandosi al parere emesso dal Consiglio di Stato, stabilirono che " gli economati generali dei beneficî vacanti vanno per le ricerche, le copie e gli estratti degli atti archiviati sottoposti alle tasse di bollo e di registro, ma sono esenti dal pagamento dei diritti di archivio. "

Tale disposizione comunicata dal Ministero dell'interno[2] oggi è legge per gli archivi di Stato.

[1] 15 gennaio 1886, n. 8900-17.
[2] Lettera 24 marzo 1878, n. 8900-19.

CAPO VIII.

Conservazione ed estrazione dei documenti archiviati.[1]

Sommario. — I. Dispersione de' documenti — II. Cause di dispersione — III. Distruzione — IV. Sottrazione — V. Estrazione — VI. Come e quando l'estrazione è permessa — VII. Divieto — VIII. Permesso e modalità per l'estrazione dei documenti.

I. I documenti servono a costatare fatti, ad affermare la verità e quindi a liberare la via della storia da tutte le incrostazioni, da tutti gl'ingombri che la rendono malsicura e conducono a indegne mistificazioni. Per essi di certi uomini, di certe famiglie, viene proscritta la calunnia, figlia dell'odio fazioso, e bandita la bugiarda lode, coltivata nel terreno delle vanità domestiche o coi tripudi dei giullari.

I documenti depositati in archivio, come le biblioteche, i monumenti, i musei, fanno parte del gran patrimonio pubblico, la cui conservazione, come avanti si è rilevato, è per lo Stato uno dei più sacri doveri; è, come la salute pubblica, suprema legge.

La dispersione di tale patrimonio sarebbe un delitto non meno atroce del vandalico abbattimento di parecchi archi del Colosseo, che servirono a render più comode, più deliziose, più sicure le sontuose dimore della famiglia papale. La storia, come ha denunziato Nicolò V ed Urbano VIII, che fecero più di quanto i barbari aveano fatto, denunzierebbe ai presenti e ai futuri tribunali dell'opinione pubblica

[1] Sulla conservazione delle carte è utile consultare lo Zahn e il Fumagalli (II, pag. 452 e segg.).

chi non sapesse impedire la dispersione delle memorie patrie, impresse nei documenti, che rivelano la civiltà dei tempi che furono e che per essi e su essi maestosa passa la evoluzione dei secoli.

II. La dispersione dei documenti può avvenire per *distruzione,* per *sottrazione* o per *estrazione* degli atti archiviati, che in seguito, per qualunque fatto, anche non colposo, non venissero restituiti.

Leggi e regolamenti, le cui disposizioni verranno progressivamente dedotte nel presente capo, han provveduto a scongiurarne il possibile danno, che però non va sempre evitato, se il potere esecutivo dal suo canto, sprigionato dal sistema di malintese economie, non apre col cuore anche la borsa al sentimento di quella generosità che, ripudiando il taccagno positivismo negli affari, prende norma dal dovere assunto da chi è preposto all'amministrazione della cosa pubblica.

III. La *distruzione* dei documenti può esser prodotta dal tempo, dall'umidità o dal fuoco; uopo è adunque adottare proficui provvedimenti per prevenire da un canto e combattere dall'altro l'opera deleteria di questi tre grandi distruttori.

Il tempo, che con le sue *ali* tutto *spazza,* veramente è il più inesorabile nemico di tutte le umane cose; ad esso, che senza rimpianto tutto trasforma e travolge, si piega perfino la natura; onde nessun'opera dell'uomo può esser seriamente capace a preservare dall'ingiuria che arreca; epperò è sempre vantaggioso adoperare accurate pulizie, continue spolverature, se non altro per differire l'opera di distruzione. E se, come spesso avviene, si permette per fino estendere la sua azione distruggitrice a preziosi documenti, occorre, anzi è dovere, pria che vengano seriamente danneggiati, la riproduzione di *facsimili,* apponendovi le debite autenticazioni, che ne attestino la veridicità, impedendo che la storia ne venga defraudata.

Riesce più facile prevenire e combattere l'azione dell'*umidità,* che sbiadisce l'inchiostro, macchia e macera la

carta. Si prescelga un locale ben aereato e bastantemente ampio (non dico ancò pieno di luce, perchè essa è oltremodo richiesta per agevolare le ricerche degli atti, e senza la quale non si avrebbe che un simulacro di archivio).

L'aria lo preserva dall'umidità, l'ampiezza assicura che in una sola sede vengano raccolte, e tutte, le carte di un archivio, ed, oltre ai vantaggi che verranno appresso rilevati, darebbe aggio a scegliere quegli ambienti riconosciuti più sani e salubri alla bisogna. Aria ed ampiezza sono due, e con la luce può dirsi essere tre coefficienti, anzi tre fattori, che l'uno dall'altro non dovrebbe venire disgiunto; poichè tutti e tre complessivamente concorrono a costituire la bontà vera di un edificio adatto ad un archivio.

Quando un locale è ricco d'aria non può non essere asciutto; e se non tutti i vani dell'edificio prescelto siano bene asciutti e pieni di luce, sarà meglio rinunziare al beneficio di deporvi le carte, ove non si volessero attivare quelle opere murarie che li preserverebbero onninamente dall'umidità. Ce ne offre un esempio palpitante l'archivio di Stato in Napoli, trasportato da Castelcapuano all'ex-convento dei Benedettini, denominato dei Santi Severino e Sossio, ch'è forse il migliore che offra un gran numero di ampie sale e di spaziosissimi corridoi. In quel locale non mancano smisurati vani, quasi sotterranei, abbastanza però riparati dall'umidità, e dei quali pochi, oltre quelli ove trovansi gli affreschi dello Zingaro, sono disoccupati, perchè privi d'aria e di luce.

In ordine poi alla prevenzione dei danni che potrebbero esser prodotti dal *fuoco,* il regolamento 10 giugno 1876 ci ha provvisto; infatti, con l'art. 34 viene inibito di accendere o portar fuoco e lumi nelle sale assegnate alla conservazione degli atti, ove perfino è vietato fumare; e con l'art. 69 dispose che " i custodi, uscieri ed inservienti avranno cura particolare nella stagione invernale che nei caminetti e nelle stufe non siano legna o fascine a seccare; che il fuoco sia compiutamente spento appena trascorso il tempo dell'orario, e che non rimanga cenere calda in qualsiasi luogo dell'archivio. "

Tali prevenzioni e misure che sin da remoti tempi venivano adottate in tutti gli archivi, e specialmente in questo di Roma sotto la dominazione dei papi, [1] certamente, se con scrupolo osservate, raggiungono lo scopo; ma questa continua, necessaria vigilanza, non produce una maggiore spesa quando l'archivio è diviso in diversi locali?

Per il buono e celere andamento del servizio non è edificante il vedere l'archivio di Stato in Palermo tripartito nel palazzo della Catena, in quello dei Tribunali e nell'ex-convento della Gancia, e meno male che l'opera intelligente ed assidua del barone Starrabba, soprintendente direttore di quell'archivio, gentiluomo perfetto, a nessuno secondo per attività, erudizione ed ingegno, ottenne di trasportare in quei locali le carte che prima erano depositate nel palazzo delle finanze nell'ex-convento di San Domenico.

Anche l'archivio di Roma, dopo aver peregrinato per diversi edifici, ha fatto posa in tre locali vicini solo per il telefono, cioè nell'ex-monastero delle Benedettine, nell'ex-convento del Gesù e nell'ospizio di San Michele.

Quello di Venezia poi ha sparso le sue carte negli ex-conventi dei Frari e di San Nicoletto, nel palazzo dei Dieci Savi a Rialto e nell'antica scuola degli orefici. Conforta intanto il sapere che i due conventi sono stati messi in comunicazione, di tal che più che in quattro, quell'archivio è diviso in tre locali, e tre non son pochi.

Maggiore impressione poi fa l'archivio di Torino, sezionato in cinque parti, disposte nei palazzi delle *Segreterie di Madama,* della *Curia Maxima,* dell'*ex-Ministero della guerra,* della *Direzione compartimentale del Debito pubblico* e nel fabbricato dei *Santi Martiri.*

[1] Vedi sotto il pontificato di:

Clemente IX	Editto	20 novembre 1668	del card.	Antonio Barberini
Clemente X	„	2 febbraio 1675	„	Paluzzo Altieri
Innocenzo XII	„	19 gennaio 1692	„	„
Clemente XI	„	27 luglio 1701	„	G. B. Spinola
Innocenzo XIII	„	25 agosto 1721	„	Annibale Albani
Benedetto XIV	„	1° giugno 1748	„	Silvio Valenti.

Oh! è uno stato di fatto che dovrebbe scomparire! Bisogna imitare l'esempio di Genova che, abbandonando il palazzo del Banco di San Giorgio, concentrò il suo archivio nel *Palazzetto criminale;* di Milano, che nel palazzo Elvetico (o del Senato) radunò le carte che tenea nell'ex-convento dei Gesuiti di San Fedele; e finalmente di Bologna, che nel palazzo Galvano raccolse tutte le carte ch'erano divise nel palazzo stesso, in quello dell'Ospedale e nell'altro del Governo, occupato una volta dalla Legazione pontificia.

Ma se il locale non basta? Se ne scelga magari un altro più ampio e capace, o si segua l'operato di Firenze che, chiarita l'insufficienza del palazzo degli *Ufizi,* per le crescenti necessità, ottenne di farsi aggregare altri vani nel braccio della stessa fabbrica, detto degli *Ufizi corti.* Lo stesso potrebbe farsi in Palermo, riparando l'intiero convento della Gancia; e qui in Roma, sia aggregando all'ex-convento delle Benedettine gli ambienti delle attuali scuole elementari femminili del vicolo Valdina e i fabbricati prospicienti a via Campo Marzio e agli Uffici del Vicario, sia richiedendo dal Ministero della guerra l'ala del fabbricato che completa l'ex-convento del Gesù, nella quale siedono gli uffici degli Ispettorati generali d'artiglieria e del genio.[1]

Ripeto, è utile, necessaria, indispensabile, l'unicità del locale come l'hanno Lucca, Pisa, Siena ed altri archivi nei rispettivi palazzi Guidiccioni, Gambacorti, Piccolomini, ecc. Quando le carte d'un archivio sono raccolte in unica sede, è più facile attivarne una vigilissima sorveglianza, destinandovi anche, come all'ufficio centrale di soprintendenza in Roma, una stazione di pompieri, acciò in una dolorosa,

[1] Il Ministero della guerra era proclive a cedere quel locale all'archivio di Stato romano; anzi nel novembre del 1892 avea disposto il trasferimento degl'Ispettorati nel proprio palazzo di via Venti Settembre, ove, mi si assicura, tuttora troverebbero posto. La cessione però non avvenne perchè l'ufficio centrale di questura di Roma alla sua volta pretese trasportare colà le sue tende. In tale contesa ognuno rimase nello *statu quo ante.* E dire che archivio di Stato e questura dipendono da un medesimo Ministero, il quale poteva, anzi doveva, assidersi arbitro fra i contendenti!

difficile, ma possibile evenienza, possa esser pronto il soccorso per riparare ai terribili effetti di un probabile incendio.

L'unicità del locale produce i suoi benefici effetti non solo, ripeto, dal lato della conservazione dei documenti, ma anche da quello economico-amministrativo; poichè con minori impiegati di basso servizio e di concetto verrebbe accoppiata, ad un'attiva e più garentita sorveglianza, la speditezza e regolarità dei servizi pubblici da una parte e un maggior lavoro nell'interesse dell'archivio dall'altra.

IV. Se la distruzione è un danno esizialissimo, non meno esiziale ne sarebbe la sottrazione; perchè l'una e l'altra privano il pubblico ad attingere nelle fonti dei documenti distrutti o sottratti. Nè per me ci corre differenza, avvegnachè ogni cosa umana, secondo tutti gli estimatisti, viene apprezzata per quell'utile che produce. Una ricchezza è tale quando si mette in commercio e alla sua volta produce; quando invece tiensi nascosta, mummificata negli scrigni dell'avaro, se ne profanerebbe il nome se ricchezza volesse chiamarsi. Or l'esistenza del documento ha un valore, e può dirsi ch'esista solo quando è esibibile; all'inverso però, se non è messo o non può mettersi in evidenza, senza rasentare il Codice penale, è come non esistesse; e quindi negli effetti si confondono la distruzione e la sottrazione.

Tutto ciò che rappresenta un valore, di qualunque natura esso sia, reale, artistico, letterario e scientifico, è un potente stimolo all'avidità umana; onde è bene che venga circondato di tutte le cautele necessarie ad impedirne l'amozione e quindi la sottrazione. Dovendo ciò prevenire e non omettere di porre in evidenza, anche visibilmente, i più preziosi tesori di archivio, come i libri miniati, gli autografi di principi e di uomini illustri, i documenti storici più importanti e tutte le altre carte ritenute preziose, non basta assicurarli con gl'inventari; poichè finirebbe come a quel cuoco, che volendo con nuovo processo culinario far gustare al suo padrone il fegato di maiale, erasi provvisto di una speciale ricetta che indicava le droghe ed il grado di calore necessari, quando un cane che fiutava bene ebbe aggio di

strappargli il fegato. Il cuoco non si scompose, e alla gente che gridava al cane, freddamente rispose: " Lasciatelo correre, non può mangiarlo, ho qui la ricetta! " Occorre quindi non solo di assicurarli per mezzo di armadi a vetrina, ben chiusi e custoditi, ma d'inibire a persone estranee l'ingresso nelle sale degli archivi senza il debito permesso e previo l'accompagnamento dei custodi o di altri impiegati.

Il regolamento del 10 giugno 1876 succitato ha, alla sua volta, provveduto agli altri inconvenienti con savie disposizioni. Infatti, per assicurarsi delle persone che s'introducono in archivio, e per constatarne conseguentemente l'uscita, ha stabilito che l'archivio deve avere un solo ingresso, permanentemente vigilato da un custode, usciere o inserviente (art. 66).

Al documento levato dalla propria sede deve sostituirsi un foglio indicante da chi, in qual giorno e per qual uso fu tolto (art. 42).

I documenti domandati sono affidati dal direttore all'ufficiale incaricato della vigilanza della sala; questi ne prende nota nel registro dei documenti a comunicarsi, li consegna agli studiosi, i quali ne rilasciano ricevuta, e li ritira da essi assicurandosi prima della loro buona conservazione (art. 58).

L'ispezione o la lettura dei documenti si deve fare alla presenza dell'impiegato che ne ha la custodia (art. 46) nella sala a ciò specialmente destinata (art. 52); e come mezzo di conservarli intatti è proibito appoggiare il calamaio e la penna sopra i documenti che si esaminano, o di usare qualunque processo chimico per ravvivarne i caratteri svaniti o rinvenire palinsesti (art. 55); di scomporre i documenti dall'ordine in cui sono disposti, o di far calchi, lucidi, trarre fotografie senza permesso del direttore (art. 56).

I documenti, messi a disposizione degli studiosi e che rimangono temporaneamente nella sala di studio, devono, al chiudersi quotidiano di essa, raccogliersi dall'ufficiale assistente in apposito armadio (art. 59).

V. Tali savie disposizioni regolamentari, bene osservate, [illegible] il patrimonio archivistico nella sua talietà ed

integrità, ma non completerebbero quella garenzia che si richiede nel conservare un prezioso patrimonio dello Stato, se altre regole non fossero state dettate in soccorso al pericolo che presenta l'estrazione dei documenti, la quale, se a tutti concessa, o senza le debite cautele, potrebbe anche essa esser fomite di dispersione, o per lo meno di alterazione o di sostituzione.

VI. La legge quindi, sussidiata di adequate disposizioni ministeriali, ha provveduto a scongiurare tanto pericolo. Infatti con l'art. 43 del regolamento 10 giugno 1876 si prescrive che " in ogni archivio debba esser tenuto memoria in appostito registro dei documenti temporaneamente estratti, con l'obbligo a fin d'anno di spedire al Ministero dell'interno, per curarne la restituzione, l'elenco dei documenti non restituiti. " E d'altra parte si è stabilito che " nessun documento può essere estratto dagli archivi se non *temporaneamente* e per *necessità di pubblico servizio.* "[1] Laonde per regola generale è vietata qualunque estrazione, e per eccezione è solo permessa temporaneamente e per necessità di pubblico servizio. Con la *temporaneità* si è voluto affermare il diritto dell'archivio nell'avere quandochessia restituito il documento estratto, e con la *necessità del pubblico servizio* si è voluto non solo specificare i casi in cui può esser permesso, ma restringere il numero di coloro che avrebbero diritto alla estrazione.

VII. Dal suesposto conseguentemente si detege che, se il pubblico servizio è funzione delle sole amministrazioni pubbliche, certamente nessun privato avrebbe diritto a pretendere l'estrazione. Bene dunque rispose il Ministero dell'interno stabilendo che " i privati non possono chiedere l'estrazione di documenti dall'archivio, potendo invece prendere ispezione o copia degli atti archiviati nell'apposita sala dell'archivio. "[2]

Ch'è a dire degli ufficiali d'archivio, i quali, col per-

[1] Art. 55 R. decreto 27 maggio 1875.
[2] 11 gennaio 1877, n. 32469-5.

messo del direttore e per oggetto di studio, possono portar fuori dell'ufficio libri della biblioteca archivistica? [1]

Il divieto deve estendersi non solo a tutti i privati indistintamente, ma perfino a tutte le amministrazioni, non escluse le governative, quando esse non sapranno giustificare la *necessità del servizio.* E siccome gli ufficiali di archivio non potrebbero essere in grado di constatare tale necessità, è facile il comprendere che pure essi non han diritto ad estrarre documenti.

Sorse però controversia se i soci delle regie Deputazioni di storia patria e delle Accademie regie venivano pure colpiti dal divieto; ed il Ministero dell'interno ritenne che, “ salvo la dispensa della formalità dell'istanza di cui è cenno nell'art. 69 del R. decreto 27 maggio 1875, e salvo l'uso d'una stanza appartata siccome è detto nell'art. 52 del regolamento 10 giugno 1876, sono soggetti all'osservanza di tutte le norme dettate per gli studiosi. „ [2]

VIII. Le sole amministrazioni governative adunque han diritto a chiedere l'estrazione. La modalità è tracciata dall'art. 55 del R. decreto 27 maggio 1875, che soggiunge: “ La richiesta è fatta in iscritto alla Sovrintendenza, oggi Direzione, dall'autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili; dai ministri, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti per ogni altra specie di atti secondo le attribuzioni di ciascuno. „

È superfluo notare che la richiesta, più che verbale, debba essere formalmente fatta e trasmessa in via ufficiale, perchè rimangano le tracce e venga giustificata l'estrazione del documento. Per questo appunto il Ministero dell'interno dispose che “ l'archivio di Stato non deve consegnare atti antichi a persone incaricate dal Ministero se la richiesta non viene fatta regolarmente in via ufficiale. „ [3]

Ciò premesso, bisogna esaminare se tutte le autorità

[1] Art. 64 decreto ministeriale 10 giugno 1876.
[2] 9 aprile 1883, n. 8900-17.
[3] 12 febbraio 1896, n. 8900/31022-11bis.

governative, e per atti anche estranei alla loro amministrazione, possano *direttamente* richiedere alla Direzione dell'archivio l'estrazione temporanea dei documenti.

Io credo che per lo spirito del surriferito art. 55 sono autorizzate a richiedere *direttamente* le sole autorità riportate in detto articolo, e limitatamente agli atti che da esse loro rispettivamente o dalle amministrazioni di loro dipendenza sono stati depositati. Infatti, se a contrario avviso fosse andato, il legislatore avrebbe usato altra dizione, si sarebbe servito delle parole: *tutte le autorità governative,* ed avrebbe soggiunto: *qualunque documento archiviato.* Avendo quindi specificate *alcune autorità,* ha voluto escludere le altre. Si arroge che per gli atti giudiziari e notarili facultò l'autorità giudiziaria senza distinzione (non il Ministero di grazia e giustizia), e quindi Cassazioni, Corti, Tribunali e Preture competenti, mentre per gli altri atti chiamò solo i Ministeri, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, aggiungendo secondo le *attribuzioni di ciascuno;* cioè che ogni Ministero è autorizzato a richiedere l'estrazione dei documenti depositati da esso lui e dalle amministrazioni a lui dipendenti, così per il Consiglio di Stato, così per la Corte dei conti.

In altri termini, un'autorità dipendente da un Ministero, eccettuata l'autorità giudiziaria, non può richiedere l'estrazione dei suoi atti se non per mezzo del Ministero da cui dipende; come il Consiglio di Stato non può direttamente richiedere atti depositati dalla Corte dei conti, dai Ministeri, ecc., e così viceversa. Alla bisogna, l'una autorità potrà richiedere per mezzo dell'altra.

A chiarire e rafforzare il concetto da me sostenuto mi permetto riportare una decisione della III Sezione della Corte dei conti comunicata con lettera 22 febbraio 1895, n. 1746-11-99: " Soltanto la Corte può richiamare gli atti che servirono di base alle proprie decisioni, non potendo le altre amministrazioni averne che copia rilasciata dall'archivio.

" Anche nel caso che il richiamo di documenti fosse determinato da un possibile giudizio di responsabilità da

istituirsi a carico di un qualche contabile dello Stato, siccome le amministrazioni hanno nel procuratore generale presso questa Corte il loro legittimo rappresentante, spetterà a costui, che fa parte della Corte, e non all'amministrazione, di farne la richiesta all'archivio.

" Quando poi si tratta d'un esame generale di documenti depositati, possono le amministrazioni centrali attenersi al sistema fin qui praticato, di delegare cioè un impiegato a recarsi presso l'archivio per proceder sopra luogo all'esame degli atti. "

Ma alla limitazione fatta per le autorità che possono richiedere la temporanea estrazione dei documenti viene in aiuto la disposizione dell'art. 43 del regolamento,[1] che estende anche alle Prefetture ed agli avvocati erariali la facoltà della estrazione anzidetta. Ciò avvalora quanto sopra è stato dedotto, poichè se il Ministero fosse stato di contrario avviso, non avrebbe risentito il bisogno di farne oggetto d'indicazione specifica nel suo regolamento estendendo ad altre autorità la concessione legislativa.

Qui sorgerebbe la quistione, nella quale tutti potremmo convenire, che il regolamento, cioè, non ha forza di modificare la legge, di cui egli non è che l'esplicazione. Ma si andrebbe incontro ad una quistione infeconda e di pura forma, avvegnachè nessuno può negare a tutte le autorità governative il diritto alla estrazione dei documenti, e solo la modalità della richiesta ch'è oggetto di disamina, se cioè anche tutte possano richiederle direttamente. Or raggiungendosi con la disposizione regolamentare lo stesso scopo, anzi con minor perdita di tempo, specialmente per quegli atti che la Prefettura ha depositato nell'archivio provinciale, credo inutile scendere a sottili argomentazioni. Laonde può ritenersi che le Prefetture e gli avvocati erariali, sempre però limitatamente ai loro atti depositati, possono, senza avvalersi della intercessione dei loro rispettivi Ministeri dell'interno e del tesoro, farne direttamente

[1] 10 giugno 1876.

la richiesta. Ripeto, limitatamente agli atti da loro depositati; poichè per quelli di altre amministrazioni devonsi rivolgere, come sopra si è detto, ai Ministeri, secondo le attribuzioni di ciascuno.

Ma si domanda, sol perchè un'autorità dalla legge autorizzata a estrarre documenti ne faccia richiesta, deve il direttore d'archivio eseguirne la estrazione?

L'esporre documenti originali alla fiducia di questa o quell'altra persona, autorità che sia, certamente non è un fatto che può contentare coloro i quali comprendono a quanti pericoli si va incontro quando i documenti vengono estratti dalla propria sede; quindi altri rimedi ha fornito il legislatore per evitarne la estrazione, meno nei casi in cui essa potrebbe imporsi, cioè quando l'urgenza non dà tempo ad altre misure o quando i documenti formano speciale oggetto di materiale disamina in ordine alla veridicità, autenticità, integrità od altro dei medesimi. Epperciò l'art. 56 del R. decreto 27 maggio 1875 dispone che " il direttore, salvo ordini contrari per urgenza o altro motivo, deve esaminare se più convenga spedire copie autentiche, ovvero autorizzare un impiegato a prender notizia dell'originale nelle sale di archivio, e ne riferisce all'ufficio richiedente.

In tal modo credo non potea esser meglio disciplinata la materia della temporanea estrazione dei documenti archiviati.

CAPO IX.

Personale e scuola di archivio.

SOMMARIO. — I. Ufficiali d'archivio — II. Alunnato — III. Esami — IV. Promozioni — V. Direttori d'archivio — VI. Scuola di paleografia ed archivistica.

I. Credo superfluo al cómpito del mio lavoro l'intrattenermi sul come, sino a tutto il 1874, venivano ammessi nei diversi archivi di Stato impiegati forniti di titoli e di coltura o deficienti degli uni o dell'altra, e se tuttora la Dio mercè sian pieni di vita e di baldanza. Nè reputo necessario accennare alle reiterate metamorfosi subìte dai nomi, attribuiti al personale archivistico, nomi che, da caposezione, segretario, vicesegretario, ecc., si tradussero in capo archivista, archivista, sotto archivista, registratore, copista, ed in ultimo riformaronsi in capo archivista, primo archivista, archivista, sotto archivista, assistente e sotto assistente.

Occorre solo ricordare quanto sull'obbietto venne stabilito dal R. decreto 27 maggio 1875, solido ponte che serve di passaggio all'ultima legge.

Con quel R. decreto s'istituivano due categorie d'impiegati, beninteso oltre il personale di basso servizio, rappresentato, come lo è tuttora, da custodi, uscieri ed inservienti. Alla prima categoria venivano ammessi coloro i quali aveano conseguito la licenza liceale, ed alla seconda quelli ch'eran forniti di licenza ginnasiale.[1]

[1] Art. 25 R. decreto 27 maggio 1875.

È superfluo il ricordare che gli uni e gli altri passando per l'alunnato doveano assoggettarsi agli esami in base ai rispettivi programmi governativi.

Con l'ultimo R. decreto 21 settembre 1896, rimanendo ferme le disposizioni per il personale di basso servizio, vennero invece istituite tre categorie d'impiegati, assegnando alla prima i capi archivisti, primi archivisti, archivisti e sotto archivisti; alla seconda gli assistenti e i sotto assistenti; ed alla terza i commessi d'ordine.[1]

Questa terza e nuova categoria, alla quale vennero assunti, oltre vecchi laboriosi e intelligenti collaboratori, custodi e uscieri, anche giovani, nuovi per l'amministrazione, ma pieni d'ingegno e di coltura,[2] va divisa in tre classi, in cui le promozioni avvengono tre quarti per anzianità ed un quarto per merito.[3] Di essa nulla saprei dire oltre quanto è stato detto nella relazione che precede quel R. decreto, e che ad ogni buon fine riferisco: " Fra le innovazioni va notata la istituzione di una categoria intermedia tra il personale di basso servizio e quelli di 1ª e 2ª categoria, destinata ad assorbire, ora, in via transitoria, la parte meno capace dei collaboratori straordinari attualmente in servizio, e, in seguito, ad offrir modo di migliorare la propria condizione a quella parte di basso servizio che darà lodevole prova di attitudine ai lavori archivistici di minore importanza. A questa terza categoria potranno essere pertanto affidati quei lavori più umili e di ordine che gli impiegati delle altre due categorie ordinariamente poco curano, e che, tuttavia, sono tanto necessari. "

M'intratterrò, invece, a parlare degli ufficiali di concetto che vengono divisi nelle due categorie, rimanendo lo svolgimento, siccome sostrato, a quanto sarò per dire sulla promozione di categoria al paragrafo IV del capo XI.

All'oggetto di reclutare giovani dai 18 ai 30 anni, forniti

[1] Art. 1 R. decreto 21 settembre 1896.

[2] Fra essi uno già corsa al secondo anno di giurisprudenza nell'Università di Roma.

[3] Art. 13 R. decreto suddetto.

di soda coltura, di non volgare intelligenza e di speciale attitudine all'ufficio archivistico, furono elevati i titoli di ammissione per i concorrenti alla prima e seconda categoria, parificati gli stipendi a quelli delle amministrazioni centrali, ripristinati gli esami per l'alunnato, resi obbligatorî i tirocini e la frequenza alla scuola paleografica-archivistica, conservato l'esperimento pratico per il passaggio nel ruolo organico e l'esame nelle rispettive promozioni.

Quale maggior garenzia potrebbe richiedersi quando il concorrente esordisce con l'alunnato ottenuto per esame, ed entra in ruolo per il ponte dell'esame pratico?

II. Gli aspiranti all'alunnato, oltre agli attestati richiesti a chi intende far carriera nelle amministrazioni dello Stato (cittadinanza, nascita, leva, moralità), se concorrenti alla 2ª categoria, devono esibire la licenza liceale; se concorrenti alla 1ª, produrre la laurea in giurisprudenza o in lettere conseguita in una delle Università del Regno, o nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale del corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso detto Istituto.[1]

Il concorso all'alunnato viene indetto per un determinato numero di posti nella misura consentita nel ruolo organico,[2] ed è fatto sulle materie indicate nel programma riportato nella tabella *B*, n. 2, alligata al succitato R. decreto;[3] ciò che al vincitore garentisce il sicuro più celere impostamento.

Gli alunni che con la cessata legge doveano prestare gratuitamente due anni di servizio, e dopo questo periodo poteano conseguire il magro assegno annuale non minore di L. 400, dietro lo svolgimento di un tema proposto ed esaminato dal Consiglio per gli archivi;[4] oggi, con la nuova

[1] Art. 5 R. decreto 21 settembre 1896.
[2] Art. 4 R. decreto 21 settembre 1896.
[3] Art. 7 R. decreto 21 settembre 1896.
[4] Art. 27 R. decreto 27 maggio 1875.

legge, devono gratuitamente fare presso un archivio di Stato il tirocinio di un solo anno per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e dar prova della necessaria attitudine al servizio archivistico, potendo, anche dopo sei mesi dalla nomina, ottenere dal Ministero una indennità mensile non superiore alle L. 100;[1] come del pari potrebbero venire licenziati se al termine del tirocinio fossero riconosciuti non adatti al servizio archivistico, o, durante il medesimo, non avessero tenuto una regolare condotta.[2] In tal modo è facile il comprendere come l'archivio riceverà solo nel suo seno quegli elementi provati, capaci a divenire ottimi funzionari.

Nell'anno del tirocinio ed in quello successivo gli alunni delle due categorie si dedicheranno principalmente allo studio teorico-pratico di paleografia ed archivistica;[3] ed entro il terzo anno subiranno i rispettivi esami pratici, del cui risultato sarà tenuto conto nella graduatoria degli esami di promozione.[4]

All'uopo di preparare gli alunni in quelle materie, sono di già istituite negli archivi di Stato le analoghe scuole, ove, anche agli estranei che han conseguito la licenza liceale, e a chiunque in qualità di uditore, che crederà ammettere il direttore, s'impartisce lo studio ch'educa e forma il vero archivista. Di tali scuole me ne intratterrò nel paragrafo VI di questo capo.

III. Non il solo titolo, ma bisogna superare gli esami per entrare in carriera e per esser promosso di grado; di essi quindi occorre occuparmi per non lasciar materia indiscussa relativa agli archivi di Stato.

Gli esami, col R. decreto 27 maggio 1875, aveano luogo nelle diverse sedi delle Direzioni (art. 34) e innanzi le Commissioni esaminatrici, che venivano composte del direttore

[1] Art. 9 R. decreto 21 settembre 1896.
[2] Art. 10 R. decreto 21 settembre 1896.
[3] Art. 11 R. decreto 21 settembre 1896.
[4] Art. 12 R. decreto 21 settembre 1896.

e di quattro persone scelte volta per volta dal ministro, udito il Consiglio per gli archivi (art. 35). Le Commissioni esaminavano, giudicavano e classificavano i candidati spiegando al ministro, con rapporto particolareggiato, le ragioni della graduatoria, e designando i meritevoli di approvazione (art. 37).

Un tale sistema, che si sottraeva all'uniformità di criteri, e che, sulla scorta delle prove offerte, è base al discernimento del valore di ogni singolo candidato, non consentiva che venisse fra i concorrenti stabilita quella graduatoria la quale poteva inconsciamente favorire come danneggiare. Onde, col R. decreto 21 settembre 1896, venne istituita una Commissione centrale per gli esami sia di ammissione e di promozione che per quelli intermedi di archivistica e scienze ausiliarie, composta di un membro del Consiglio per gli archivi, presidente, di un funzionario del Ministero avente grado non inferiore a quello di capo divisione, di un professore universitario di storia, di un direttore d'archivio e di un insegnante di paleografia e archivistica (art. 28).

Gli esami scritti sui temi spediti dal Ministero in piego suggellato, che verrà aperto alla presenza dei concorrenti nei giorni indicati su ciascuna delle buste che li contengono (art. 24), verranno dati nelle Direzioni degli archivi stabiliti dal Ministero e davanti una Commissione locale di vigilanza, composta del direttore dell'archivio presso il quale l'esame ha luogo, di un consigliere o di un segretario nominato dal Prefetto e di un funzionario archivistico con le funzioni di segretario da destinarsi dal ministro (art. 23).

Nello svolgimento dei temi, che verrà fatto in due giorni per gli esami ai posti di alunno e per quelli di archivistica e scienze ausiliarie, ed in tre giorni per gli altri di promozione ad archivista o ad assistente, impiegando sette ore ogni seduta (art. 25), i concorrenti potranno consultare il testo *stampato* delle leggi e dei regolamenti, e i dizionari (art. 26).

La legge dice testo stampato, poichè, se scritto, darebbe adito ad eludere ogni vigilanza con appunti e memorie fatte nel testo manoscritto, ciò che, riverberando la luce non propria, sarebbe di nocumento agli altri concorrenti (art. 26).

La legge negli esami non si diletta di corpi opachi che prendono la luce a prestito come il *tranquillo astro d'argento*. Lascia ai poeti che cantino la *bianca e lucidissima luna,* e si arresta ad osservare invece le stelle fisse che risplendono di luce propria. Infatti autorizza ad escludere quei concorrenti che " comunichino o tentino comunicare tutti o parte dei loro scritti ai compagni, o ricevino uguali comunicazioni, scritti, libri, che possano servire ad agevolare il cómpito delle risposte alle tesi, od altrimenti compromettere la regolarità degli esperimenti " (art. 27).

I lavori verranno consegnati a un membro della Commissione di vigilanza incaricato di riceverli, e chiusi in una busta che verrà suggellata col bollo d'ufficio e sulla quale verrà segnato un numero progressivo secondo l'ordine della presentazione, e l'ora in cui fu presentato il lavoro. In altra busta, ove sarà chiuso un cartellino col nome del candidato, e che verrà suggellata nella stessa forma, sarà apposto lo stesso numero (art. 25).

I lavori con le buste verranno spediti al Ministero ed esaminati dalla Commissione centrale (art. 28), innanzi alla quale seguiranno, per coloro che ottennero la idoneità nelle prove scritte, gli esami orali, che non avranno una durata maggiore di 45 minuti per ogni candidato (art. 29). Detta Commissione formerà la graduatoria a termine dell'art. 30 del suddetto R. decreto.

I concorrenti altrove dimoranti, che saranno invitati in Roma per gli esami di archivistica e scienze ausiliari e di promozione, avran diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gl'impiegati in missione (art. 31).

Ma perchè, si domanda, la legge ha voluto concedere tale beneficio agli alunni escludendo coloro i quali volessero adire all'alunnato?

Chi è stato nominato alunno, nell'acquistar diritti, assume dei doveri, fra i quali precipuamente quello di sottomettersi all'esame di archivistica e scienze ausiliari per entrare in carriera; onde sarebbe ingiustizia che la legge, dopo averlo riconosciuto abile e accolto negli archivi, l'obbligasse a sopportare delle spese per l'adempimento di un dovere. Il cittadino invece non è da nessuna legge costretto a scegliere questa o quell'altra carriera. Quindi sorge da una parte l'obbligo e dall'altra la libertà. A ciò si aggiunga, prescindendo che, chiunque avendo il titolo, potrebbe impunemente a spese dello Stato scapricciarsi col venire alla capitale, che l'alunno, benchè non sia in pianta organica, purtuttavia viene riguardato come funzionario dello Stato, poichè assume il suo nome dalla legge.

Quanto sia efficace e corretto il sistema degli esami svolto nel presente paragrafo, basta osservare che la modalità con la quale vengono assicurati gli scritti e la segretezza del riscontro al nome del candidato prevengono ogni preoccupazione o favoritismo; l'unicità della Commissione giudicante offre la garenzia di avere uniformi, comparativi e seri giudizi; il rimborso delle spese mette i candidati in condizione di poter tutti presentarsi al concorso.

IV. Altra più equa e lodevole innovazione è stata introdotta in ordine alle promozioni per merito.

Non sarà più l'affidamento alla stampa di un lavoro letterario o scientifico, di una monografia e perfino di una dissertazione attinente o meno agli archivi, benchè in essi traspaia quanto sappia e di che è capace lo scrittore, quel titolo che costituirà il diritto alla promozione per merito; ciò che a tutti non era dato conseguire, non tanto per deficienza di coltura o d'ingegno, di volontà o di ardimento, quanto per mancanza di quiete e di tempo in quei volenterosi che, al sentimento del dovere d'ufficio, sacrificano ogni legittima ambizione; onde spesso quel titolo conquistavasi da chi godendo l'*ora del tempo e la dolce stagione,* tralasciava i lavori d'archivio per procacciarsi la lodevole

soddisfazione di presentare al pubblico i frutti del suo ingegno e dei suoi studi.

Oggi però la nuova legge si è ispirata a ben altri ideali, a criteri più esatti e più logici. Come stimolo al lavoro che abbia per iscopo non la personale soddisfazione che producono le pubblicazioni, *laudamque immensa cupido,*[1] sibbene l'interesse generale e l'utile dell'amministrazione, si concesse, nelle promozioni di classe e di gradi, una parte al merito *esclusivamente archivistico,* merito che si acquista bene eseguendo lavori di ordinamento, compilando inventari, sunti, indici, cataloghi e tutti quei lavori che pur essi tendano a conservare, ordinare e mettere in evidenza il patrimonio dell'archivio. Laonde il legislatore con l'art. 14[2] ha sanzionato che " le promozioni di classe nei diversi gradi del personale, tanto di prima che di seconda categoria, si fanno in proporzione di tre quarti per anzianità e di un quarto a scelta per merito *esclusivamente archivistico;* " e col susseguente art. 15: " le promozioni dei Sotto archivisti di 1ª classe ad archivisti di 3ª classe e dei sotto assistenti di 1ª classe ad assistenti di 2ª classe saranno fatte in proporzione di tre quarti per esame e di un quarto per merito esclusivamente archivistico a scelta. "

Tali promozioni di merito vengono designate da una Commissione annualmente nominata dal ministro dell'interno e composta di un presidente, che sarà sempre un membro del Consiglio per gli archivi, e di altri due commissari scelti tra i funzionari del Ministero di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione (capoverso dell'art. 22).

In tal modo alla maggior garenzia si aggiunge il lodevole pensiero di vedere a tutti aperto l'adito alla promozione per merito, il cui miraggio, se da un canto stimola l'impiegato a far molto e bene, assicura dall'altro all'amministrazione pregevoli lavori ed ottimi archivisti.

[1] VIRGILIO, *Aeneid.*, lib. VI, v. 824.
[2] R. decreto 21 settembre 1896.

Le promozioni da archivista a primo archivista e da primo archivista a capo archivista seguono solo per merito, e, a parità di merito, sarà tenuto conto dell'anzianità (art. 20). In tali promozioni sarà udito il Consiglio per gli archivi, che motiverà il suo parere (art. 22).

V. Il direttore d'archivio,[1] ch'è la mente e l'anima dell'intiero organismo in ordine alle funzioni, agli ordinamenti, ai lavori, alla suprema direzione di tutto l'archivio, veniva, per l'art. 33 del R. decreto 27 maggio 1875, che ha la sua referenza all'art. 8 del R. decreto 26 marzo 1874, proposto al Ministero dal Consiglio per gli archivi. Con l'art. 20 però del R. decreto 21 settembre 1896 " i direttori d'archivio vengono nominati per merito fra i funzionari archivisti di 1ª categoria, aventi grado non inferiore a quello di archivista, udito il parere motivato del Consiglio per gli archivi. "

Così pare che il legislatore abbia voluto assolutamente emancipare il Ministero dal ricevere, che in lingua povera si traduce dal subire, la proposta del Consiglio, se non limitatamente a una persona, almeno estensiva a quelle fra le tante dal Consiglio stesso prescelte; poichè la *proposta* circoscrive la scelta, mentre il *parere* non la proibisce.

Ciò non è tutto. Il legislatore ha voluto essere più provvidente, per non dir compiacente, e col seguente art. 21 ha creduto anche stabilire che " in via eccezionale, e sentito il parere del Consiglio per gli archivi, potranno essere nominati direttori di archivio anche estranei all'amministrazione, purchè, per l'indole dei loro studi e per le prove in essi date, siano da ritenersi idonei all'ufficio. "

Quanto sia più o meno opportuna, come sia più o meno plausibile la traduzione in concreto, quali e quanti danni potrebbe arrecare spesso agli archivi e sempre agli archivisti, e peggio se fatta, ciò che non si teme ma che sa-

[1] Le attribuzioni del direttore sono stabilite dagli art. 21, 22, 23, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 52, 57, 60, 62, 70 del R. decreto 27 maggio 1875, dagli art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 del regolamento 10 giugno 1876 e dagli art. 23 e 24 del R. decreto 21 settembre 1896.

rebbe possibile, a base di politica o di favoritismo, tale disposizione legislativa, che assume una seria importanza, sarà materia del paragrafo IV del capo XI; per ora passo a discutere della scuola ch'è istituita negli archivi, per la quale sciolgo il riserbo fatto nel paragrafo II del presente capo.

VI. Di fronte al crescente desiderio del sapere si sentì il bisogno che la scienza delle antiche scritture, destinate a stabilire, provare e garentire diritti pubblici o privati, civili o canonici, e delle quali l'Italia ne ha ricco e cospicuo patrimonio, fosse posta in evidenza, studiata ed approfondita per dar norme e regole, se non esatte, almeno probabili alle ricerche scientifiche, fonti inesàuribili, che innaffiano e ravvivano la storia dei popoli.

Sostrato di tali studi è la ragione storica fondata sopra un largo numero di fatti e di documenti ricercati con acume e pazienza, spediti in modo solenne a fine di stabilire una prova autentica alla posterità. " I codici, i documenti, le scritture antiche su papiro, marmo, metallo ed altra materia, dice il prof. Andrea Gloria, sono le basi fondamentali per la storia civile, politica, ecclesiastica, per la biografia degli uomini illustri, per la storia delle scienze, delle lettere, delle arti. " [1] S'impose quindi lo studio della paleografia (παλαιὸς *antico,* γραφη *scrittura*) per conoscere i vari caratteri dei popoli ch'ebbero storia, cercarne le origini e seguirne le modificazioni; e conseguentemente, onde comprendere e meglio conoscere l'autenticità o la falsità, l'integrità o l'alterazione dei vari titoli politici, canonici, giuridici, domestici e personali, si ricorse allo studio speciale della scienza diplomatica, [2] che può dirsi con vanto avere avuto la culla in Italia.

Petrarca infatti per il primo tracciava la via onde distinguere i documenti originali ed autentici da quelli apo-

[1] *Compendio delle lezioni teorico-pratiche di paleografia e diplomazia.* Padova, 1870, pag. VII.

[2] Da *diploma,* derivante dal greco διπλόω (duplico).

crifi ed interpolati. Verso la metà del secolo XVI il modenese Carlo Sigonio, erudito d'incontestabile fama, la ridusse a regole e principî.[1] Nel secolo successivo, fra gl'italiani Zillesio e Beni, e fra gli stranieri Leuber e Conring, ne rilevarono la indiscutibile importanza, quando, nel 1681, da Mabillon, frate di San Benedetto, se ne affermarono le più solide basi,[2] che nel 1704 venivano dal medesimo completamente cementate e stabilite.[3]

Nel principio di questo secolo giganteggia P. Antonio Fumagalli che, per il primo, fece pubblicazioni di tal genere in Italia,[4] lasciando che, dopo la sua morte, venisse dall'abate Amoretti pubblicato l'ultimo suo lavoro, cioè il *Codice diplomatico;* indi Marini,[5] Cantù[6] ed altri fecero dotte pubblicazioni, *frutto* di pazienti studi privati, pei quali, onde affermarne lo sviluppo, si sentì il bisogno di sorreggerli e regolarli con una disciplina ufficiale, che ne avesse garentita, incoraggiata e premiata l'esplicazione, in quei luoghi dove potea attecchirne l'incremento. Or, chi meglio degli archivi di Stato presentava terreno più adatto a riceverne il germe?

Sin dal 1820 infatti nell'archivio di Torino veniva iniziata la scuola paleografica e critica diplomatica, che, ridestata nel 1826 e indi nel 1846, veniva definitivamente stabilita nel 1871, traendo in seguito regole legislative dal R. decreto 27 maggio 1875.

Nel 1842 anche quel di Milano impiantava la sua scuola, che, interrotta nel 1863, veniva pure ravvivata nel 1871 e legalmente ordinata col succitato R. decreto.

L'archivio di Venezia fondavala nel 1854, aprendola nell'anno successivo, e, benchè sospesa nel 1874, riprese vigoria nel 1879.

[1] Vedi MURATORI. *Vita Caroli Sigonii,* che precede le sue opere raccolte dall'Argelat. Milano, 1732-37, vol. VI.

[2] *De re diplomatica* (pubblicata a Parigi).

[3] Supplemento all'opera citata.

[4] *Istit. diplom.* Roma, 1802.

[5] *I papiri diplomatici.* Roma, 1805.

[6] *Dei monumenti di archeologia e belle arti.* Torino, 1858.

Firenze, che nel suo archivio aveala fondata nel 1860, ebbe a trasferirla nel suo Istituto di studi superiori.

Negli altri archivi impartivasi pure lo studio paleografico-archivistico; ma vennero legalmente istituite le analoghe scuole col R. decreto anzidetto, mentre Genova aveala aperta nel 1873 e Parma e Roma vennero rispettivamente ad aprirle nel 1876 e nel 1878.

Col R. decreto 21 settembre 1896, al comma dell'art. 11, per affermare ed assicurare che in ogni archivio funzionassero le dette scuole si sanzionava che " negli archivi, nei quali non esiste scuola di paleografia e archivistica, il direttore, o sotto la sua vigilanza un impiegato di 1ª categoria da lui designato, insegnerà le materie per la preparazione all'esame teorico-pratico. "

Oggi non v'è archivio in cui non s'impartiscano tali studi cotanto necessari, ovvero indispensabili per la famiglia archivistica; e pare che le scuole, suffragate dalle nuove ed erudite pubblicazioni d'insigni paleografi e di dotti diplomatisti italiani, [1] funzionino bene, anzi funzioneranno meglio se di esse non se ne farà un areopago, se più che alle teorie dottrinarie, si attenderà maggiormente alla pratica casistica.

È legittimo desiderio quello di vedere tutte le scuole di archivio con un indirizzo più pratico che teoretico. Le nozioni teoriche generali, che s'impartiscono in dette scuole, devono esser brevi, semplici, elementari. Gli studi pratici e sperimentali sono il migliore e indispensabile sussidio per l'affermazione della scienza paleografica e diplomatica; onde in nessun altro, come in essi, calza bene il noto aforismo

[1] Non è più il caso di ricorrere, meno in certe parti speciali, ai forastieri Tardif, Dewailly, Walther, Cassant ed altri; possiamo invece dissetarci alle pure fonti nostrane, preparate e sgombre dai nostri moderni scrittori Paoli, Gloria, Lupi, Carini, Monaci e altri, di cui ne abbiamo citate le rispettive opere, le quali, nel complesso, per le teorie erudite e profonde, per l'esposizione facile ed accessibile, per gli esempi pratici d'indiscutibile chiarezza, non solo non invidiano le migliori opere straniere, ma porgono tanto, per quanto il più ardente studioso è sicuro di rimanerne soddisfatto.

affermante che, in taluni casi, la pratica è il più bell'elogio, la migliore gloria della teoria.

" L'insegnamento di paleografia e scienze ausiliari, dice il Ministero dell'interno, deve essere impartito secondo il programma annesso all'ordinamento del personale degli archivi di Stato, approvato col regio decreto 21 settembre 1896, n. 478. "[1] Con ciò il Ministero, più che dettare un largo corso, ha voluto tracciare un programma di studio teorico-pratico, limitatamente per la *preparazione* all'esame *teorico-pratico*, come all'art. 11 di sopra riferito. In sostanza quindi tutto tende allo svolgimento di quelle nozioni necessarie, dalla legge rilevate, per formare ed avere l'ottimo archivista, il quale potrà divenire un eccellente paleografo, ma non è tenuto ad essere diplomatista, sfragista, numismatico. Or l'ufficio del paleografo è quello " d'interpetrare la scrittura così delle carte, come dei manoscritti, delle iscrizioni, delle monete, delle medaglie, esercitandovi sopra, sempre dentro questi limiti, la sua critica; "[2] di tal che, l'estendersi oltre del convenevole, si finisce, non dico di non trovar posto, ma certamente di non trovar tempo a dettare le più utili e necessarie nozioni.

Laonde nella scuola, accennate le materie scrittorie e librarie, impartite le nozioni generali sulle origini e forme dell'alfabeto latino, classificate le scritture nei tre periodi storico-paleografici, cioè: 1° *Romano-barbaro* o medievale; 2° *Gotico* o *monastico* o del rinascimento classico; 3° *Moderno*, bisogna fermarsi nelle scritture *nazionali*, che rispettivamente fiorirono nelle provincie romane, conquistate dai popoli, dai quali prendono nome le scritture *Longobarde*,[3] *Visigote*,[4] *Irlandesi* o Anglo-sassoni, *Merovingiche*,[5] ed in quelle

[1] *Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno*, 1° dicembre 1896, n. 34.

[2] LUPI, *Manuale di paleografia*. Introduzione, pag. 3. Firenze, 1875.

[3] Vedi *Codice diplomatico longobardo* del TROYA.

[4] Vedi MERINO, *Escuela de leer letras cursivas antiguas y modernas, desde la entrada de los Godos en España hasta nuestros tiempos*. Madrid, 1780. — MUNOZ Y RIVERO, *Paleographia visgota*. Madrid, 1881. — EWALD e LOEWE, *Exempla scripturae visigoticae*. Hesdelberga, 1883. — CARINI, *Sommario*, ecc.

[5] Vedi LETRONNE, *Diplômes et chartes de l'époque mérovingienne*, 1845. —

della *riforma carolina,* tenendo presente di fare le classificazioni delle diverse forme delle lettere, di cui, affermandone l'affinità, se ne rileverà lo sviluppo storico all'uopo di stabilire delle norme, onde con criteri grafici, se non certi, almeno probabili, possa riuscirsi a determinare l'età dei documenti non datati ed accertarne l'autenticità o la falsificazione.

Scorrendo indi le interpunzioni, le quali, servendo a rilevare la relazione logica e sintattica delle parole, sono aiuto necessario a decifrare le scritture, occorre far sosta nello studio delle sigle, dei monogrammi, delle abbreviature, ed in modo più serio delle note tironiane,[1] specie delle scritture brachigrafiche, molto usate nei diplomi merovingi e carolingi, e non di rado negli atti dei nostri notai del secolo x. Come del pari non verrà trascurato lo studio dei diversi metodi delle scritture segrete e cifre diplomatiche, indicando di ogni singola nozione le più chiare ed autorevoli fonti, acciò lo studioso, volendo approfondire la materia, vi si possa rivolgere per attingere e studiare.

Ogni teoria però deve trovare il suo riscontro nella pratica; e ciò non solo sulla esibizione di facsimili, ma perfino sulla scorta dei documenti originali, perchè l'impressione grafica che passa per la facoltà visiva rimanga sempre presente, così pur rimanendo l'oggetto della conoscenza intellettuale. Come la geografia descrittiva sulle carte geografiche, così la paleografia deve studiarsi sugli antichi documenti.

Studiata la forma, il corpo degli atti, oggetto della paleografia, occorre studiarne il contenuto, lo spirito, lo scopo della diplomatica. Però anche in questo studio, non dovendo, ripeto, essere un diplomatista, bisogna esser par-

TROMBELLI, *Arte di conoscere l'età dei codici latini e italiani.* Bologna, 1757.

[1] Sul proposito è bene ricorrere alla Paleografia critica di Ulrico Federico Kopp: *Tachygraphia veterum,* vol. II: *Lexicon Tironianum.*

Vedi pure *Piccolo manuale di sigle ed abbrev. dell'epigrafia* d'I. CARINI. — GLORIA, op. cit. — LUPI, op. cit. — MONACI, *Arch. paleografico italiano.*

simone, commisurando l'interesse dello svolgimento della materia e il tempo concesso per trattarla; poichè deve tenersi sempre presente che la scuola in archivio deve esser soltanto guida a studi più larghi. Laonde, definiti ed analizzati, si classificheranno i documenti e gli atti, beninteso dopo svolta la letteratura documentale, e ad ogni documento e ad ogni atto è bene che segua la parte storico-cronografica delle dominazioni, dei principi, delle dignità ecclesiastiche e delle amministrazioni da cui emanavano e a cui gli uni e gli altri si riferivano.

Maggiore attenzione però deve essere rivolta allo studio della tradizione, autenticità o falsificazione dei documenti, e con speciale cura al metodo di leggerli e trascriverli. Epperciò raccomanderei il continuo esercizio di diligenti letture, perchè chi sa ben leggere potrà ben comprendere e saprà meglio trascrivere; onde nel mettere in evidenza il documento, riuscirà più agevole per la forma, per i segni grafici, per il contenuto stabilirne, oltre la data, l'autenticità e la falsificazione.

Come accessorio, e sempre secondo il metodo anzidetto, seguirà lo studio delle monete e dei pesi e misure, di cui basterà rilevarne il momento storico, le forme e il valore. Lo stesso dico di quanto debbasi conoscere della sfragistica, la quale dovrebbe limitarsi alle nozioni e sulla materia, sulla forma delle impronte sigillari, sul modo di usarle, e specialmente sulla lettura e scrittura delle loro leggende, che son corredo sussidiario agli studi paleografico-diplomatici, e che ritengo importanti perchè legate non solo alle antiche istituzioni e ai costumi medievali, ma altresì alla storia dei principi, delle dignità ecclesiastiche, delle autorità, delle famiglie, in una parola, a tutta la storia. In ordine alle materie di sopra non si può, non si deve pretendere di più da una scuola istituita nell'archivio e per l'archivista. Come preparazione c'è molto; se si volesse di più, il Ministero dell'interno, prendendo gli accordi col collega dell'istruzione pubblica, che talvolta per necessità e spesso per compiacenza erige nuove cattedre sezionando l'umano

scibile, potrebbe far stabilire un corso superiore come in Firenze, almeno in quelle Università ove funziona un archivio di Stato. Allora, col maggior utile a ritrarsi, eviterebbesi l'inconveniente di ricevere nelle scuole di archivio persone estranee alla famiglia archivistica, le quali, dopo tutto, non dovendo rimanere in archivio, fanno un corso, che tale non può essere chiamato, contentandosi del magro compenso di un semplice attestato di frequenza o di compiacente profitto, che non potrà loro aprire la porta di alcuna cucina, tenuto presente, ripeto, che per l'art. 11 surriferito, la scuola è designata a *insegnare le materie per la preparazione dell'esame teorico-pratico.* Con ciò non intendo venir meno ai miei principî professati sulla libertà d'insegnamento; ma vorrei che ogni studioso prescegliesse quella scuola che avesse norme e regole razionali ed esatte confacenti a una carriera determinata da intraprendere. S'istituiscano adunque corsi universitari per chi tutta intende svolgere e bene la materia, rimanendo ad imparare nell'archivio quanto basti all'esplicamento dell'ufficio di archivista; poichè volendo molto imbeccare si va incontro a non digerir nulla. Ma se nuovi corsi non vengono per ragioni di economia istituiti, e se si esigesse di più, si riformi la scuola dell'archivio, elargando il corso a tre anni, stabilendo lezioni più spesse ed assegnando una maggiore retribuzione agli attuali insegnanti, i quali, se tutti riconosciuti all'altezza della loro missione, sottraendosi ai lavori di archivio, si dedicherebbero unicamente alla nuova scuola. Sino a che però nessuna riforma verrà consentita, ripeto che l'insegnante, più che alle teorie, dovrebbe maggiormente attenersi alla pratica, specialmente rivolta alla decifrazione di tutto ciò che riguarda o potrà riguardare la regione del suo archivio e quindi delle scritture e dei documenti sovrani, ecclesiastici, signorili, giudiziari, notarili e privati ivi esistenti, disponendo all'uopo trascrizioni, illustrazioni e critiche, poichè questo è il campo ove l'archivista deve spigolare. Infatti, perchè con l'art. 32 [1] gli ufficiali archi-

[1] R. decreto 21 settembre 1896.

vistici potranno essere trasferiti solo per gravi ragioni di servizio o per motivi disciplinari, se non per sanzionare il concetto che cioè l'archivista debba maggiormente approfondirsi nella cognizione delle carte del suo archivio?

Con maggior cura deve attendersi allo svolgimento storico dei principali archivi alla legislazione archivistica del Regno, alle nozioni dei vari sistemi di ordinamento e ai metodi teorico-pratici dei lavori archivistici dei quali ho tenuto parola nei capi precedenti; avvegnachè mancano le fonti patrie ove attingere consigli e regole. Infatti i principî riguardanti l'ordinamento degli archivi, che diedero origine, all'entrar di questo secolo, alla scienza archiviale, sono stati importati dai tedeschi Oegg nel 1804, Döllinger nel 1806 e Friedemann nel 1807. Non parlo di Böhmer, il quale, benchè straniero, si occupò dei nostri archivi. [1] In Italia si è scritto molto sulla storia, sul patrimonio e sull'ordinamento di parecchi archivi determinati; poco sulle nozioni storiche dei diversi archivi; pochissimo sulla legislazione e sulle funzioni archivistiche; quasi nulla di proposito e di positivo in quanto a metodo e tecnica dei lavori arcivistici interni. [2] È indispensabile quindi che tale materia venga, e con qualche interesse, impartita nella scuola dell'archivio, per non assistere, come nell'ultimo esame del maggio 1897, al fatto che valorosi ufficiali archivistici del Regno, pur ottenendo la promozione di grado, nelle

[1] *Opuscoli circa a ordinare gli archivi, e specialmente gli archivi di Firenze.* Firenze, 1865.

[2] Vedi CADORIN, *Discorso sugli archivi di Venezia.* - *Memorie degli archivi veneti generali.* — CANTÙ, *Scorsa negli archivi di Venezia.* (Ricca di buone notizie sugli archivi italiani). — CANTÙ e POMPEO LITTA, *Milano e il suo territorio.* (Parlano degli archivi milanesi). — SPINELLI, *Ragionamento sugli archivi di Napoli.* — GALEOTTI, *Memorie storiche degli archivi della Santa Sede.* - *L'archivio centrale di Stato novamente istituito in Toscana.* — STEFANI, *Sugli archivi di Torino.* (Annuario storico degli Stati Sardi del 1853). — BONAINI, *Gli archivi della provincia dell'Emilia.*

E tanti altri scrittori, come Lesini, Mazzatinti ed altri, che per brevità si omettono.

prove della scienza archiviale *non contentarono* la Commissione esaminatrice.

Come credo utile, in ogni archivio, la pubblicazione degl'inventari, nonchè delle carte e dei diplomi più importanti tradotti ed illustrati, specialmente quelli regionali, imitando gli esempi di Lucca,[1] Firenze,[2] Napoli,[3] Palermo [4] e Torino, [5] così allo svolgimento del programma voluto dalla legge vorrei, si aggiungesse uno studio speciale, strettamente della regione dell'archivio, all'oggetto di conoscere profondamente le istituzioni politiche, le divisioni territoriali ed ecclesiastiche, la storia, l'organismo, le funzioni ed attribuzioni dei singoli dicasteri, magistrature, amministrazioni, congregazioni, corporazioni e notai, i cui atti si conservano nell'archivio, acciocchè tutti gli ufficiali, con cognizioni ferme ed assolute, siano in grado, non solo di conoscere la consistenza dell'archivio, ma di sapere in quale amministrazione debban mettere le mani per la ricerca di un documento.

Così eviterebbesi la ripetizione del fatto di quel signore, il quale pieno di carne e vuoto di coltura, passeggiando sotto il portico di Veio, degnavasi ogni tanto concedere uno sguardo alla colonna antonina, e richiesto da un turista, che in ogni buon romano crede trovare un archeologo, che cosa fosse quella colonna, ebbe a rispondere: Quella colonna è... è la colonna... di Piazza Colonna. I miei rallegramenti!

[1] *Inventario del R. archivio di Stato di Lucca.* Lucca, 1876-88.

[2] *Inventario delle carte Strozziane,* Firenze, 1884-91; *Diplomi arabi del R. archivio fiorentino,* per M. AMARI, Firenze, 1863.

[3] *Inventario cronologico-sistematico dei registri angioni del R. archivio di Napoli,* Napoli, 1894; *Codice diplomatico del regno di Carlo I e II d'Angiò,* di G. DEL GIUDICE, Napoli, 1863; *Codice diplomatico sulle antiche scritture dell'archivio di Napoli,* per C. MINIERI, Napoli, 1878.

[4] *I diplomi greci ed arabi di Sicilia,* del prof. S. CUSA.

[5] Vedi N. BIANCHI. *Le materie politiche relative all'estero degli archivi di Stato Piemontesi,* Torino, 1876; *Le carte degli archivi piemontesi,* Torino, 1881.

CAPO X.

Riforme sugli archivi.

Sommario. — I. Oggetto delle riforme — II. Archivi provinciali dell'ex-Regno delle Due Sicilie — III. Archivi per le provincie centrali e settentrionali — IV. Archivi nazionali — V. Funzioni degli archivi nazionali — VI. Archivi monastici — VII. Archivi delle Provincie, dei Comuni e degli Enti morali — VIII. Provvedimenti sui documenti d'importanza storica, scientifica, artistica — IX. Archivi notarili — X. Difficoltà nell'istituzione degli archivi nazionali — XI. Spese per il nuovo personale ed impianto — XII. Opposizione del Ministero di grazia e giustizia — XIII. Interesse o danno pei notai — XIV. Interesse per gl'impiegati degli archivi provinciali e notarili attualmente in servizio — XV. Danni e vantaggi.

I. In questi tempi, in cui le riforme politico-sociali sono oggetto di discussione dalle piazze ai Ministeri, dai Parlamenti alle Corti, e che tengono occupati tribuni e Governo, sembrerà strano che una voce sorga a reclamare riforme archivistiche. Eppure, come nella società e nelle amministrazioni, anche negli archivi si risente il bisogno di procedere a certe riforme, che ne agevolino le funzioni, ne affermino l'unità, ne avvalorino lo scopo.

Si può esser discordi nel conservare, elargare o restringere le concessioni statutarie, nel concedere, negare o revocare un *exequatur;* ma non si può sconvenire in una riforma reclamata e riconosciuta indispensabile da tutte quelle menti che costituiscono e compendiano il senno della nazione. Di fronte ad essa i cervelli non hanno piega, ed è facile sostenerla senza il concorso del benefico soffio della Pentecoste; poichè per tale riforma non possono appassio-

narsi, con opposte tensioni, progressisti e conservatori, repubblicani o monarchici, popolo o governanti, non trovando in essa l'interesse diretto, essenziale, vicino, che riconosce o nega, concede o toglie, esalta o vilipende. Onde spero che le mie parole troveranno benevolo accoglimento in tutti coloro che possono e devono contribuirvi al buon esito.

Ricordo, come al capo I, il pensiero del ministro Cantelli: "Molto più resta per compiere l'ordinamento degli archivi italiani e solo per legge può farsi," [1] ed aggiungo quanto l'on. Serena deduceva nella sua relazione del 9 maggio 1882: "Se si fosse pensato a convertirlo in legge forse a quest'ora l'opera del riordinamento dei nostri archivi nazionali sarebbe già molto avanzata, e certamente sarebbero state tolte molte difficoltà."

Che restava dunque a compiere? Il definitivo riordinamento archivistico con la riforma degli archivi di Stato, l'istituzione degli archivi nazionali e l'aggregamento ad essi degli archivi notarili. Appunto questo è l'oggetto del presente capo.

II. Ferdinando I di Borbone, re delle Due Sicilie, all'articolo 28 della legge 12 dicembre 1816 stabiliva: "La segreteria di ogni Intendenza [2] sarà divisa in uffici secondo le attribuzioni dei diversi Ministeri. Nelle dipendenze della segreteria vi sarà un *archivio provinciale* destinato al deposito delle carte di tutte le amministrazioni della provincia." [3]

Ed all'art. 29: "Il piano delle segreterie delle Intendenze e degli archivi provinciali, compreso quello di Napoli, sarà determinato tra sei mesi, con regolamento del ministro dell'interno; il piano conterrà la divisione de' carichi dei rispettivi uffici, e la *pianta degl'impiegati,* i quali verranno divisi in capi d'ufficio, vice capi ed ufficiali, con la

[1] Relazione premessa al R. decreto 27 maggio 1875.

[2] Corrisponde all'attuale Prefettura.

[3] Vedi anche la legge organica degli archivi ed il regolamento analogo del 12 novembre 1818, nonchè il decreto e il regolamento degli archivi di Sicilia del 1° agosto 1843.

indicazione dei soldi rispettivi e l'ordine dell'archivio. „ [1]
Con tale legge e con l'articolo 3 del R. decreto 1° agosto 1843 venivano istituiti in quel Regno gli archivi provinciali, i quali per l'art. 37 della legge 12 novembre 1818 dovevano " raccogliere e conservare, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle *antiche e nuove giurisdizioni* e a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della provincia. „

Ciò che in seguito veniva confermato con l'art. 28 del R. decreto 1° agosto 1843, così espresso: " Negli archivi provinciali dovranno raccorsi e conservarsi, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni. „

Nessuno quindi può mettere in dubbio che tali archivi, per la loro istituzione e per le loro funzioni, dovrebbero riguardarsi come veri e propri archivi di Stato; perchè ricevevano e conservavano carte di Stato, custodite da impiegati nominati per decreto reale e pagati dallo Stato col prelevamento del *fondo comune.*

Che tali avrebbero dovuto ritenersi quegli archivi, nella tornata parlamentare del 9 luglio 1864 venne rilevato dagli onorevoli Luigi Laporta e Gennaro di San Donato e confermato da Ubaldino Peruzzi, allora ministro.

Nel 1870 venne riconosciuto dalla relazione di Cesare Guasti, commissario per il riordinamento degli archivi; mentre prima il Consiglio di Stato, relatore Cadorna, erasi pronunziato nello stesso senso. In seguito non vi è stato progetto, relazione o scritto, non vi è stata persona, deputato o ministro, che non sia in ciò convenuto. Eppure col R. decreto 21 gennaio 1866 era stato disposto che " la spesa pel personale degli archivi provinciali nel Napolitano e nel Siciliano, stata sino al 31 dicembre 1865 a carico del cosiddetto fondo comune, dovesse passare dal 1° gennaio 1866

[1] Con regolamento del 31 luglio 1840 si provvide alle prescrizioni anzidette e con R. decreto 7 aprile 1851 fu approvato altro regolamento per le segreterie delle Intendenze e Soprintendenze.

a carico di ogni singola provincia, e che gl'impiegati e i commessi dei mentovati archivi dovessero far parte degli impiegati e commessi dell'amministrazione della rispettiva provincia. „

Tanta ingiustizia, sanzionata per legge, ebbe i necessari ed esiziali effetti. “È inutile, esclama l'on. Serena, dire che la conseguenza del decreto fu la decadenza, la confusione, il disordine completo di quegli archivi che, per settant'anni, avevano prestato così utili servizi. „ [1]

A me però non giova fare altre osservazioni. Rispetto la legge dello Stato, senza arrestarmi dal dire che non è informata ai principî di equità.

III. Da un'altra parte, un altro fatto, più deplorevole, si costata nelle provincie dell'Italia centrale e settentrionale. Esse, prive degli archivi, son costrette vedere le loro carte a rifascio, ammonticchiate e ammuffite, marcire nei deserti corridoi, e quando peggio negli umidi magazzini, nelle luride soffitte a detrimento dei pubblici e dei privati interessi.

Fa pena invero vedere certi archivi giudiziari ed amministrativi, i quali, pur possedendo importantissimi documenti, sia per l'insufficienza dei locali, sia per difetto del personale tecnico scientifico, sia per indolenza degli amministratori, e sempre per mancanza di mezzi pecuniari, trovansi soffocati da carte disordinate, buttate alla rinfusa e, senza cautele, esposte alla mercè di sapienti o insipienti impiegati, e in certi luoghi ove, ad onta degl'interessi che racchiudono, di giorno in giorno deperiscono, e vengono distrutte da due inesorabili nemici, dal tempo e dalla insipienza dei custodi.

Or ecco: com'è edificante una disparità di trattamento di provincie a provincie in Italia, ove tanto si è fatto per l'unità della patria, per l'unificazione delle leggi! Da ciò il solito dilemma: Volete che l'istituzione degli archivi

[1] Relazione 9 maggio 1882 sul disegno ministeriale dell'8 febbraio 1881.

provinciali apporti un giovamento alle provincie meridionali? E perchè non istituirli anche nelle altre provincie che come le prime han diritto a giovarsene? Credete invece che costituirebbero un peso a cui non vogliono assoggettarsi le provincie centrali e settentrionali d'Italia? E allora, perchè non liberarne le provincie napoletane e siciliane?

Ma ciò è rettorica! Nessuno sconviene dell'utile, necessaria, indispensabile istituzione degli archivi provinciali; onde è debito supremo del Governo e di chi con esso collabora, che vengano anche eretti nelle altre provincie. Per l'appunto questo è stato ed è il voto di tanti deputati, che, sino alle ultime tornate parlamentari del 23 giugno 1897, veniva espresso e raccomandato dagli on. Di Scalea e Stelluti-Scala, caldeggiato da tanti ministri, da Lanza a Cantelli, da Nicotera a Depretis, da Crispi a Rudinì, e questo voto, se presentato, come si spera, non potrà non venire accolto dal Parlamento e dal Senato.

IV. I nuovi archivi però, dovendo essere istituiti, non per il solo interesse dei privati e della provincia, ma principalmente per quello dello Stato, dovendo accogliere, ordinare e custodire carte di Stato, da questo devono essere mantenuti; e quindi tutti gli archivi, istituiti e da istituirsi, assumerebbero il nuovo nome di archivi nazionali, perchè appartenenti alla nazione, per come era stato affermato nel progetto di legge del 1° marzo 1877, presentato dal ministro Nicotera e riprodotto con modifiche l'8 febbraio 1881 dal ministro Depretis.

V. Questi nuovi archivi funzionerebbero come gli attuali archivi di Stato, di guisa che, come essi, che verrebbero pure chiamati archivi nazionali, raccoglierebbero nella loro rispettiva circoscrizione:

1° Gli atti delle magistrature giudiziarie e degli uffici governativi non più esistenti, e quelli relativi ad affari definiti da dieci anni, delle magistrature giudiziarie e degli uffici governativi esistenti;

2° Gli atti di privati o corpi morali, dei quali fosse autorizzato il volontario deposito;

3° Gli atti che abbiano carattere pubblico o storico, detenuti da funzionari pubblici che li abbiano ricevuti a causa delle loro funzioni e non abbiano più ragione di tenerli, o da privati, enti od istituti in dipendenza di pubbliche funzioni da chiunque esercitate;

4° Gli atti delle dignità e corporazioni ecclesiastiche, relativi ad uffici civili dalle medesime esercitati; [1]

5° Il doppio degli atti dello stato civile che per il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, dovrebbesi dai Comuni depositare nella cancelleria del Tribunale;

6° Gli atti, anzi gli archivi delle soppresse corporazioni ecclesiastiche, eccetto quelli che con particolare disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, finchè essi siano convenientemente custoditi a beneficio degli studiosi, e non sia più comodo ed utile agli studi riunirli agli archivi nazionali.

VI. Per questi archivi monastici da taluni si andrebbe all'idea di obbligarne il deposito senza eccezione di questo o quell'altro archivio; tutti i ministri però nei loro rispettivi disegni di legge hanno eccettuati quegli archivi che *con particolare disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede.* Io credo che alcune eccezioni sono necessarie in omaggio alla storia ed alla gratitudine che ci lega a quelle abbazie, a quei monasteri che con cura e diligenza hanno raccolti, ordinati e conservati preziosi documenti, sottratti agl'incendi ed alle rapine dei conquistatori. Laonde in grazia di ciò, tanto per l'importanza di certi archivi, quanto per l'utilità che se ne ricava, lasciandoli nelle loro proprie e primitive sedi, la legge organica napolitana del 12 novembre 1812, di sopra ricordata, ne sanzionava il principio, per cui a Cava dei Tirreni, a Montecassino e a Montevergine vennero conservati gli archivi monastici presso i ri-

[1] Si noti che nell'ex-Regno delle Due Sicilie si conservano negli archivi comunali gli atti di stato civile dal 1820 in poi, mentre quelli redatti prima della promulgazione del Codice napoletano del 1819 si conservano negli archivi parrocchiali, perchè ricevuti dai parrochi, allora ufficiali dello stato civile.

spettivi monasteri, siccome sezioni del grande archivio di Napoli. E il nostro legislatore alla sua volta, col R. decreto 7 luglio 1866, conservava nelle loro sedi anche gli archivi dei monaci i quali abitavano edifici dichiarati monumentali. [1]

Ma se da un canto debbano accettarsi, perchè razionali, alcune eccezioni, non devesi dall'altro estenderle tanto, cioè fino ad esser costretti a conservare archivi delle soppresse corporazioni, che, per la loro entità, pei luoghi malsani e distanti dai centri popolati, non potrebbero svolgere le loro funzioni, non raggiungendo lo scopo della loro esistenza. Fino a che gli archivi erano tesoro dei monaci, dovevano seguire, attaccarsi ai loro padroni; ma oggi, che sono pubblico patrimonio, devono rimanere al servizio del pubblico ed essere trasportati al caso in luoghi ove il pubblico, senza grave fatica e con poco dispendio, possa accedervi.

Per risparmiarmi una dimostrazione, mi permetto riportare quanto ne scrisse l'on. Serena sull'obbietto: " Si può concedere che le biblioteche e gli archivi restino nel posto loro quando monumentale è l'edificio ch'era abitazione dei monaci, quale sarebbe il convento di San Marco in Firenze; ma quando il convento è un fabbricato qualsiasi e la classificazione fra i monumenti nazionali è dovuta solamente alla chiesa, come p. e. l'abbadia di Fossanova, giova forse al pregio artistico e storico della chiesa la vicinanza della biblioteca e dell'archivio? È poi da notare che alcuni di questi archivi saranno bene o male conservati per pochi anni ancora, fino a quando cioè non siano morti i pochi monaci lasciati a guardia dei monumenti. Spariti i monaci, lasceremo le biblioteche e gli archivi a custodi del monumento? Certamente lo Stato nominerà archivisti a Montecassino e a Cava dei Tirreni, perchè colà la quantità e l'importanza delle carte è tanta da meritare la spesa; ma si nomineranno archivisti a Trisulti, a Santa Maria della Querce, a Fossanova? È da notare altresì che alcuni di questi mo-

[1] Vedi articoli 18 e 33.

numenti sono in luoghi incomodi ed insalubri, come la Certosa di Calci, lontana 13 miglia da Pisa; l'abbadia di Fossanova, nella maremma Pontina; l'abbadia di Trisulti, nelle montagne di Frosinone. „ [1]

In base a tali argomenti dovrebbe il Governo riservarsi il diritto di poter trasportare negli archivi nazionali quelli monastici, per come si disse al n. 6, *quando non sieno convenientemente custoditi a beneficio degli studiosi e non sia più comodo ed utile agli studi riunirli agli archivi nazionali.* È diritto e nello stesso tempo dovere del Governo di provvedere alla conservazione degli archivi, scegliendo i mezzi più comodi, più utili, più sicuri e meno dispendiosi per la conservazione istessa.

Nè varrebbe il dire che leggi anteriori ne abbiano conservata l'antica sede, poichè le leggi subiscono l'influenza dei tempi, dei climi, dei popoli, dei quali ne sieguono i bisogni e ne riparano gli errori. Anche il Governo di Napoli avea conservato l'archivio di Montevergine nella sua primitiva sede; ma poi, convincendosi con nuove e plausibili ragioni, credette trasportarlo al grande archivio di Napoli, ove ha trovato più utilità, meno incomodi e risparmio di spese.

VII. Non ultimo pensiero del legislatore deve esser quello di obbligare le Provincie, i Comuni, gli Enti morali, tanto civili che ecclesiastici, di tenere in buon ordine e ben custoditi gli atti dei propri archivi e di depositare copia dell'inventario degli atti medesimi presso gli archivi nazionali. Con ciò, assicurata la consistenza di un archivio, si è in certo modo sicuri di evitare sottrazioni e dispersioni tanto facili, quando a custodi ignoranti si uniscono insidiosi prevaricatori. Epperò non bisogna contentarci delle semplici pene che, per l'inadempienza, i progetti di legge ministeriali credono infliggere. Non basta che il Ministero a spese degli enti morosi e refrattari faccia ordinare e inventariare le carte di archivio; occorre invece, come rimedio radicale, concedere la facoltà al Governo di poter, secondo

[1] Relazione suddetta.

la gravità dei casi, ordinare il trasferimento delle carte negli archivi nazionali viciniori. In tal modo io credo si provvederà a che l'ordine e la conservazione delle carte di quegli archivi venissero assicurati.

Il Ministero pare sia propenso a far ciò, onde vorrei che la circolare 2 novembre 1897 ricordante l'altra del 30 luglio 1882, n. 8700, con la quale richiama i Comuni per l'ordinamento, inventariazione, conservazione e custodia degli atti antichi di carattere pubblico, fosse estesa agli altri enti, per prepararsi alle regole ed osservanza della nuova legge.

VIII. Altri provvedimenti sono necessari ad impedire che documenti, manoscritti o stampati che abbiano importanza storica, scientifica o artistica, o per qualsiasi altra ragione siano d'interesse pubblico, vengano manomessi, portati al pubblico mercato e spesso al magrissimo commercio dei pizzicagnoli. Ed a questo hanno teso e tendono i disegni ministeriali; ciò non sarebbe che riconoscere ed estendere a tutto il Regno l'editto del camerlengo Annibale Albani [1] in data del 1° dicembre 1742, sotto il pontificato di Benedetto XIV, e riconfermato dall'oracolo di Clemente XIV con altro editto del camerlengo Carlo Rezzonico, [2] donde credo abbia preso origine quello famoso sulle opere d'arte del cardinal Bartolomeo Pacca, in data 7 aprile 1820.

Con le salutari disposizioni legislative di sopra dedotte s'impedirebbe la ripetizione dei fatti deplorati dal ministro Nicotera nella relazione al suo disegno di legge del 1° marzo 1877, ov'ebbe ad affermare che " un Comune dei più riguardevoli vendette, pochi anni prima del 1859, le sue pergamene; due città, che nel 1830 dichiararono al Governo austriaco di possedere centinaia di volumi vecchi di alcuni secoli, non hanno oggi più nulla; un segretario comunale scrisse in testa all'inventario dell'archivio: *Sacchetti*

[1] Vedi archivio di Stato di Roma. Collegio degli scrittori dell'archivio della romana Curia, n. 49.

[2] Editto 16 giugno 1772.

di carte che non si sanno leggere; altri segretari, pregati di qualche notizia, risposero non aver nulla da dire, perchè le scritture anteriori al tempo nostro si buttarono confusamente nei soffitti della casa municipale, essendo inutile ingombro all'ufficio gli statuti, i catasti, i privilegi che non hanno più vigore, i carteggi su faccende da gran tempo compiute. „

Incredibile ma vero! Ed io potrei aggiungere che in qualche Comune della Sicilia per l'assoluto abbandono, dispersione od altro delle carte, costituenti l'antico archivio municipale, si son perduti i diritti promiscui che i cittadini di quel Comune vantavano sopra feudi un tempo posseduti dalla mensa vescovile della Diocesi e dalle altre dignità ecclesiastiche, e che, passati, per la soppressione, al Demanio dello Stato, vennero concessi ad enfiteusi perpetua, liberi di qualunque peso, meno dell' imposta fondiaria.

IX. A completare l'edificio della grande riforma sull'ordinamento degli archivi, oltre a quanto è stato detto di sopra, in omaggio alla semplificazione dei servizi, all'economia, all'unità di regola e di direzione, è necessaria l'unificazione del servizio archivistico, cioè la riunione degli archivi affini a quelli nazionali. Ciò si otterrebbe con l'aggregazione degli archivi notarili, costituendone anche una speciale sezione con le funzioni nella rispettiva circoscrizione territoriale.

I notai, come i magistrati, i segretari, i cancellieri, sono pubblici ufficiali, i cui atti, racchiudendo la pubblica fede, assumono una grande importanza, perchè attestano in ispecial modo la vita pubblica, economica, morale dei tempi, e rimangono fonti inesauribili di studi topografici, genealogici, economici e morali.

I notai dallo Stato riscuotono l'autorità del loro ufficio; attitano a nome dello Stato, affermando e perpetuando i diritti che lo Stato concede ai cittadini, i quali concorrono alla formazione dello Stato medesimo; non si comprende quindi come i loro atti, al pari di quelli delle magistrature, ecc., non debbano essere conservati dallo Stato. Egli

solo ne ha il diritto, da cui anche nasce il dovere di vigilare ed assicurare che le cose di pubblico interesse sieno bene custodite.

Or, se per affinità di servizio, d'interesse e di fine gli archivi notarili trovansi a contatto, anzi, per dir così, rappresentano la seconda edizione degli archivi di Stato o dei nazionali ad istituirsi, è bene che vengano a questi ultimi aggregati.

X. Le gravi difficoltà che la nuova istituzione degli archivi nazionali potrebbe incontrare nell'aggregazione degli archivi notarili sarebbero le seguenti:

1° Nuove spese d'impianto, di manutenzione e di personale dei nuovi archivi;

2° Opposizione del Ministero di grazia e giustizia da cui dipendono gli archivi notarili provinciali e distrettuali, e che con la riforma verrebbero sottratti alla propria dipendenza;

3° Interesse o danno dei notai;

4° Interesse o danno degl'impiegati degli archivi provinciali e notarili attualmente in servizio.

Ecco alla disamina.

XI. *Primo.* Il personale degli archivi notarili, giusta le notizie attinte a fonte ufficiale,[1] ascende a 509 impiegati, e il prodotto netto, oltre le spese dei locali, degl'impiegati e di altro, è affermato ad annue L. 250,000, somma oltremodo esuberante a coprire non solo le spese d'impianto dei nuovi archivi nazionali, a cui potrebbero in parte concorrere le provincie centrali e settentrionali, deficienti di archivi, ma ben pure a corrispondere gli stipendi al nuovo personale. Anzi, senza tema di errare, si otterrebbe miglior servizio con maggiore economia, e si spingerebbero oltre tutti i lavori archivistici. Infatti nelle città ove esistono i due archivi provinciale e notarile, col personale ad essi

[1] Ho fatto tesoro di alcuni elementi preparati nel Ministero dell'interno, pei quali vo debitore alla cortesia del cav. Giovannetti, a cui attesto i miei pubblici controsegni di grazie.

attualmente addetto, oltre all'adempimento delle giornaliere e rispettive esigenze, si ordinerebbero gli archivi e si potrebbero compilare inventari, repertorî, sunti, indici, all'uopo di mettere in vista tutto ciò ch'esiste in archivio, e ciò senza pensare che la riunione, costituendo una economia di lavoro, metterebbe in grado, anche nell'avvenire, senza danno degl'impiegati, di ridurne il personale. Nelle altre provincie, ove esiste il solo archivio notarile, potrebbe il nuovo archivio nazionale funzionare col solo personale del primo archivio e con l'aggiunzione di qualche altro archivista; di tal che non è il caso di preoccuparci per le spese.

XII. *Secondo.* Al Ministero di grazia e giustizia rimarrebbe inalterata l'autorità sulla professione di notaro, e se egli perde il diritto di sorveglianza sugli archivi notarili, è certo che si sottrarrebbe alla noia e al disturbo di approvarne i conti, vigilarne le riscossioni ed erogarne i prodotti, perchè questi si verserebbero al Ministero delle finanze, il quale, con l'aumento delle entrate, farebbe fronte al nuovo aggravio.

Non è supponibile che quel Ministero possa elevare eccezioni di priorità o competenze. Ogni Ministero ha la sua amministrazione e tutti i Ministeri compongono la grande amministrazione dello Stato. Or, di fronte alla indiscutibile convenienza dell'unificazione degli archivi, ogni velleità cederebbe, promovendo il sentimento dell'interesse generale, che sta in cima ad ogni pensiero dei buoni. Eppure se dovessero ripetersi le medesime contese sorte allora tra i due Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione, i quali reclamavano ognuno per sè la dipendenza degli archivi di Stato, il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe tutto sacrificare a che tale riforma, raccomandata nel 1875 da tutti i sovrintendenti degli archivi riunitisi in Roma, caldeggiata, nel 1895, dal Congresso storico, approvata dal Consiglio per gli archivi nelle adunanze del 2 dicembre 1895 e 27 giugno 1896, vagheggiata da tutti i ministri, da Nicotera a Rudinì, reclamata da tutte le provincie, vegga finalmente la luce e si presenti come legge dello Stato.

Ma se per poco riluttanze o contestazioni sorgessero, pur di vedere attuata quella legge che darà fine alle tante sospirate riforme, ove non utile si vedesse di provocare il giudizio di Salomone per accertarsi del patriottismo dei contendenti, non sarebbe strano d'istituire un'amministrazione autonoma con una direzione generale, alla dipendenza magari della Presidenza del Consiglio, che in sè compendia tutti i Ministeri. In tal modo anche ne guadagnerebbero gli archivi, che sono stati trascurati perchè i Ministeri, dai quali hanno dipeso, han sempre avuto da arrostire molta carne allo spiedo.

XIII. *Terzo.* I notai non avrebbero nè hanno interessi per ostacolare la riforma, avvegnachè non si vedrebbero con ciò menomati i diritti od accresciuti gli oneri. Eglino manterrebbero i medesimi rapporti con il loro archivio distrettuale, sia che conservi l'antico nome *notarile,* sia che venga denominato *nazionale.* Guadagnerebbero invece, perchè ad essi, anche muniti di semplice abilitazione al notariato, si aprirebbe una carriera in una amministrazione dello Stato, potendo concorrere alla 1ª categoria della carriera archivistica, per come verrà rilevato nel paragrafo IX del capo XI.

I nuovi archivi raccoglierebbero, per come allo stato raccolgono, gli attuali archivi notarili, gli atti dei notai morti o cessati dall'esercizio;[1] ciò che finanziariamente nulla potrà loro riguardare, mentre trattandosi soltanto di aggregare gli archivi notarili, rimarrebbe integra la disposizione dell'art. 98,[2] relativa agli emolumenti che la famiglia del notaio defunto ritrarrà per venti anni dalla morte del loro autore.

I Consigli notarili funzionerebbero egualmente coi loro proventi e tutt'altro, mentre la nuova legge riguarderà la sola e semplice aggregazione degli archivi, onde la legge sul notariato del 25 maggio 1879 rimarrebbe in vigore con

[1] Art. 91 legge notarile succitata.
[2] Legge notarile succitata.

le sole modifiche relative agli archivi per l'analogo deposito degli atti.

XIV. *Quarto.* Gl'impiegati degli attuali archivi provinciali, i quali tutti, per amor del vero, facendo plauso, hanno prestata la loro approvazione, più che dolersi, dovrebbero andarne lieti; poichè, non solo verrebbe ad essi loro conservato lo stipendio percepito, con la media anche degli emolumenti sino ad oggi concessi, [1] ma entrerebbero in pianta stabile governativa con diritto alle promozioni, al riposo, alla pensione, loro legittimo desiderio, e con tutte le altre prerogative e guarentigie che agli altri impiegati governativi offrono le leggi dello Stato. E se i beneficî potessero non essere estesi ai vecchi impiegati di quegli archivi, certamente verrebbe avvantaggiata la loro condizione, poichè se dall'attuale ordinamento nulla hanno a chiedere dalla provincia, col nuovo tutto hanno a sperare dallo Stato.

Lo stesso può dirsi pei conservatori e per gl'impiegati presso gli archivi notarili; anzi questi ultimi verrebbero sottratti da un partigiano ed ingiusto giudizio, che può venire provocato dall'indigestione di un conservatore, ed emesso da un Consiglio notarile [2] ligio o interessato, che, vivendo in quei centri, non va immune di esser travolto dalle onde dei partiti, i quali, nelle vicendevoli successioni, spostano ed impostano, puniscono gli avversari e premiano gli amici.

XV. Di quanto sopra si è detto è corollario inoppugnabile che, arrestandosi le suddette riforme, si deplorerebbe: un ingiusto aggravio alle sole provincie napolitane e siciliane; nessuna sicurezza nella conservazione dei documenti pubblici, molto meno nelle provincie medie e nordiche d'Italia; nessun ordine e quindi nessuna evidenza e pubblicità delle carte conservate con detrimento degl'interessi pubblici e privati, della storia, degli studiosi; lo

[1] Vedi art. 2 del R. decreto 28 luglio 1866.
[2] Legge notarile succitata.

stato precario ed il problematico avvenire del personale degli archivi provinciali e notarili; maggior dispendio per la conservazione degli archivi.

Di fronte a tali ed altri danni, innumerevoli starebbero invece i vantaggi, fra i quali mi limito a rilevare i più importanti, se sortissero con esito felice le sospirate riforme, cioè:

Unificazione del servigio archivistico con la riunione degli archivi affini;

Sgravio di un ingiusto peso alle provincie meridionali;

Conservazione dei preziosi documenti nelle provincie centrali e settentrionali;

Ordine ed evidenza di tutte le carte in tutti gli archivi nazionali;

Arricchimento di altri documenti e di altri archivi da parte di famiglie, di privati, di corpi morali, i quali, assicurati del buon funzionamento degli archivi nazionali e della vicinanza dei medesimi, non isdegnerebbero di farvene depositi e donazioni, di cui ne ho fatto cenno al capo II, paragrafo II;

Affermazione della posizione stabile, e quindi dell'avvenire degl'impiegati degli archivi provinciali e notarili;

Miglior servizio e maggior economia nelle funzioni e mantenimento degli archivi;

Soddisfazione dei privati e degli studiosi.

Or, se un'equa riparazione a disparità di trattamenti nelle diverse provincie dello stesso Regno, se i tanti vantaggi di sopra enumerati non forniscono al potere esecutivo il più serio argomento a promuovere le riforme, non si comprende come e quando debba sciogliersi il voto che, per un quarto di secolo, è stato il desiderio, l'aspirazione di eruditi, di Congressi, di Consigli, di statisti, di tutti.

CAPO XI.

Riforme sul personale archivistico.

SOMMARIO. — I. Riorganizzazione del personale — II. Restrinzione alla base ed elargamento alla cima del ruolo organico — III. Abrogazione dell'art. 21 del R. decreto 21 settembre 1896 sulla nomina del direttore di archivio — IV. Danno del personale applicando detto articolo — V. Sull'applicazione razionale di detto articolo — VI. Caso eccezionale — VII. Qualità perchè un estraneo possa essere nominato direttore di archivio — VIII. Parere del Consiglio per gli archivi su detta nomina — IX. Promozioni di categoria — X. Conclusione.

I. Affermato, come nel capo precedente, il riordinamento degli archivi, devesi per necessità di cose provvedere alla riorganizzazione del personale, e far sì che scompaia un ruolo che a torto dicesi organico.

Per riparare agl' inconvenienti e alle disparità di trattamento che il ruolo presenta occorre:

1° Restringerne le basi ed elargarne la cima;

2° Abrogare l'art. 21 del R. decreto 21 settembre 1896, con cui persone estranee all'amministrazione possono venire assunte alla direzione di un archivio;

3° Ammettere le promozioni di categoria.

II. *Sul primo.* L'attuale ruolo, esteso su larghe basi, non forma, come tutti gli altri ruoli, una piramide proporzionata ed architettonica, o se la presenta nelle classi dei primi gradi, non la conserva in quelli superiori, ai quali giunti si è di fronte alla torre Eifel, ove, per guadagnare la cima, si fa ressa dal pubblico numeroso, rappresentato al caso dagl' impiegati archivistici. Onde si risente la ne-

cessità di restringere le basi ed elargare la cima, avvegnachè in una amministrazione di un personale cotanto limitato, che rare volte è assunto ad altre amministrazioni, non è equo, e molto meno generoso, obbligare gl'impiegati a contentarsi, più di una volta, del magro aumento sessennale, pria che pervengano al tardo passaggio di classe e alla difficile promozione di grado.

È da tutti risaputo che ogni opera esige un guiderdone, e che, per essere ben serviti, è giocoforza non solo assicurare un avvenire ai propri dipendenti, ma garantirne il quieto vivere, acciò con amore ed abnegazione ognuno possa tutto darsi alle cure dell'amministrazione pubblica. E ciò se in parte può riscontrarsi nell'esordire della carriera, quando si è giovani, forti e soli, per cui tanto si può trarre da sbarcare il lunario, non avviene lo stesso invece allor che, progredendo negli anni, si comincia da una parte a mancare di forze e dall'altra a crescere i bisogni di maggior nutrizione, che, accoppiati alle esigenze legittime di una nuova famiglia, dalla quale lo Stato ritrae braccia e menti non viziate, formano un quadro di necessità impellenti, a cui il medesimo Stato è tenuto a riparare.

Altra riparazione non raggiungerà lo scopo, se non restringendo la base ed elargando la cima dell'organico, per ottenere in periodi meno lunghi le promozioni, i cui aumenti verrebbero a supplire ai nuovi ed inevitabili bisogni.

Rimanendo nello *statu quo,* si assisterà allo spettacolo che spesso accade nell'ascensione alla cupola di San Pietro in Vaticano, quando i più fra i visitatori, per mancanza di tempo, ritornano con le pive nel sacco senza aver soddisfatto la propria curiosità.

A me è accaduto, mi si permetta la digressione, associarmi a quel migliaio di curiosi che la larga scala a chiocciola coi suoi larghi, lunghi e bassissimi gradini non rifiuta. Tutti affannati si sale, desiderosi di provar la voluttà di ascendere la scala a piuoli, orizzontalmente imposta per entrare nel globo dorato, desiderio di ognuno.

I primi, che fra quei non saranno gli ultimi, difilati raggiungono la meta, quando i sampietrini, all'onda dei curiosi, i quali in tanti non potrebbero liberamente passare per gli angusti corridoi, praticati nel basamento della cupola, nè rimanere nei vari cornicioni e terrazzi, oppongono la chiusura delle tante porte, che si riaprono solo per ricevere altrettanti, per quanti ritornáno soddisfatti dalla meta raggiunta. A mano a mano vengono ammessi alla salita pari al numero dei ritornati; di tal che la gran massa rimane vagando per l'immenso lastrico che cuopre la basilica, molti arrivano alle ringhiere del primo ed anche del secondo cornicione; parecchi raggiungono la calotta o il tamburo, pochi rimangon contenti almeno di essere pervenuti all'estrema ringhiera che gira attorno alla lanterna e pochissimi soddisfatti anche di arrivare al cupolino o al *giro dei candelabri,* benchè non siano stati in tempo di toccare la palla.

Passata l'ora, fuori tutti! Chi ha visto, ha visto! Se ne fossero entrati meno? Chiedo venia al lettore se l'esempio non va.

III. Se v'è una riforma legittimamente reclamata e maggiormente intesa, è appunto quella di evitare che persone estranee vengano a rapire quel seducente miraggio a chi, forse, abbandonando la vita professionale o altra carriera, di ben altre attrattive, ha prescelto quella degli archivi. Per ottener ciò occorre abrogare l'art. 21 del R. decreto 27 maggio 1875, con cui " in via eccezionale e sentito il Consiglio per gli archivi potranno essere nominati direttori di archivio anche estranei all'amministrazione, purchè per l'indole dei loro studi e per le prove in essi date siano da ritenersi idonei all'ufficio. "

Tale disposizione, che potrebbe servire anche a fine politico, ciò che non si teme con ministri gentiluomini e galantuomini, danneggia gli ufficiali di 1ª categoria, come potrebbe danneggiare gli archivi; avvegnachè, non abusandone, ma solamente usandone, arresta da una parte le promozioni, mentre dall'altra, come si vedrà in appresso, non assicura la bontà della scelta.

IV. È ipocrisia il dissimularlo: in tutte le amministrazioni, ove svolgesi una carriera, il *mors tua, vita mea,* fondato sul diritto di legittima difesa e della conservazione e miglioramento dell'*io,* sta in cima al pensiero di molti, per non dire di quasi tutti gl'impiegati, i quali, non concorrendo, se non col desiderio, alla dipartita del collega, non ledono con ciò la legge dell'altruismo. Or quale disillusione, quale sconforto non si prova quando, dietro aver subìto la soppressione di un posto di primo archivista [1] per impostare alunni e collaboratori, avviene che una promozione, benchè tarda, si presenti, e questa non si consegua per vedere chiamati estranei all'amministrazione?

Sono ancora fuori pianta stabile valenti giovani che, superati gli esami del maggio 1897, hanno, per parecchi anni, prestato, e gratuitamente, la valida opera loro al servizio degli archivi. Aspettano, e con pazienza aspetteranno ancora; ma perchè non si contentano quando si offre l'occasione?

Morti Cesare Cantù e Federico Stefani, direttori di archivio il primo a Milano e il secondo a Venezia, si diè luogo ad una successione che tuttora è aperta, non sapendosi a favore di chi. Ma si lasci che venga raccolta dagli eredi legittimi, ottenendo in tal modo i nuovi impostamenti e le promozioni di classi e di gradi in tutta la categoria. [2]

V. Non solo il personale ma anche gli archivi potrebbero risentirne danno per l'applicazione dell'art. 21, di cui è uopo esaminarne il concetto. Aspergansi, per quanto si voglia,

Di soavi licor gli orli del vaso,

non verrà mai neutralizzata l'azione dei *succhi amari.*

[1] Con l'organico del 1896 da otto vennero ridotti a sette i posti di primo archivista.

[2] Era già bello e scritto quando pervenne la nomina del professor Malagola, direttore dell'archivio di Bologna, a direttore di quello di Venezia, e quando vennero impostati gli alunni. Ciò non toglie però che sempre due posti aspettano ancora ed altre promozioni potrebbero farsi.

La forma corretta ed abile, che presenta la dizione dell'articolo, par tutta giuggiole a chi non voglia approfondirne le conseguenze. Essa si presenta come un ricorso agli estremi allorquando la necessità s'impone; ed in tal caso, ha cura di circondarne l'attuazione di quelle seducenti garenzie che non permettono a tutti di vagliarne gli effetti. Invero la si fa sorgere puntellata da tre grandi fattori, cioè: *Caso eccezionale, qualità dell'eletto, parere del Consiglio per gli archivi.*

Il caso eccezionale, che potrebbe avvenire quando in un archivio non vi siano ufficiali che per grado, per attitudine o per altro, possano essere all'altezza di essere meritatamente chiamati alla direzione.

Le qualità richieste nello estraneo, che, ad occhio e croce, racchiudono tanto da far prevaricare ed accettarne la nomina.

Il parere del Consiglio per gli archivi, sufficiente garenzia, sia nel riconoscimento della eccezionalità del caso, sia nel vagliare ed accertare le qualità dell'eletto.

Chi non ne rimane sedotto? Eppure, sfrondando la smagliante forma ed addentrandoci nella disamina, nell'applicazione pratica dell'articolo, dobbiamo riportarne una ben diversa impressione; poichè se dovesse venire strettamente e lealmente applicato non troverebbe caso di esecuzione, rimarrebbe un corpo senza anima, un essere senza vita, una mummia del Kircheriano.

Eccone le prove:

VI. *Caso eccezionale.* L'art. 20, del più volte citato R. decreto, dice: " I direttori di archivio vengono nominati per merito fra i funzionari archivisti di 1ª categoria aventi grado non inferiore a quello di archivista, udito il parere del Consiglio per gli archivi. „ Ciò si traduce che qualunque ufficiale col grado di archivista a qualunque archivio di Stato e a qualsiasi classe appartenga, avendone, beninteso, il merito riconosciuto dal prefato Consiglio, potrà essere assunto alla direzione.

Che tale sia l'interpetrazione data a quell'articolo lo addimostrano il trasferimento degli ufficiali archivistici, pre-

visto dalla legge, e il fatto che nell'archivio di Massa è direttore il cav. Giovanni Sforza, archivista di 1ª classe, e in quelli di Brescia, Modena, Siena, Cagliari, rispettivamente i signori cav. Giovanni Livi, cav. Ippolito Malaguzzi-Valeri, cav. Alessandro Lisini e cav. Giovanni Pollito, tutti archivisti di seconda classe.

A rafforzarne l'esatta interpetrazione, è bene ricordare che nel progetto ministeriale del 1893, all'art. 22, e in quello del Consiglio per gli archivi, all'art. 21, si diceva che " la scelta del direttore di archivio dovea farsi tra i *funzionari archivisti di 1ª categoria che abbiano uno stipendio non inferiore a lire 4000.* " Di modo che il progetto di sopra si restringe a chiamare sino gli archivisti di 1ª classe; mentre la legge vigente si estende anche agli archivisti di terza.

Or domando io: in quale archivio del Regno, meno in pochissimi di poca importanza come Brescia, Reggio Emilia, Siena e qualche altro, non esistono ufficiali col grado di archivista? E se non esistessero, perchè non ricorrere agli altri archivi?

Ma si fa osservare, e giustamente: non basta il grado, occorre anche il *merito,* cioè erudizione non comune, speciale attitudine, modi, persona; qualità tutte che facilmente il Ministro può credere e il Consiglio potrà anche ritenere, non riscontrare negli archivisti esercenti nell'archivio che manca di direzione. Ebbene, anche qui si ripete la dimanda di sopra: perchè non ricorrere ad altri archivi?

Si opporrà forse l'inamovibilità degl'impiegati archivistici, l'interesse del pubblico di non allontanarli dal centro dei loro studi, da quell'archivio di cui ne conoscono i più reconditi e segreti tesori; le gravi difficoltà a cui si va incontro in un archivio nuovo che per conoscerlo occorrerebbe lo elasso di un tempo.

L'inamovibilità non è assoluta nella legge. Essa nel surriferito art. 20 prescrive che il direttore venga nominato per merito tra i funzionari archivistici di 1ª categoria, ecc., ma non vuole che debba essere prescelto fra quelli

esistenti nell'archivio di cui si procede alla nomina del direttore; di modo che, se al Governo si conferisce il diritto di scegliere e nominare fra tutti gli archivisti dei diversi archivi, agli archivisti s'inculca il dovere di rispondere alla chiamata; dovere che d'altronde è chiaramente espresso nell'art. 32 del R. decreto 21 settembre 1896, col quale viene stabilito che *per gravi ragioni di servizio* potranno gli ufficiali archivistici essere trasferiti da un archivio all'altro, sentito il Consiglio per gli archivi. Or qual ragione di servizio sia più grave di quella, cioè di provvedere alla direzione di un archivio? E se non fosse dalla legge previsto, quale archivista si rifiuterebbe a raggiungere la meta?

L'interesse del pubblico non ne risentirebbe danno, poichè non è un solo ufficiale di archivio che, come privato patrimonio, custodisce e conosce le carte archiviate.

Le difficoltà poi che s'incontrerebbero in un archivio sconosciuto non sono osservazioni serie. Se un estraneo è ritenuto idoneo alla direzione di un archivio ove, pur non conoscendolo, potrà, al supposto dalla legge, svolgere tutta la propria attività, non si comprende come nello stesso modo, anzi con maggiori coefficienti di attitudine, di esperienza e di studi speciali, non lo possa fare, e in minor tempo, chi è stato educato alla pratica, all'ordinamento, alla decifrazione di vecchie carte, le quali, tolta la quistione storica regionale, presentano invariabilmente la stessa origine tipica.

Nessuno metterà in forse che, chi ha fatto, trovasi meglio di chi deve fare; com'è indiscutibile l'assioma, cioè, che bisogna saper fare per poter bene disporre ed ordinare. E il saper fare, tra un estraneo ed un archivista, si presume che stia più vicino a quest'ultimo che al primo.

La sintesi quindi di quanto sopra è stato dedotto sarebbe che, per fino gli archivisti di 3ª classe, andando in su per gli altri gradi, possono essere nominati direttori; che non trovandosi nell'archivio, vacante di direttore, ufficiali col grado di archivista, o che essendovi non siano creduti meritevoli di assumerne la direzione, si può, anzi si

deve ricorrere ad archivisti di altro archivio, i quali per legge non possono rifiutarsi. Ed allora, quando avverrà il caso in cui, per *via eccezionale,* si può ricorrere agli estranei?

Chi ha stima alla benemerita classe degli ufficiali di archivio, meco deve convenire esser impossibile che il caso avvenga, a meno che non diate una immeritata patente a tutti indistintamente i 35 archivisti (esclusi i pochi assunti a direttori) i quali, con tanta abnegazione e pazienza, con tanti studi e sacrifici, hanno raggiunto quel grado. O che sul serio non si troverebbero elementi capaci a soddisfare le esigenze del servizio? Allora povera istituzione! Mandate tutti a casa!

Ma ipoteticamente concesso tutto quanto non si dovrebbe nè si potrebbe concedere, per me credo, pria di coonestare l'eccezionalità del caso, ricorrendo ad estranei, si dovrebbe adottare una prudente misura, quella cioè della nomina di un reggente la direzione, dando in tal modo anche libero il corso alle promozioni. Il caso non è nuovo: fra gli altri cito quello del cav. Alberto Catalani, che da semplice sotto archivista funge da direttore nell'archivio di Reggio Emilia.

Così il Ministero avrebbe agio a conoscere i suoi impiegati, che non sempre vengono a lui presentati con tutte le virtù di cui sono adorni e coi difetti di cui non vanno esenti; col razionale convincimento però che, in un archivista, se non un ottimo, troverà sempre un mediocre direttore; mentre in un estraneo potrebbe anche trovare un pessimo direttore di archivio.

VII. Qualità del direttore estraneo.

Le qualità, i titoli certamente, se, come sono esposti nell'articolo, s' incarnassero nella persona a nominarsi, non fornirebbero mai un pessimo direttore.

Niuno metterà in dubbio che, quando una persona per l'*indole dei suoi studi e per le prove in essi date,* sarà reputata degna di assumere l'alta direzione di un archivio di Stato, possa non riuscire un ottimo direttore. Ma qui è il caso di dire: *bisogna trovar l'uomo.* È una sfida che facilmente si raccoglie senza valutarne le conseguenze, quando

si presenta una illustrazione o una volgarità imbellettata di cipria politico-letteraria e di cosmetici faziosi; nell'uno o nell'altro caso avrete l'erudizione ambulante o l'ignoranza velata, ma non potrete mai dire di aver trovato l'uomo che si richiede per la direzione di un archivio.

Il direttore dell'archivio, all'erudizione, base del grado, all'autorità del nome, alla correttezza delle forme e dei modi, requisiti indispensabili dell'alto ufficio, deve anzitutto accoppiare, come fine del suo mandato, quella pratica del servizio archivistico che non si acquista nei tiepidi gabinetti o nelle sale di studio, nè si raggiunge nella palestra dei Comizi o dei Parlamenti, come non si addimostra nelle pubblicazioni di monografie, di memorie, di libri, ma si acquista, si afferma, si rivela nei grandi saloni, negl' immensi magazzini, negl' interminabili corridoi, nelle basse soffitte, fra la soffocante polvere, i tarli roditori, in contatto con le vecchie, lacere ed ammuffite carte dell'archivio che attestano la vita che fu. Come il soldato non sarà buon generale, senza che alla scuola di guerra congiunga la vita dei campi e il battesimo del fuoco, così un erudito non potrà essere buon direttore di archivio, se la sua erudizione è disgiunta dalla vita e dagli studi nell'archivio e per l'archivio.

Con la sola scuola di guerra non potrete avere, come avete avuto, a base di sola esperienza sui campi di battaglia, un grande generale, un Garibaldi; come con la sola benchè vasta erudizione non avrete un buon direttore, che potreste averlo invece col solo studio e con la pratica di un archivio. Al Ministero certamente non mancherebbe tempo e modo di reclutare fra persone estranee ottimi storiografi, valenti letterati, profondi filosofi, i quali, sento il dovere di dirlo, si serviranno degli archivi per i loro studi, per le loro pubblicazioni, non per l'interesse del pubblico e degli archivi stessi; ma non arriverà mai a trovare, fuori della famiglia archivistica, un ottimo, un buono, o perfino un mediocre direttore di archivio. Ne faccian prova Nicomede Bianchi a Torino, Cesare Cantù a Milano, Federico Stefani a Ve-

nezia. M'inchino con voi a tali nomi, ma... veri direttori d'archivio?...

E questo fia suggel che ogni uomo sganni.

VIII. Parere del Consiglio per gli archivi.

Dopo quanto ho detto di sopra, sarebbe abusar troppo della cortesia del lettore che, in materia tanto arida, non so se avrà avuto la pazienza, tradotta in virtù, di avermi seguìto sino a questo punto. Mi limito soltanto a ricordare che il mondo, da ch'è mondo, è stato e sarà sempre tale. Gesù Cristo venne a redimere il genere umano, eppure lasciò il mondo come avealo trovato; e, dubito, sarà dolente di aver preso umana forma e di aver tanto sofferto, quando deve ogni giorno constatare di ritrovarlo siccome avealo lasciato.

L'esperienza insegna che, nelle vertenze riflettenti le persone, ogni galantuomo è spesso involontariamente trascinato ad usare del voto per cordiali compiacenze. Ciò certamente non potrà accadere in seno di un consesso di persone erudite, oneste, competentissime; ma dopo tutto, di fronte a candidati che, se non buoni direttori di archivio, saranno riconosciuti eruditi o politicamente colti, non c'è chi non comprenda, per un voto semplicemente consultivo quale importanza avrebbe una ribellione infeconda.

So che nelle costituzioni rappresentative evvi il supremo sindacato dei Parlamenti, e che, come tutti gli atti del potere esecutivo, anche la nomina di un prefetto come quella di un direttore, entrambi persone estranee all'amministrazione, potrebbe dar luogo a interrogazioni, interpellanze, putiferî e scandali; ma bene o male che sia una nomina, coperta dalla responsabilità ministeriale, si risolve col voto di una compiacente maggioranza, spesso a discapito delle istituzioni.

In omaggio invece alla legge, si eviti possibilmente di pervenire a questo, molto più quando si sono addimostrate le difficoltà di trovar l'*uomo*. Riconosco la prudenza di un ministro che non abusa e molto più se non usa di quella facoltà; l'applaudirei però, con lealtà di gentiluomo, s'egli

stesso esplicitamente vi rinunziasse, facendone abrogare la disposizione.

Si rifletta bene e serenamente, che, usando una prima volta di quella prerogativa, nel campo burocratico si stampano indelebili norme, che ne permettono nuove impressioni, sulle quali, senza arrossire, potrà gironzare ogni ministro, facendosi scudo dell'autorità, che in linguaggio parlamentare dicesi *dei precedenti.*

Allora, escludendo i maligni, anche ogni persona di buon senso, squarciando il velo, non si asterrebbe dal rilevare che l'art. 20 fu redatto per essere impunemente propaginato nel 21, e questo creato a scopo esclusivamente politico.

IX. Dopo quanto è stato detto al paragrafo I del capo IX, che s'intende qui richiamato per armonizzare la parte a svolgersi sulla promozione di categoria, comincerò col dire che, pur da ministri di un tempo, si riconobbe l'opportunità e la giustizia di ammettere cotale promozione. Infatti, nell'art. 19 del progetto ministeriale del 1893 veniva determinato che gli assistenti di seconda classe potevano venir promossi archivisti e far con essi carriera. Tanta benefica disposizione suscitò un putiferio di osservazioni e contestazioni, e nel 1895 perfino l'on. Galli, allora sottosegretario di Stato all'interno, persona colta, volenterosa ma di buona fede, se ne fece il più valido oppositore sostenendo che, " sta bene in massima ad un merito riconosciuto straordinario che permettasi di rompere ogni norma, ma non è giusto che gli assistenti di seconda classe possano venir promossi archivisti e fare con essi carriera. "

Ciò lo sostiene perchè " agli aspiranti di prima categoria richiedesi la laurea in giurisprudenza o in lettere e a quelli di seconda la sola licenza liceale; che i primi si presentano con dodici, i secondi con otto anni di studi; gli uni hanno l'istruzione superiore, gli altri la secondaria soltanto. "

Soggiunge: " Ma che la distinzione fondata su esami, su studi e su pratica diversa, possa così facilmente sparire;

che il copista ed il registratore possano uguagliarsi ai funzionari di concetto e con essi contendere i posti, non riesce giustificato ed approvabile. [1]

Adagio, on. Galli. Comprendo che chi ha più studiato dovrebbe più sapere, e che i giovani, completando la carriera degli studi superiori, dovrebbero avere maggiori cognizioni di coloro i quali sonosi limitati ai soli studi inferiori; ma non comprendo come di un diploma se ne faccia l'apoteosi, quando si sa che si consegue da tutti, con lo svagarsi alla Sapienza, o politicando al caffè Aragno, sia leggendo, nel proprio gabinetto, lo Zola e le rime della Sbolenfi, sia facendo il tribuno a Santa Croce in Gerusalemme.

Egli, che ci è passato, non dovrebbe dimenticare che l'inverniciatura universitaria si scioglie appena si è in contatto col sole, e di essa non rimangono che le screpolature. La scuola educa il cuore, apre l'intelletto, prepara, ma non fa l'uomo colto. Gli studi della scuola forniscono una superficiale coltura generale che finisce nella maggior parte con lo studente del Giusti che

> ... sa un po' di tutto
> Ossia nulla di nulla,
> Col capolino asciutto
> Si sventola e si culla.

Ma veramente non è il caso di rilevar ciò; a me importa stabilire che l'archivista non può venir soltanto dalle Università o da altri Istituti scientifici, ma anche dai Licei e da qualunque altra scuola, sia pure privata, ove s'impartiscono studi classici, e non solo questo, ma è incontrastabilmente constatato che l'archivista non si forma in qualsiasi scuola, ma dentro gli archivi e col sussidio degli studi paleografici, diplomatici, archivistici e di scienze ausiliari che s'impartiscono in seno dell'amministrazione.

[1] *Nuova Antologia*, vol. LVIII, pag. 245.

Ne dà prova apodittica il compianto monsignor Carini che, uscito dal Seminario arcivescovile di Palermo, fu uno dei più eminenti archivisti, dei più eruditi scrittori in materie paleografiche, diplomatiche, archivistiche che abbia avuto ed ha tuttora l'Italia.[2]

Quando si è entrati in archivio, ognuno porta un corredo di studi che più o meno l'aiuteranno nella cognizione del nuovo ufficio e nell'acquisto delle nuove materie; ma tutti sono quasi profani, digiuni delle scienze alle quali sin da quel momento si dedicano. Tutti quindi gli alunni di 1ª e di 2ª categoria nell'anno di prova (art. 11) si dedicano principalmente allo studio teorico-pratico di archivistica e di scienze ausiliari. Onde, entro l'anno successivo a quello del secondo corso di paleografia e di archivistica (art. 12) saranno dati gli esami. Da ciò si vede che una nuova, speciale scuola, con materie a tutti nuove, si costituisce, dalla quale escono gli archivisti; scuola comune, palestra dove

[1] Vedi nota a pag. 24 delle *Notizie e scritti inediti e rari di Antonio Amico*, raccolti e pubblicati con acuto discernimento e con larga erudizione dal barone Raffaele Starrabba, sovrintendente direttore dell'archivio di Stato di Palermo.

[2] Monsignor Isidoro Carini, figlio del gran generale e patriota, nacque in Termini Imerese, fu archivista nell'archivio di Stato di Palermo, indi, nel 1885, professore di paleografia diplomatica ed archivistica nella Scuola Vaticana, nel 1895 morì *repentinamente* in Roma, direttore della Biblioteca Vaticana, seco portando l'amicizia di Crispi, l'affetto per la patria e il desiderio della conciliazione tra l'Italia e la Santa Sede.

Oltre alle molte memorie storiche, che all'oggetto non occorre enumerare, pubblicò in materie archivistiche paleografiche:

1. *Gli archivi e le biblioteche di Spagna.*
2. *Argomenti di paleografia e critica storica dei trattati.*
3. *I correttori. Appunti per la nuova Scuola Vaticana.*
4. *Corso di paleografia diplomatica e critica storica.*
5. *Manuale di sigle ed abbreviazioni dell'epigrafia classica.*
6. *Miscellanee paleografiche ed archeologiche.*
7. *Note cronologiche.*
8. *Il papiro.*
9. *La porpora e il colore porporino nella diplomatica, specialmente siciliana.*
10. *Prolusione al corso di paleografia e critica storica.*
60. *Simbolismo dei primi secoli.*

il corredo degli studi fatti sussidia, aiuta al maggiore sviluppo, ma non è più base e titolo per spingersi più innanzi.

E che sia il risultato di nuovi studi che apre la porta agli alunni, e non più il diploma, lo dice virtualmente l'art. 10, in forza del quale potranno " essere licenziati quegli alunni che al termine del tirocinio fossero riconosciuti non adatti al servizio archivistico. "

Di tal che, senza tema di errare, è giusto convenire che i titoli servono a determinare la categoria a cui si aspira, ma non costituiscono la garenzia del buon esito di colui che li produce. Trattandosi quindi di nuovi studi, comuni a tutti, oggetto di esame per tutti, sarebbe giustizia che venissero parificate le sorti di tutti, lasciando a tutti libero il campo a svolgere la propria attività intellettuale; ciò che darebbe maggiore stimolo, gareggiando, al progresso di tutti. Ma ch'è serio, mentre si fa sforzi ad istituire scuole preparatorie comuni agli studi classici e tecnici, mentre nelle nazioni più civili la libertà dell'istruzione e delle professioni è sanzionata, e l'una e l'altra non sono più monopolio di Stato, il mantenere le divisioni di categorie, il sostenere che bisogna uscire dalle Università e conseguirne un diploma per essere archivista? Le Università non ci daranno, ma solo prepareranno a darci scienziati, letterati e tutt'altro che non sia archivista.

L'uomo si perfeziona, prescegliendo un brano dell'umano scibile oltre e fuori le scuole, e raggiunge l'obbiettivo col genio, con l'amore e col lavoro. Il diploma è un mezzo per presumere che l'individuo abbia un corredo di studi, ma non è una garenzia assoluta di quello che dovrebbe conoscere.

Escono dall'Università giovani d'ingegno che per gli studi fatti promettono di gareggiare con Baccelli e con Durante, con Parenzo e con Pessina, e nella vita pratica, quando tutte devono mettere a profitto le loro facoltà intellettuali, quando tutti devono mettere in evidenza i loro studi, dobbiamo con dolore ritrovarli abbandonati in una

povera condotta a spazzare, quando non si ha il buon senso di lasciar morire le popolazioni, o gareggiare coi Rabulas e *legulei,* quando non si è fortunati di morire aggiunti giudiziari, vicesegretari in qualche amministrazione dello Stato, aiuti agenti delle imposte ed anche volontari demaniali, se altro impiego più modesto non sarà la salvezza della loro esistenza.

Qual garenzia adunque vi dànno le lauree?

L'uomo comincia a costituirsi e definitivamente a una certa età, quando, svincolato da ogni pastoia scolastica, presceglie la carriera. E precisamente da questo giorno comincia a vivere, perchè trovasi nell'ambiente da esso lui prescelto. E questo giorno nell'archivio comincia appunto quando un individuo vi è definitivamente introdotto.

Allora tutti gl'impiegati, nuovi nella materia prescelta, devono tutti godere i medesimi privilegi, avvegnachè comune è la materia degli studi, unico è l'oggetto dell'esame, a tutti vengono ripartiti i medesimi lavori; onde " le attribuzioni degli ufficiali sono assegnate dai direttori, senza tener conto del grado o della classe di ciascuno. " [1]

Perchè stabilire prerogative e barriere? Per la differenza dei titoli? Ma i titoli scompaiono, non hanno valore di fronte alla comune materia nuova. Negli archivi vogliorsi ottimi archivisti, sia che abbiano o meno diplomi universitari, che fornirebbero titolo ad altri concorsi, meno a quelli di archivista, per cui si richiede la conoscenza di materie che non si studiano nelle Università, tanto nella branca giuridica quanto nella letteraria. O che forse non si son visti ottimi avvocati rimaner celebri nelle scienze naturali?... E non sappiamo che individui sforniti di laurea ed anche di licenza liceale dettano lezioni nelle Università del Regno? E non ci sono state altre persone che, senza frequentare studi pubblici, si son rese celebri?

L'avv. Todaro, che fu onore e vanto del Foro palermitano, illustrò l'Ateneo di Palermo con le sue lezioni di bo-

[1] Art. 39 R. decreto 27 maggio 1875.

tanica; Giovanni Bovio, sfornito di laurea, è fra i primi e più profondi filosofi moderni, ed onora l'Università di Napoli; Giacomo Leopardi, fu Leopardi senza darsi il fastidio di salire i gradini della scuola, onde *nella sua biblioteca,* al dire di un illustre letterato, *entrò cittadino recanatese e ne usciva uomo mondiale.*

Ma, on. Galli, non parliamo di lauree e di periodo di studi, quando la scuola di archivista comincia nell'archivio e fra quelle persone state ammesse con un titolo o con un altro, titoli tutti che, facendo fede di quanto presumesi aver fatto l'individuo, finiranno dal salumaio, se l'investito non saprà rendersene degno coi nuovi studi, con la speciale attitudine e con il buon volere.

Ne volete una prova irrefragabile? Mettetevi in mano l'organico degli archivi di Stato, e troverete, sforniti di laurea, archivisti che, con le loro opere paleografiche, non invidiano la fama d'illustri scrittori italiani o stranieri, onde fanno testo di scienza nelle scuole e negli archivi.

Eppure l'on. Galli non limita i suo argomenti sulla laurea e sul periodo degli studi, che certamente avrà compreso come nessun suffragio potevano arrecare alla sua tesi; aggiunge anche che non dovrebbe sparire " la distinzione fondata su esami, su studi e su pratica diversa. " Di fronte ad una quistione di fatto cede ogni sillogismo. E invero, se si toglie un simulacro di esame sulle nozioni di diritto romano, canonico, feudale, municipale e amministrativo, comuni sono le materie e gli esami di alunnato per entrambe le categorie tanto sulle lingue che sulla storia. Entrati in archivio hanno comune la scuola e le materie a studiare: paleografia, diplomatica, sfragistica, cronografia, archivistica.

Si comincia a divergere nel programma di esami quando dall'alunnato si passa al posto di sotto assistente o di sotto archivista; programma più o meno esteso ma fondato sulle stesse materie. Epperò si converge dietro l'assunzione dei posti; infatti allora tutti egualmente sono chiamati alle ricerche, alle copie e agli altri lavori archivistici, vengono

addetti agli stessi lavori che sono distribuiti dal direttore, il quale, conoscendo l'ingegno, gli studi e l'attitudine di ogni impiegato, senza tenere alla distinzione delle categorie, fa quella razionale distribuzione acciò ogni impiegato, soddisfacendo alle esigenze dell'ufficio, trovi campo a lavorare con soddisfazione ed amore, a svolgere le sue attività intellettuali e a trarre e far trarre profitto dei suoi studi e dei suoi lavori. [1] Dopo ciò non credo che si possa più far quistione di studi e di pratica. Rimarrebbe solamente a parlar di esami. E quando voi vi trovate di fronte a persone educate alla stessa scuola e nei medesimi archivi, e che son pronte a subire l'esame in base al programma per la promozione ad archivista, perchè intercettarne il passo? Esami per esami, prova per prova, la 2a categoria che deve concorrere al grado di archivista ne ha dato di più, poichè oltre l'esame di alunno e quello di sotto assistente avrà dato quello di promozione ad assistente di 2a classe, mentre la 1a categoria, oltre quello dell'alunnato, ha dato il solo esame di sotto archivista di 3a classe. In tutti i casi l'esame di promozione ad archivista pesa e misura la portata di tutti, è la miglior garenzia di conoscere e sapere il valore dei concorrenti senza distiguere le categorie; e da tali risultati potrebbesi riparare ai casi possibili e non nuovi, accennati anche dall' on. Galli, che non isdegna concedere di rompere ogni norma ad *un merito riconosciuto straordinario.*

Le riforme son buone quando impediscono il male e provvedono al bene.

Gl' impiegati di archivio, affermati nell'ultimo organico in base al R. decreto 21 settembre 1896, trovansi ripartiti nelle varie categorie non tutti per i titoli richiesti da detto decreto, ma la gran parte vi è assegnata in esecuzione del R. decreto 27 maggio 1875 e di altre disposizioni precedenti, le quali permisero l'accesso senza le odierne garenzie; di guisa che, come sopra si disse, sono distribuiti

[1] Art. 39 R. decreto 27 maggio 1875.

nelle due categorie impiegati che non hanno i titoli richiesti dall'ultimo decreto. Infatti, nessuno potrà negare che nella 2ª categoria vi sono impiegati sforniti di licenza liceale, per come nella prima vi sono quelli che non solo non hanno la laurea, ma perfino difettano della licenza voluta per quelli della 2ª categoria. Come pure in questa ultima categoria sonvi impiegati che, durante la loro carriera e prima della promulgazione dell'ultimo decreto che stabiliva per titolo la laurea al concorso per la 1ª categoria, ebbero a conseguire la licenza liceale, e questi ultimi, benchè assegnati alla 2ª categoria, avendo conseguito quella licenza che allora era il titolo per adire alla categoria superiore, avrebbero per equità diritto al concorso per archivista, ove non solo troverebbero colleghi con pari titoli, ma incontrerebbero ben altri, deficienti dei titoli stessi.

Ciò fu oggetto d'interessamento del Consiglio per gli archivi, a cui si rassegnarono parecchie domande che al caso chiedevano la facoltà di concorrere per la 1ª categoria. Essi deducevano: per l'art. 17 del R. decreto 21 settembre 1896 si abilitano agli esami di promozione ad archivista anche gli assistenti di 1ª e 2ª classe, i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, in lettere, ecc., come all'art. 5. Or, perchè non consentire agli attuali impiegati di 2ª categoria, muniti di licenza liceale, conseguita prima della pubblicazione di detto decreto, di adire agli esami anzidetti, quando, in base all'antica legge del 1875, poteasi con detta licenza concorrere ai gradi di 1ª categoria? Il Consiglio per gli archivi, nella tornata del luglio 1897, riconobbe la validità delle ragioni, ma trovò ostacolo nella legge, e ha dovuto reprimere, soffocare ogni sentimento di equità, giustamente confermando il *dura sed lex*.

Ma la riforma non riparerebbe a questo male? E dall'altro canto qual dànno apporterebbe all'amministrazione o ai colleghi? L'amministrazione verrebbe garantita dagli esami o dal merito riconosciuto nelle persone dei concorrenti, ed i colleghi intelligenti, studiosi ed abili della 1ª ca-

tegoria nulla avrebbero a temere di mettersi al cimento con quelli della 2a categoria, perchè forti del loro ingegno, dei loro studi, della loro attitudine; ma se qualcuno, ciò che non sarà, possa temerne gli effetti, certo sarebbe ciò argomento e ragione di più per consigliare il legislatore a solennizzarne la riforma, la quale alimenterebbe l'emulazione, parificherebbe le condizioni di tutti, ripararebbe a certe disuguaglianze ed a parecchi errori.

Per armonizzare poi le due riforme degli archivi e del personale, si dovrebbe tener presente che, fra i titoli di abilitazione al concorso per la 1a categoria, si dovrebbe comprendere anche il diploma di notaio.

Il legislatore che, nelle promozioni, al vero merito archivistico, ha rivolto le sue prime, inestimabili cure, comprenderà che gli archivi, più che laureati, reclamano ottimi archivisti, e, più che scienziati, letterati, filosofi, vogliono persone che, fornite di regolare coltura, sappiano mettere in evidenza i tesori nascosti ed inesplorati degli archivi.

" Qui c'è gloria per tutti! " esclàmò il Primo Re d'Italia a San Martino, nel momento in cui, spingendosi troppo avanti contro gli Austriaci, veniva pregato di non andare più oltre allo scoperto.

Così vorrei che sorgesse la parola della legge: " Negli archivi sono rotte le barriere, c'è campo per tutti! "

X. Il germe del completo ordinamento degli archivi e del personale archivistico comincia a risvegliarsi, e certamente non potrà rimanere sterilizzato dalla bruma che ha inaridito il seme di ben altre riforme.

È ipocrisia il dissimularlo: ripeto quel che dissi nella prefazione, cioè che in talune amministrazioni v'è qualche cosa che si decompone e si dissolve per dar materia a nuove creazioni. Da ciò la necessità delle riforme che non dovrebbero venire sommerse dalle ondate di cattiva rettorica, la quale, in altri tempi, per artificî e giuochi parlamentari ha voluto e creduto soffocare le riputazioni delle più belle personalità del risorgimento italiano.

Le riforme su esposte esorbitano dal terreno contenzioso di gruppi e di uomini parlamentari; onde si può esser sicuri che qualunque ministro, animato da buoni intendimenti, potrà senza fatica portarle a salvamento.

Nello stato patologico in cui trovasi l'Italia sarà grande colui il quale, preposto al reggimento del potere esecutivo, studiando la psicologia del popolo e delle amministrazioni, saprà trovare nuove regole per assicurare il completo sviluppo delle forze economiche del paese e il razionale assestamento dei pubblici uffici.

FINE.